Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 89 del 17 aprile 1947

Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Giovedì, 17 aprile 1947 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

SOMMARIO

CONCORSI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE. — Concorsi pel conferimento di posti disponibili nelle varie categorie di personale dipendente dall'Amministrazione centrale e dai Provveditorati agli studi

CONCORSI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per esami a cinque posti di vice segretario in prova nel ruolo del personale di carriera amministrativa (gruppo A) dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione, riservato ai reduci.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395 e le successive norme integrative, esecutive, interpretative;

Veduto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960 e le successive modificazioni;

Veduto il regolamento per il personale dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei Provveditorati agli studi, approvato con regio decreto 15 dicembre 1932, n. 1821;

Veduto il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141;

Veduto il decreto Ministeriale 15 dicembre 1941, con cui fu bandito un concorso a dieci posti di vice segretario in prova nell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e furono accantonati altri dieci posti a favore dei richiamati alle armi;

Veduta la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 26 settembre 1946, con la quale si autorizza a bandire un concorso riservato ai reduci per la metà dei suddetti posti accantonati;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a cinque posti di vice segretario in prova nel ruolo del personale di carriera amministrativa (gruppo A) dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione, riservato:

a) a coloro che, possedendo tutti i requisiti necessari per partecipare al concorso originario a dieci posti di vice segretario in prova nell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione bandito col citato decreto Ministeriale 15 dicembre 1941, si trovavano sotto le armi nel periodo compreso tra la pubblicazione del bando di concorso (28 gennaio 1942) e l'espletamento delle prove di esame (20 novembre 1942) oppure dimostrino, mediante documento rilasciato dalla competente autorità militare o civile, che, per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, non poterono presentare domanda di ammissione al suddetto concorso originario o raggiungere la sede d'esami;

b) ai combattenti della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione, ai mutilati e invalidi per la lotta di liberazione, ai partigiani combattenti ed ai reduci dalla prigionia o deportazione.

Al presente concorso non sono ammessi i candidati che abbiano partecipato, senza conseguirvi l'idoneità, al concorso originario.

Coloro che in precedenti concorsi banditi per il conferimento di posti di vice segretario in prova nell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione abbiano ottenuto l'ammissione alla prova orale e comprovino, mediante dichiarazione della competente autorità militare o civile, di non aver potuto sostenerla perchè sotto le armi o perchè non hanno potuto raggiungere la sede di esami per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, potranno chiedere di sostenere la prova orale nel presente concorso.

Art. 2.

Per prendere parte al suddetto concorso, gli aspiranti debbono possedere uno dei seguenti titoli di studio, avente valore legale:

laurea in giurisprudenza;
laurea in lettere;
laurea in filosofia;
laurea in scienze politiche, sociali e amministrative.

Per i concorrenti di cui alla lettera *a*) del precedente art. 1, il titolo di studio doveva essere posseduto alla data del 28 aprile 1942.

I concorrenti di cui alla lettera *a*), dovevano, alla data del 15 dicembre 1941, aver compiuto l'età di anni 18 e non superata quella di anni 30.

Il limite massimo di età è elevato: ad anni 35 per gli aspiranti che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, oppure abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato o in qualità di militarizzati, o assimilati, alle operazioni di guerra nell'ultimo conflitto, nonchè per i partigiani combattenti e per i deportati dai nazi-fascisti;

ad anni 39 per i mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, per i decorati al valor militare e coloro che abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

I candidati già colpiti dalle leggi razziali godranno, a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, di una proroga sui suindicati limiti massimi di età pari al periodo di tempo intercorso tra il 5 dicembre 1938 ed il 9 agosto 1944, purchè non superino il 45° anno di età.

I suddetti limiti di età sono aumentati:

a) di anni due per gli aspiranti che siano coniugati;

b) di un anno per ogni figlio vivente.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste dalle disposizioni anzidette, purchè complessivamente non superino i 45 anni.

Per i concorrenti di cui alla lettera *b*) del precedente art. 1 i suddetti limiti di età sono aumentati di cinque anni, fermo rimanendo il limite massimo di anni 45; per essi il requisito dell'età deve essere posseduto alla data del presente decreto.

Per quanto concerne gli aumenti del limite di età per lo stato di coniugato e per i figli si fa riferimento alla situazione di famiglia esistente alla data del 28 aprile 1942 per i candidati di cui alla lettera *a*) e alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al presente concorso per i candidati di cui alla lettera *b*).

Possono partecipare al concorso senza limite di età i dipendenti civili di ruolo delle Amministrazioni statali e i dipendenti civili non di ruolo, nonchè i salariati

di ruolo e non di ruolo, purchè abbiano prestato almeno cinque anni di lodevole servizio presso le Amministrazioni dello Stato.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 12 e corredate da tutti i documenti prescritti, dovranno pervenire direttamente al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale degli affari generali e del personale divisione I) entro il termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le domande dovranno essere sottoscritte dai concorrenti con la indicazione del cognome, del nome, della paternità, del luogo di nascita e del loro preciso recapito e contenere l'elencazione dei singoli documenti allegati.

Nelle domande stesse i concorrenti dovranno dichiarare se abbiano preso parte ad altri concorsi per posti di vice segretario nell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione ed eventualmente indicare quali.

I concorrenti che non risiedono in territorio metropolitano ovvero dimostrino di essere in servizio militare avranno la facoltà di presentare, nel termine suddetto, la sola domanda, salvo a produrre i documenti almeno dieci giorni prima dell'inizio delle prove di esame.

E' fatta salva la facoltà ai candidati ammessi alla prova orale, di produrre, prima di sostenere detta prova, nuovi documenti che attestino nei loro confronti titoli preferenziali agli effetti della nomina.

Art. 4.

A corredo della domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 16;

b) diploma originale, o copia notarile autentica, di uno dei titoli di studio indicati nel precedente articolo 3;

c) certificato, su carta da bollo da L. 8, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano; sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non residenti nello Stato medesimo e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di apposito decreto;

d) certificato, su carta da bollo da L. 8, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

e) certificato medico, da rilasciarsi, su carta da bollo da L. 8, da un medico provinciale o militare oppure dall'ufficiale sanitario e da un medico condotto del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di costituzione sana e robusta e comunque immune da difetti, imperfezioni e malattie che possano menomarne l'idoneità al servizio.

I candidati invalidi di guerra o per la lotta di liberazione produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dall'articolo 15 del regio decreto medesimo.

L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

f) certificato generale rilasciato, su carta da bollo da L. 24 dal competente ufficio del casellario giudiziale;

g) certificato di regolare condotta morale e civile, da rilasciarsi, su carta da bollo da L. 8, dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede almeno da un anno e, nel caso di residenza per un tempo minore, altro certificato dal sindaco della precedente residenza entro l'anno;

h) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, se il concorrente abbia prestato servizio militare, oppure, in caso negativo, certificato dell'esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

I candidati ex combattenti sono tenuti ad allegare alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare militare la prescritta dichiarazione integrativa attestante la durata del servizio prestato in reparti operanti e le eventuali benemerenze di guerra.

I candidati invalidi di guerra dovranno provare la loro qualità mediante copia del decreto di concessione della relativa pensione o mediante certificato rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra del Ministero del tesoro (modello 69).

Gli orfani di guerra dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato, su carta da bollo da L. 8, rilasciato dall'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra. Gli altri congiunti di caduti in guerra e i figli degli invalidi di guerra dovranno comprovare la loro qualità mediante un certificato, su carta da bollo da L. 8, del sindaco del Comune di residenza.

La qualifica di partigiano combattente potrà essere provvisoriamente comprovata da attestazione dell'Associazione nazionale partigiani d'Italia rilasciata o vidimata dalla sede centrale, salvo regolarizzazione a seguito del riconoscimento di essa da parte delle commissioni competenti nei modi previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, da farsi prima della nomina.

I cittadini che furono deportati dal nemico dovranno far risultare tale loro qualità mediante attestazione da rilasciarsi, su carta da bollo da L. 8, del prefetto della provincia in cui il candidato risiede;

i) fotografia recente del concorrente, sulla quale sarà applicata una marca da bollo da L. 8, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio. Detta fotografia non occorre che sia presentata dai candidati che dichiarino nella domanda di essere provvisti di libretto ferroviario personale o di altro documento di identità con fotografia e firma autentica, rilasciato da una Amministrazione statale;

l) stato di famiglia, su carta da bollo da L. 8, da presentarsi soltanto dai coniugati, con o senza prole, e dai vedovi con prole;

m) i dipendenti di ruolo delle Amministrazioni dello Stato dovranno produrre copia dello stato di servizio rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, con l'attestazione che sono in attività di servizio.

I dipendenti non di ruolo e i salariati delle Amministrazioni dello Stato dovranno produrre un certificato da rilasciarsi dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino l'inizio, la durata e la qualità del servizio prestato.

Art. 5.

I documenti che corredano la domanda dovranno essere muniti delle occorrenti vidimazioni e legalizzazioni con l'osservanza delle norme sul bollo.

La firma dell'ufficiale dello stato civile deve essere autenticata dal presidente del tribunale o dal pretore; quella del sindaco dal prefetto, quella del segretario della procura dal procuratore della Repubblica. La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal prefetto, quella del medico militare dalla superiore autorità militare, quelle degli altri sanitari dal sindaco, la cui firma deve essere, a sua volta, autenticata dal prefetto. La firma del notaio deve essere autenticata dal presidente del tribunale.

La legalizzazione delle firme non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dalle autorità residenti in Roma.

Sono esenti dalla tassa di bollo i documenti di cui alle lettere *a*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), *l*) quando riguardino persone povere, purchè su ciascun atto sia fatta menzione del relativo certificato di indigenza rilasciato dall'autorità di pubblica sicurezza.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*), *g*) e *l*) non saranno accettati se risultino rilasciati più di tre mesi prima della data del presente decreto.

Sono dispensati dalla presentazione del documento indicato alla lettera *c*) gli italiani non residenti nello Stato italiano; dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *a*), *c*), *d*), *e*), *f*) e *g*) coloro che già appartengono ad Amministrazioni statali come impiegati od insegnanti di ruolo; dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *c*), *e*) e *g*) i concorrenti che si trovino sotto le armi, purchè vi suppliscano con una dichiarazione dell'autorità militare da cui dipendono, comprovante la loro buona condotta e l'idoneità fisica all'impiego civile; dei documenti di cui alle lettere *c*), *e*), *f*) e *g*) gli impiegati non di ruolo in servizio presso il Ministero della pubblica istruzione.

Sono dispensati dalla presentazione del documento di cui alla lettera *m*) gli impiegati appartenenti ai ruoli del personale dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei Provveditorati agli studi, i quali però sono tenuti a dichiarare tale loro qualità nelle domande di ammissione al concorso.

Art. 6.

Le domande che perverranno dopo il termine fissato nel precedente art. 3 o che risultino insufficientemente documentate non saranno prese in considerazione.

Non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti per altri concorsi, anche se banditi dal Ministero della pubblica istruzione, salvo che si tratti di concorso per il conferimento di posti nei ruoli del personale dell'Amministrazione centrale o di Provveditorati agli studi.

L'ammissione al concorso potrà essere negata con decreto non motivato e insindacabile del Ministro per la pubblica istruzione, ai sensi dell'art. 1, comma ultimo, del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Non sono ammessi al concorso coloro che per due volte non abbiano conseguito l'idoneità nell'esame di concorso a posti di vice segretario nell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione.

Art. 7.

L'esame di concorso consterà di tre prove scritte e di una orale, le quali avranno luogo in Roma.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni e nei locali che verranno indicati con apposito avviso, il quale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e nel bollettino ufficiale (parte II) del Ministero della pubblica istruzione.

Le tre prove scritte verteranno su:

a) un tema di diritto civile;

b) un tema di diritto amministrativo e di diritto costituzionale;

c) un tema di cultura storica e letteraria.

Ai concorrenti saranno assegnate otto ore per ciascuna prova scritta.

La prova orale avrà per oggetto le seguenti materie:

a) diritto civile, diritto amministrativo, diritto costituzionale; diritto sindacale e del lavoro;

b) economia politica, scienza delle finanze e nozioni di statistica;

c) nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

d) nozioni sulla legislazione concernente le varie materie di competenza dell'Amministrazione della pubblica istruzione; ordinamento dei vari servizi dell'Amministrazione stessa.

La Commissione giudicatrice avrà facoltà di interrogare i concorrenti sugli argomenti da essi trattati nelle prove scritte.

Art. 8.

La graduatoria dei vincitori del concorso, da pubblicarsi nel bollettino ufficiale del Ministero, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176 e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 dicembre 1946

Il Ministro: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti il 16 febbraio 1947
Registro n. 2, foglio n. 363. — MAGNASCO

(1495)

Concorso per esami a tre posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo del personale d'ordine (gruppo C) dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione, riservato ai reduci.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395 e le successive norme integrative, esecutive ed interpretative;

Veduto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960 e le successive modificazioni;

Veduto il regolamento per il personale dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei Provveditorati agli studi, approvato con regio decreto 15 dicembre 1932, n. 1821;

Veduto il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141;

Veduto il decreto Ministeriale 15 dicembre 1941, con cui fu bandito un concorso a sei posti di alunno d'ordine

in prova nell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e furono accantonati altri sette posti a favore dei richiamati alle armi;

Veduta la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 26 settembre 1946, con la quale, si autorizza a bandire un concorso riservato ai reduci per la metà dei suddetti posti accantonati;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a tre posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo del personale d'ordine (gruppo *C*) dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione, riservato:

a) a coloro che, possedendo tutti i requisiti necessari per partecipare al concorso originario a sei posti di alunno d'ordine in prova nell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione bandito col citato decreto Ministeriale 15 dicembre 1941, si trovavano sotto le armi nel periodo compreso tra la pubblicazione del bando di concorso 28 gennaio 1942 e l'espletamento delle prove d'esame (10 febbraio 1943) oppure dimostrino, mediante documento rilasciato dalla competente autorità militare o civile, che, per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, non poterono presentare domanda di ammissione al suddetto concorso originario o raggiungere la sede degli esami;

b) ai combattenti della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione, ai mutilati e invalidi per la lotta di liberazione, ai partigiani combattenti ed ai reduci dalla prigionia o deportazione.

Al presente concorso non sono ammessi i candidati che abbiano partecipato, senza conseguirvi l'idoneità, al concorso originario.

Coloro che in precedenti concorsi banditi per il conferimento di posti di alunno d'ordine in prova nell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione abbiano ottenuto l'ammissione alla prova orale e comprovino, mediante dichiarazione della competente autorità militare o civile, di non aver potuto sostenerla perchè sotto le armi o perchè non hanno potuto raggiungere la sede di esami per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, potranno chiedere di sostenere la prova orale nel presente concorso.

Art. 2.

Per prendere parte al suddetto concorso gli aspiranti debbono possedere uno dei seguenti titoli di studio, avente valore legale:

licenza di scuola media;

licenza di scuola secondaria di avviamento professionale.

Sono altresì validi i seguenti titoli di studio, conseguiti ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici, purchè abbiano valore legale:

ammissione al liceo scientifico, al corso superiore dell'istituto tecnico o dell'istituto magistrale e alla IV classe ginnasiale;

licenza tecnica o complementare;

licenza di scuola professionale di secondo grado o dell'8ª classe integrativa.

Per i concorrenti di cui alla lettera *a*) del precedente art. 1, il titolo di studio doveva essere posseduto alla data del 28 aprile 1942.

I concorrenti di cui alla lettera *a*) dovevano, alla data del 15 dicembre 1941, aver compiuto l'età di anni 18 e non superato quella di anni 30.

Il limite massimo di età è elevato: ad anni 35 per gli aspiranti che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, oppure abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato o in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra nell'ultimo conflitto, nonchè per i partigiani combattenti e per i deportati dai nazi-fascisti;

ad anni 39 per i mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, per i decorati al valor militare e coloro che abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

I candidati già colpiti dalle leggi razziali godranno, a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, di una proroga sui sopra indicati limiti massimi di età pari al periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, purchè non superino il 45° anno di età.

I suddetti limiti massimi di età sono aumentati:

a) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati;

b) di un anno per ogni figlio vivente.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste dalle disposizioni anzidette, purchè complessivamente non superino i 45 anni.

Per i concorrenti di cui alla lettera *b*) del precedente art. 1 i suddetti limiti di età sono aumentati di cinque anni, fermo rimanendo il limite massimo di anni 45, per essi il requisito dell'età deve essere posseduto alla data del presente decreto.

Per quanto concerne gli aumenti del limite di età fissati per lo stato di coniugato e per i figli si fa riferimento alla situazione di famiglia esistente alla data del 28 aprile 1942 per i candidati di cui alla lettera *a*) e alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al presente concorso per i candidati di cui alla lettera *b*).

Possono partecipare al concorso senza limite di età i dipendenti civili di ruolo delle Amministrazioni statali e i dipendenti civili non di ruolo, nonchè i salariati, di ruolo e non di ruolo purchè abbiano prestato almeno cinque anni di lodevole servizio presso le Amministrazioni dello Stato.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 12 e corredate da tutti i documenti prescritti, dovranno pervenire direttamente al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale per gli affari generali e personale divisione 1ª) entro il termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le domande dovranno essere sottoscritte dai concorrenti con l'indicazione del cognome, del nome, della paternità, del luogo di nascita e del loro preciso recapito e contenere l'elencazione dei singoli documenti allegati.

Nelle domande stesse i concorrenti dovranno dichiarare se abbiano preso parte ad altri concorsi per posti di alunno d'ordine nell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione ed eventualmente indicare a quali,

I concorrenti che non risiedono in territorio metropolitano ovvero dimostrino di essere in servizio militare avranno la facoltà di presentare, nel termine suddetto, la sola domanda, salvo a produrre i documenti almeno dieci giorni prima dell'inizio delle prove di esame.

E' fatta salva la facoltà ai candidati ammessi alla prova orale, di produrre, prima di sostenere detta prova, nuovi documenti che attestino nei loro confronti titoli preferenziali agli effetti della nomina.

Art. 4.

A corredo della domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 16;

b) diploma originale, o copia notarile autentica, di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2;

c) certificato, su carta da bollo da L. 8, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano, sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non residenti nello Stato medesimo e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di apposito decreto;

d) certificato, su carta da bollo da L. 8, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

e) certificato medico, da rilasciarsi, su carta da bollo da L. 8, da un medico provinciale o militare oppure dall'ufficiale sanitario o da un medico condotto del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di costituzione sana e robusta e comunque immune da difetti, imperfezioni o malattie che possano menomarne l'idoneità di servizio.

I candidati invalidi di guerra o per la lotta di liberazione produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dall'art. 15 del regio decreto medesimo.

L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

f) certificato generale rilasciato, su carta da bollo da L. 24, dal competente ufficio del casellario giudiziale;

g) certificato di regolare condotta morale e civile da rilasciarsi, su carta da bollo da L. 8, dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede almeno da un anno e, nel caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco della precedente residenza entro l'anno;

h) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, se il concorrente abbia prestato servizio militare, oppure, in caso negativo, certificato dell'esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

I candidati ex combattenti sono tenuti ad allegare alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare militare la prescritta dichiarazione integrativa attestante la durata del servizio prestato in reparti operanti e le eventuali benemerenze di guerra.

I candidati invalidi di guerra dovranno provare la loro qualità mediante copia del decreto di concessione della relativa pensione o mediante certificato rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra del Ministero del tesoro (mod. 69).

Gli orfani di guerra dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato, su carta da bollo da L. 8, rilasciato dall'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra. Gli altri congiunti di caduti in guerra e i figli invalidi di guerra dovranno comprovare la loro qualità mediante un certificato, su carta da bollo da L. 8, del sindaco del Comune di residenza.

La qualifica di partigiano combattente potrà essere provvisoriamente comprovata da attestazione dell'Associazione nazionale partigiani d'Italia, rilasciati o vidimati dalla sede centrale, salvo regolarizzazione a seguito del riconoscimento di essa da parte delle commissioni competenti nei modi previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, da farsi prima della nomina.

I cittadini che furono deportati dal nemico dovranno far risultare tale loro qualità mediante attestazione da rilasciarsi, su carta da bollo da L. 8, dal prefetto della provincia in cui il candidato risiede;

i) fotografia recente del concorrente, sulla quale sarà applicata una marca da bollo da L. 8, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio. Detta fotografia non occorre che sia presentata dai candidati che dichiarino nella domanda di essere provvisti di libretto ferroviario personale o di altro documento di identità con fotografia e firma autentica rilasciato da una Amministrazione statale;

l) stato di famiglia, su carta da bollo da L. 8, da presentarsi soltanto dai coniugati, con o senza prole, e dai vedovi con prole,

m) i concorrenti che siano impiegati di ruolo dell'Amministrazione dello Stato dovranno produrre copia dello stato di servizio rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono con l'attestazione che sono in attività di servizio.

I concorrenti che siano impiegati non di ruolo o salariati delle Amministrazioni dello Stato dovranno produrre un certificato da rilasciarsi dall'Amministrazione da cui dipendono da cui risultino l'inizio, la durata e la qualità del servizio prestato.

Art. 5.

I documenti che corredano la domanda dovranno essere muniti delle occorrenti vidimazioni e legalizzazioni, con l'osservanza delle norme sul bollo.

La firma dell'ufficiale dello stato civile deve essere autenticata dal presidente del tribunale o dal pretore; quella del sindaco dal prefetto; quella del segretario della procura dal procuratore della Repubblica. La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal prefetto, quella del medico militare dalla superiore autorità militare, quelle degli altri sanitari dal sindaco, la cui firma deve essere, a sua volta, autenticata dal prefetto. La firma del notaio deve essere autenticata dal presidente del tribunale.

La legalizzazione delle firme non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dalle autorità residenti in Roma.

Sono esenti dalla tassa di bollo i documenti di cui alle lettere *a*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), *l*), quando riguardino persone povere, purchè su ciascun atto sia fatta menzione del relativo certificato di indigenza rilasciato dall'autorità di pubblica sicurezza.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*), *g*) e *l*) non saranno accettati se risultino rilasciati più di tre mesi prima della data del presente decreto.

Sono dispensati dalla presentazione del documento indicato alla lettera *c*) gli italiani non residenti nello Stato italiano; dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *a*), *c*), *d*), *e*), *f*) e *g*) coloro che già appartengono ad Amministrazioni statali come impiegati od insegnanti di ruolo; dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *c*), *e*) e *g*) i concorrenti che si trovino sotto le armi, purchè vi suppliscano con una dichiarazione dell'autorità militare da cui dipendono, comprovante la loro buona condotta e l'idoneità fisica all'impiego a cui aspirano; dei documenti di cui alle lettere *c*), *e*), *f*) e *g*) gli impiegati non di ruolo in servizio presso il Ministero della pubblica istruzione.

Sono esenti dal produrre il documento di cui alla lettera *m*) gli impiegati che appartengano ai ruoli del personale dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione o dei provveditorati agli studi, i quali sono tenuti a dichiarare tale loro qualità nella domanda di ammissione al concorso.

Art. 6.

Le domande che perverranno dopo il termine fissato nel precedente art. 3 o che risultino insufficientemente documentate non saranno prese in considerazione.

Non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti per altri concorsi, anche se banditi dal Ministero della pubblica istruzione, salvo che si tratti di concorso per il conferimento di posti nei ruoli del personale dell'Amministrazione centrale o di Provveditorati agli studi.

L'ammissione al concorso potrà, essere negata con decreto non motivato e insindacabile del Ministro per la pubblica istruzione, ai sensi dell'art. 1 comma ultimo, del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Non sono ammessi al concorso coloro che, per due volte non abbiano conseguito l'idoneità nell'esame di concorso, a posti di alunno d'ordine nell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione.

Art. 7.

L'esame di concorso consterà di tre prove scritte e di una orale, le quali avranno luogo in Roma.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni e nei locali che verranno indicati con apposito avviso, il quale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e nel bollettino ufficiale (parte II) del Ministero della pubblica istruzione.

Le prove scritte saranno:

a) componimento in lingua italiana (da servire anche come saggio di calligrafia);

b) saggio di aritmetica elementare;

c) saggio di dattilografia.

Ai concorrenti saranno assegnati cinque ore per ciascuna delle due prime prove scritte.

La prova orale avrà per oggetto le seguenti materie:

a) nozioni della storia d'Italia dal 1748 ad oggi;

b) elementi di geografia dell'Europa in generale e dell'Italia in particolare;

c) nozioni sull'ordinamento amministrativo dello Stato e nozioni elementari di statistica.

La Commissione giudicatrice avrà facoltà di interrogare i concorrenti sugli argomenti da essi trattati nelle prove scritte.

Art. 8.

La graduatoria dei vincitori del concorso, da pubblicarsi nel bollettino ufficiale del Ministero, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176 e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 dicembre 1946

Il Ministro: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *febbraio* 1947
Registro n. 2, *foglio n.* 362. — MAGNASCO

(1496)

Concorso speciale per esami a tredici posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo del personale d'ordine (gruppo C) dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione, riservato ai reduci.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395 e le successive norme integrative, esecutive ed interpretative;

Veduto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960 e le successive modificazioni;

Veduto il regolamento per il personale dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei Provveditorati agli studi, approvato con regio decreto 15 dicembre 1932, n. 1821;

Veduto il regio decreto 6 giugno 1940, n. 684;

Veduto il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141;

Veduto il decreto Ministeriale 15 dicembre 1941, con cui fu indetto un concorso speciale a ventisei posti di alunno d'ordine in prova nell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e furono accantonati altri ventisette posti a favore dei richiamati alle armi;

Veduta la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 26 settembre 1946, con la quale si autorizza a bandire un concorso speciale riservato ai reduci per il conferimento della metà dei suddetti posti accantonati;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso speciale, per esami, a tredici posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo del personale d'ordine (gruppo *C*) dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione, riservato:

a) a coloro che, possedendo tutti i requisiti necessari per partecipare al concorso speciale originario a ventisei posti di alunno d'ordine in prova nell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione bandito col citato decreto Ministeriale 15 dicembre 1941, si trovavano sotto le armi nel periodo compreso tra la pub-

blicazione del bando di concorso (28 gennaio 1942) e l'espletamento delle prove di esame (29 ottobre 1942) oppure dimostrino, mediante documento rilasciato dalle competenti autorità militari o civile, che per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, non poterono presentare domanda di ammissione al suddetto concorso originario o raggiungere la sede di esami;

b) ai combattenti della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione, ai mutilati e invalidi per la lotta di liberazione, ai partigiani combattenti ed ai reduci dalla prigionia o deportazione.

Al presente concorso non sono ammessi i candidati che abbiano partecipato, senza conseguirvi l'idoneità, al concorso originario.

Coloro che nel concorso speciale originario a ventisei posti di alunno d'ordine in prova nell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione abbiano ottenuto l'ammissione alla prova orale e comprovino, mediante dichiarazione della competente autorità militare o civile, di non averla potuta sostenere perchè sotto le armi o perchè non hanno potuto raggiungere la sede di esami per ragioni dipendenti dallo stato di guerra potranno chiedere di sostenere la prova orale nel presente concorso.

Art. 2.

Al suddetto concorso possono essere ammessi, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, soltanto coloro che abbiano prestato comunque servizio non di ruolo almeno per il periodo dal 1° gennaio 1940 al 15 dicembre 1941 in qualsiasi Amministrazione dello Stato, nonchè presso istituti, scuole ed enti posti sotto il controllo del Ministero della pubblica istruzione e che durante il periodo suddetto abbiano ininterrottamente disimpegnato esclusivamente mansioni proprie del gruppo *C*.

Per l'ammissione al concorso si prescinde dal possesso del titolo di studio e dal limite massimo di età.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 12 e corredate di tutti i documenti prescritti, dovranno pervenire al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale degli affari generali e del personale div. I) entro il termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le domande dovranno essere sottoscritte dai concorrenti con la indicazione del cognome, del nome, della paternità, del luogo di nascita e del loro preciso recapito e contenere l'elencazione dei singoli documenti allegati.

Nelle domande stesse i concorrenti dovranno dichiarare se abbiano preso parte ad altri concorsi per posti di alunno d'ordine nell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione ed eventualmente indicare quali.

I concorrenti che non risiedano in territorio metropolitano ovvero dimostrino di essere in servizio militare avranno la facoltà di presentare, nel termine suddetto, la sola domanda, salvo a produrre i documenti almeno dieci giorni prima dell'inizio delle prove di esame.

E' fatta salva la facoltà ai candidati ammessi alla prova orale di produrre, prima di sostenere detta prova, nuovi documenti che attestino nei loro confronti titoli preferenziali agli effetti della nomina.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 16;

b) titolo di studio posseduto;

c) certificato, su carta da bollo da L. 8, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano: sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non residenti nello Stato medesimo e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di apposito decreto;

d) certificato, su carta da bollo da L. 8, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

e) certificato medico da rilasciarsi, su carta da bollo da L. 8, da un medico provinciale o militare oppure dall'ufficiale sanitario o da un medico condotto del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di costituzione sana e robusta e comunque immune da difetti, imperfezioni o malattie che possano menomarne l'idoneità al servizio.

I candidati invalidi di guerra o per la lotta di liberazione produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dall'art. 15 del regio decreto medesimo.

L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

f) certificato generale rilasciato, su carta da bollo da L. 24, dal competente ufficio del casellario giudiziale;

g) certificato di regolare condotta morale e civile, da rilasciarsi su carta da bollo da L. 8 dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede almeno da un anno e, nel caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco della precedente residenza entro l'anno;

h) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, se il concorrente abbia prestato servizio militare, oppure, in caso negativo, certificato dell'esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

I candidati ex combattenti dovranno allegare alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare militare la prescritta dichiarazione integrativa attestante la durata del servizio prestato in reparti operanti e le eventuali benemerenze di guerra.

I candidati invalidi di guerra dovranno provare la loro qualità mediante copia del decreto di concessione della pensione o mediante certificato rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra del Ministero del tesoro (modello 69).

Gli orfani di guerra dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato su carta da bollo da L. 8, rilasciato dall'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza agli orfani di guerra. Gli altri congiunti di caduti in guerra e i figli degli invalidi di guerra comproveranno la loro qualità mediante certificato su carta da bollo da L. 8, del sindaco del Comune di residenza.

La qualifica di partigiano combattente potrà essere provvisoriamente comprovata da attestazione dell'Associazione nazionale partigiani d'Italia, rilasciata o vidimata dalla sede centrale salvo regolarizzazione a

seguito del riconoscimento di essa da parte delle competenti commissioni nei modi previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, da farsi prima della nomina.

I cittadini che furono deportati dal nemico dovranno far risultare tale loro qualità mediante attestazione da rilasciarsi, su carta da bollo da L. 8, dal prefetto della provincia in cui il candidato risiede;

i) fotografia recente del concorrente, sulla quale sarà applicata una marca da bollo da L. 8, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio. Detta fotografia non occorre che sia presentata dai candidati che dichiarino nella domanda di essere provvisti di libretto ferroviario personale o di altro documento di identità con fotografia e firma autentica rilasciato da una Amministrazione statale;

l) stato di famiglia, su carta da bollo da L. 8, da presentarsi soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

m) certificato da rilasciarsi dall'Amministrazione alle cui dipendenze fu prestato il servizio non di ruolo, da cui risultino, la qualità e la durata del servizio prestato e le mansioni disimpegnate.

L'Amministrazione si riserva di chiedere un rapporto riservato sulle attitudini dimostrate dal concorrente nel disimpegno del servizio e sulla condotta.

Art. 5.

I documenti che corredano la domanda dovranno essere muniti delle occorrenti vidimazioni e legalizzazioni, con l'osservanza delle norme sul bollo.

La firma dell'ufficiale dello stato civile deve essere autenticata dal presidente del tribunale o dal pretore; quella del sindaco dal prefetto; quella del segretario della procura dal procuratore della Repubblica. La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal prefetto; quella del medico militare dalla superiore autorità militare; quella degli altri sanitari dal sindaco, la cui firma deve essere, a sua volta, autenticata dal prefetto. La firma del notaio deve essere autenticata dal presidente del tribunale.

La legalizzazione delle firme non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dalle autorità residenti in Roma.

Sono esenti dalla tassa di bollo i documenti di cui alle lettere *a*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), *l*), quando riguardino persone povere, purchè in ciascun atto sia fatta menzione del relativo certificato di indigenza rilasciato dall'autorità di pubblica sicurezza.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*), *g*) e *l*) non saranno accettati se risultino rilasciati più di tre mesi prima della data del presente decreto.

Sono dispensati dalla presentazione del documento indicato alla lettera *c*) gli italiani non residenti nello Stato italiano; dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *c*), *e*) e *g*), i concorrenti che si trovino sotto le armi, purchè vi suppliscano con una dichiarazione dell'autorità militare dalla quale dipendono, comprovante la loro buona condotta e l'idoneità fisica all'impiego a cui aspirano; dei documenti di cui alle lettere *c*), *e*), *f*) e *g*) gli impiegati non di ruolo in servizio presso il Ministero della pubblica istruzione.

Art. 6.

Le domande che perverranno dopo il termine fissato nel precedente art. 3 o che risultino insufficientemente documentate non saranno prese in considerazione.

Non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti per altri concorsi anche se banditi dal Ministero della pubblica istruzione salvo che si tratti di concorso per il conferimento di posti nei ruoli del personale dell'Amministrazione centrale o dei Provveditorati agli studi.

L'ammissione al concorso potrà essere negata con decreto non motivato e insindacabile del Ministro per la pubblica istruzione, ai sensi dell'art. 1, comma ultimo, del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Non sono ammessi al concorso coloro che per due volte non abbiano conseguita l'idoneità nell'esame di concorso a posti di alunno d'ordine nell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione.

Art. 7

L'esame di concorso consterà di tre prove scritte e di una orale, le quali avranno luogo in Roma.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni e nei locali che verranno indicati con apposito avviso, il quale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e nel bollettino ufficiale (parte II) del Ministero della pubblica istruzione.

Le tre prove scritte saranno:

a) componimento in lingua italiana (da servire anche come prova calligrafica);

b) saggio di aritmetica elementare;

c) saggio di dattilografia.

Ai concorrenti saranno assegnate cinque ore per ciascuna delle due prime prove scritte.

La prova orale avrà per oggetto le seguenti materie:

a) nozioni della storia d'Italia dal 1748 ad oggi;

b) elementi di geografia dell'Europa in generale e dell'Italia in particolare;

c) nozioni sull'ordinamento amministrativo dello Stato e nozioni elementari di statistica.

La Commissione giudicatrice avrà facoltà di interrogare i concorrenti sugli argomenti da essi trattati nelle prove scritte.

Art. 8.

La graduatoria dei vincitori del concorso, da pubblicarsi nel bollettino ufficiale del Ministero, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176 e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 dicembre 1946

Il Ministro: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *febbraio* 1947
Registro n. 2, *foglio n.* 361. — MAGNASCO

(1497)

Concorso per titoli a quattro posti di inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione, riservato ai reduci.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395 e le successive norme integrative, esecutive ed interpretative;

Veduto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960 e le successive modificazioni;

Veduto il regolamento per il personale dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei Provveditorati agli studi, approvato con regio decreto 15 dicembre 1932, n. 1821;

Veduto il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141;

Veduto il decreto Ministeriale 15 dicembre 1941, con cui fu bandito un concorso a otto posti di inserviente in prova nell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e furono accantonati altri otto posti a favore dei richiamati alle armi;

Veduta la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 26 settembre 1946, con la quale si autorizza a bandire un concorso riservato ai reduci per la metà dei suddetti posti accantonati;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, a quattro posti di inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione riservato:

a) a coloro che, possedendo tutti i requisiti necessari per partecipare al concorso originario a otto posti di inserviente in prova nell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione bandito col citato decreto Ministeriale 15 dicembre 1941, si trovavano sotto le armi nel periodo compreso tra la pubblicazione del bando di concorso (28 gennaio 1942) e il termine per la presentazione delle relative domande (28 aprile 1942) oppure dimostrino, mediante documento rilasciato dalla competente autorità militare o civile, che, per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, non poterono presentare domanda di ammissione al suddetto concorso originario;

b) ai combattenti della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione, ai mutilati e invalidi per la lotta di liberazione, ai partigiani combattenti ed ai reduci dalla prigionia o deportazione.

Al presente concorso non sono ammessi i candidati che abbiano partecipato, senza conseguirvi l'idoneità, al concorso originario

Art. 2.

Per prendere parte al suddetto concorso gli aspiranti debbono aver superato almeno l'esame di compimento elementare inferiore.

Per i concorrenti di cui alla lettera *a*) del precedente art. 1, il titolo di studio doveva essere posseduto alla data del 28 aprile 1942.

I concorrenti di cui alla lettera *a*) dovevano, alla data del 15 dicembre 1941, aver compiuto l'età di anni 18 e non superato quella di anni 30.

Il limite massimo di età è elevato: ad anni 35 per gli aspiranti che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, oppure abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato o in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra nell'ultimo conflitto, nonchè per i partigiani combattenti e per i deportati dai nazifascisti;

ad anni 39 per i mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, per i decorati al valor militare e coloro che abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

I candidati già colpiti dalle leggi razziali godranno, a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, di una proroga sui sopra indicati limiti massimi di età pari al periodo di tempo intercorso fra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, purchè non superino il 45° anno di età.

I suddetti limiti massimi di età sono aumentati:

a) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati;

b) di un anno per ogni figlio vivente.

L'elevazione cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste dalle disposizioni anzidette, purchè complessivamente non superino i 45 anni.

Per i concorrenti di cui alla lettera *b*) del precedente art. 1 i suddetti limiti di età sono aumentati di cinque anni, fermo rimanendo il limite massimo di anni 45; per essi il requisito dell'età deve essere posseduto alla data del presente decreto.

Per quanto riguarda gli aumenti del limite di età per lo stato di coniugato e per i figli si fa riferimento alla situazione di famiglia esistente alla data del 28 aprile 1942 per i candidati di cui alla lettera *a*) e alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al presente concorso per i candidati di cui alla lettera *b*).

Possono partecipare al concorso senza limite di età i dipendenti civili di ruolo delle Amministrazioni statali ed i dipendenti civili non di ruolo, nonchè i salariati di ruolo e non di ruolo, purchè abbiano prestato almeno cinque anni di lodevole servizio presso le Amministrazioni dello Stato.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 12 e corredate da tutti i documenti prescritti, dovranno pervenire direttamente al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale degli affari generali e del personale divisione 1ª), entro il termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le domande dovranno essere sottoscritte dai concorrenti con l'indicazione del cognome, del nome, della paternità, del luogo di nascita e del loro preciso recapito e contenere l'elencazione dei singoli documenti allegati.

Nelle domande stesse i concorrenti dovranno dichiarare se abbiano preso parte ad altri concorsi per posti

di inservienti nell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione ed eventualmente indicare a quali.

I concorrenti che non risiedono in territorio metropolitano ovvero dimostrino di essere in servizio militare avranno la facoltà di presentare, nel termine suddetto, la sola domanda, salvo a produrre i documenti non oltre trenta giorni dopo la scadenza del termine di cui sopra.

Art. 4.

A corredo della domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 16;

b) diploma originale, o copia notarile autentica, del titolo di studio indicato nel precedente art. 2;

c) certificato, su carta da bollo da L. 8, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano; sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non residenti nello Stato medesimo e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di apposito decreto;

d) certificato, su carta da bollo da L. 8, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

e) certificato medico, da rilasciarsi, su carta da bollo da L. 8, da un medico provinciale o militare oppure dall'ufficiale sanitario o da un medico condotto del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di costituzione sana e robusta e comunque immune da difetti, imperfezioni o malattie che possano menomarne l'idoneità al servizio.

I candidati invalidi di guerra o per la lotta di liberazione produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14 n. 3 del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dall'articolo 15 del regio decreto medesimo.

L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

f) certificato generale rilasciato, su carta da bollo da L. 24, dal competente ufficio del casellario giudiziale;

g) certificato di regolare condotta morale e civile da rilasciarsi, su carta da bollo da L. 8, dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede almeno da un anno, e, nel caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco della precedente residenza entro l'anno;

h) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, se il concorrente abbia prestato servizio militare, oppure, in caso negativo, certificato dell'esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

I candidati ex combattenti sono tenuti ad allegare alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare militare la prescritta dichiarazione integrativa attestante la durata del servizio prestato in reparti operanti e le eventuali benemerenze di guerra.

I candidati invalidi di guerra dovranno provare la loro qualità mediante copia del decreto di concessione della relativa pensione o mediante certificato rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra del Ministero del tesoro (modello 69).

Gli orfani di guerra dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato, su carta da bollo da L. 8, rilasciato dall'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra. Gli altri congiunti di caduti in guerra ed i figli degli invalidi di guerra dovranno comprovare la loro qualità mediante un certificato, su carta da bollo da L. 8, del sindaco del Comune di residenza.

La qualifica di partigiano combattente potrà essere provvisoriamente comprovata da attestazione dell'Associazione nazionale partigiani d'Italia rilasciata o vidimata dalla sede centrale, salvo regolarizzazione a seguito del riconoscimento di essa da parte delle commissioni competenti nei modi previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, da farsi prima della nomina.

I cittadini che furono deportati dal nemico dovranno far risultare tale loro qualità mediante attestazione da rilasciarsi, su carta da bollo da L. 8, dal prefetto della provincia in cui il candidato risiede;

i) fotografia recente del concorrente, sulla quale sarà applicata una marca da bollo da L. 8, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio. Detta fotografia non occorre che sia presentata dai candidati che dichiarino nella domanda di essere provvisti di libretto ferroviario personale o di altro documento di identità con fotografia e firma autentica rilasciato da una Amministrazione statale;

l) stato di famiglia, su carta da bollo da L. 8, da presentarsi soltanto dai coniugati, con o senza prole, e dai vedovi con prole;

m) i concorrenti che siano impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato dovranno produrre copia dello stato di servizio rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendono con l'attestazione che siano in attività di servizio.

I concorrenti che siano impiegati non di ruolo o salariati delle Amministrazioni dello Stato dovranno produrre un certificato da rilasciarsi dall'Amministrazione da cui dipendono, da cui risultino l'inizio, la durata e la qualità del servizio prestato.

Art. 5.

I documenti che corredano la domanda dovranno essere muniti delle occorrenti vidimazioni e legalizzazioni, con l'osservanza delle norme sul bollo.

La firma dell'ufficiale dello stato civile deve essere autenticata dal presidente del tribunale o dal pretore; quella del sindaco dal prefetto; quella del segretario della procura dal procuratore della Repubblica. La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal prefetto; quella del medico militare dalla superiore autorità militare; quelle degli altri sanitari dal sindaco, la cui firma deve essere, a sua volta, autenticata dal prefetto. La firma del notaio deve essere autenticata dal presidente del tribunale.

La legalizzazione delle firme non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dalle autorità residenti in Roma.

Sono esenti dalla tassa di bollo i documenti di cui alle lettere *a*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), *l*), quando riguardino persone povere, purchè su ciascun atto sia fatta menzione del relativo certificato di indigenza rilasciato dall'autorità di pubblica sicurezza.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*), *g*) e *l*), non saranno accettati se risultino rilasciati più di tre mesi prima della data del presente decreto.

Sono dispensati dalla presentazione del documento indicato alla lettera *c*), gli italiani non residenti nello Stato italiano; dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *a*), *c*), *d*), *e*), *f*) e *g*), coloro che già

appartengono ad Amministrazioni statali come impiegati di ruolo; dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *c*), *e*) e *g*), i concorrenti che si trovino sotto le armi, purchè vi suppliscano con una dichiarazione dell'autorità militare da cui dipendono, comprovante la loro buona condotta e l'idoneità fisica al posto cui aspirano; dei documenti di cui alle lettere *c*), *e*), *f*) e *g*), gli impiegati non di ruolo in servizio presso il Ministero della pubblica istruzione.

Sono dispensati dal produrre il documento di cui alla lettera *m*) gli impiegati appartenenti a ruoli del personale dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei Provveditorati agli studi, i quali sono tenuti a dichiarare tale loro qualità nella domanda di ammissione al concorso.

Art. 6.

Le domande che perverranno dopo il termine fissato nel precedente art. 3 e che risultino insufficientemente documentate non saranno prese in considerazione.

Non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti per altri concorsi, anche se banditi dal Ministero della pubblica istruzione, salvo che si tratti di concorso per il conferimento di posti nei ruoli del personale dell'Amministrazione centrale o dei Provveditorati agli studi.

L'ammissione al concorso potrà essere negata con decreto non motivato e insindacabile del Ministro per la pubblica istruzione ai sensi dell'art. 1 comma ultimo, del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

L'Amministrazione sceglie insindacabilmente tra i concorrenti quelli ritenuti idonei, formando la graduatoria di merito dei vincitori.

Saranno titoli di preferenza, a parità di altre condizioni l'aver prestato servizio nei Corpi militari o essere figlio di impiegato statale.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176 e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 dicembre 1946

Il Ministro: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *febbraio* 1947
Registro n. 2, *foglio n.* 360. — MAGNASCO

(1498)

Concorso speciale per titoli a cinque posti di inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione, riservato ai reduci.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395 e le successive norme integrative, esecutive ed interpretative;

Veduto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960 e le successive modificazioni;

Veduto il regolamento per il personale dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei Provveditorati agli studi, approvato con regio decreto 15 dicembre 1932, n. 1821;

Veduto il regio decreto 6 giugno 1940, n. 684;

Veduto il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141;

Veduto il decreto Ministeriale 15 dicembre 1941, con cui fu indetto un concorso speciale a nove posti di inserviente in prova nell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e furono accantonati altri dieci posti a favore dei richiamati alle armi;

Veduta la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 26 settembre 1946, con la quale si autorizza a bandire un concorso speciale riservato ai reduci per il conferimento della metà dei predetti posti accantonati;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso speciale, per titoli, a cinque posti di inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione, riservato:

a) a coloro che, possedendo tutti i requisiti necessari per partecipare al concorso speciale originario a nove posti di inserviente in prova nell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione bandito col citato decreto Ministeriale 15 dicembre 1941, si trovavano sotto le armi nel periodo compreso tra la pubblicazione del bando di concorso (28 gennaio 1942) e il termine per la presentazione delle domande (28 aprile 1942), oppure dimostrino, mediante documento rilasciato dalle competenti autorità militari o civili, che per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, non poterono presentare domanda di ammissione al suddetto concorso originario;

b) ai combattenti della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, ai mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, ai partigiani combattenti ed ai reduci dalla prigionia o deportazione.

Al presente concorso non sono ammessi i candidati che abbiano partecipato, senza conseguirvi l'idoneità, al concorso originario.

Art. 2.

Al suddetto concorso possono essere ammessi soltanto coloro che abbiano prestato comunque servizio non di ruolo almeno per il periodo dal 1° gennaio 1940 al 15 dicembre 1941 in qualsiasi Amministrazione dello Stato, nonchè presso istituti, scuole ed enti posti sotto il controllo del Ministero della pubblica istruzione. Essi devono aver superato almeno l'esame di compimento elementare inferiore.

Per l'ammissione al concorso si prescinde dal limite massimo di età.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 12, e corredate di tutti i documenti prescritti, dovranno pervenire al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale degli affari generali e del personale divisione 1ª) entro il termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le domande dovranno essere sottoscritte dai concorrenti, con la indicazione del cognome, del nome, della paternità, del luogo di nascita e del loro preciso recapito e contenere l'elencazione dei singoli documenti allegati.

Nelle domande stesse i concorrenti dovranno dichiarare se abbiano preso parte ad altri concorsi per posti di inserviente nell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione ed eventualmente indicare quali.

I concorrenti che non risiedono in territorio metropolitano ovvero dimostrino di essere in servizio militare avranno la facoltà di presentare, nel termine suddetto la sola domanda, salvo a produrre i documenti non oltre trenta giorni dopo la scadenza del termine di cui sopra.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 16;

b) diploma originale o copia notarile autentica del titolo di studio indicato nel precedente art. 2;

c) certificato, su carta da bollo da L. 8, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano: sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non residenti nello Stato medesimo e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di apposito decreto;

d) certificato, su carta da bollo da L. 8, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause, che, a termine delle vigenti disposizioni ne impediscano il possesso;

e) certificato medico da rilasciarsi, su carta da bollo da L. 8, da un medico provinciale o militare oppure dall'ufficiale sanitario o da un medico condotto del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di costituzione sana e robusta e comunque immune da difetti, imperfezioni o malattie che possano menomarne l'idoneità al servizio.

I candidati invalidi di guerra o per la lotta di liberazione produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dall'articolo 15 del regio decreto medesimo.

L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

f) certificato generale rilasciato, su carta da bollo da L. 24, dal competente ufficio del casellario giudiziale;

g) certificato di regolare condotta morale e civile, da rilasciarsi su carta da bollo da L. 8, dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede da almeno un anno e, nel caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco della precedente residenza entro l'anno;

h) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, se il concorrente abbia prestato servizio militare, oppure, in caso negativo, certificato dell'esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

I candidati ex combattenti dovranno allegare alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare militare la prescritta dichiarazione integrativa attestante la durata del servizio prestato in reparti operanti e le eventuali benemerenze di guerra.

I candidati invalidi di guerra dovranno provare la loro qualità mediante copia del decreto di concessione della pensione o mediante certificato rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra del Ministero del tesoro (modello 69).

Gli orfani di guerra dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato su carta da bollo da L. 8, rilasciato dall'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza agli orfani di guerra. Gli altri congiunti di caduti in guerra e i figli degli invalidi di guerra comproveranno la loro qualità mediante certificato su carta da bollo da L. 8, del sindaco del Comune di residenza.

La qualifica di partigiano combattente potrà essere provvisoriamente comprovata da attestazione dell'Associazione nazionale partigiani di Italia rilasciata o vidimata dalla sede centrale, salvo regolarizzazione a seguito del riconoscimento di essa da parte delle competenti commissioni nei modi previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, da farsi prima della nomina.

I cittadini che furono deportati dal nemico dovranno far risultare tale loro qualità mediante attestazione da rilasciarsi, su carta da bollo da L. 8, dal prefetto della provincia in cui il candidato risiede;

i) fotografia recente del concorrente, sulla quale sarà applicata una marca da bollo da L. 8, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio. Detta fotografia non occorre che sia presentata dai candidati che dichiarino nella domanda di essere provvisti di libretto ferroviario personale o di altro documento di identità con fotografia e firma autentica rilasciato da una Amministrazione statale;

l) stato di famiglia, su carta da bollo da L. 8, da presentarsi soltanto dai coniugati, con o senza prole e dai vedovi con prole;

m) certificato da rilasciarsi dall'Amministrazione alla cui dipendenza fu prestato il servizio non di ruolo, da cui risultino la qualità e la durata del servizio prestato e le mansioni disimpegnate.

L'Amministrazione si riserva di chiedere un rapporto riservato sulle attitudini dimostrate dal concorrente nel disimpegno del servizio e sulla condotta.

Art. 5.

I documenti che corredano la domanda dovranno essere muniti delle occorrenti vidimazioni e legalizzazioni, con l'osservanza delle norme sul bollo.

La firma dell'ufficiale dello stato civile deve essere autenticata dal presidente del tribunale o dal pretore; quella del sindaco dal prefetto; quella del segretario della procura dal procuratore della Repubblica. La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal prefetto; quella del medico militare dalla superiore autorità militare; quella degli altri sanitari dal sindaco, la cui firma deve essere, a sua volta, autenticata dal prefetto. La firma del notaio deve essere autenticata dal presidente del tribunale.

La legalizzazione delle firme non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dalle autorità residenti in Roma.

Sono esenti dalla tassa di bollo i documenti di cui alle lettere *a*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), *l*), quando riguardino persone povere, purchè in ciascun atto sia fatta menzione del relativo certificato di indigenza rilasciato dall'autorità di pubblica sicurezza.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*), *g*) e *l*), non saranno accettati se risultino rilasciati più di tre mesi prima dalla data del presente decreto.

Sono dispensati dalla presentazione del documento indicato alla lettera *c*), gli italiani non residenti nello Stato italiano; dalla presentazione di documenti di cui

alle lettere *c*), *e*) e *g*), i concorrenti che si trovino sotto le armi, purchè vi suppliscano con una dichiarazione dell'autorità militare dalla quale dipendono comprovante la loro buona condotta e l'idoneità fisica al posto cui aspirano; dei documenti di cui alle lettere *c*), *e*), *f*) e *g*), gli impiegati non di ruolo in servizio presso il Ministero della pubblica istruzione.

Art. 6.

Le domande che perverranno dopo il termine fissato nel precedente art. 3 o che risultino insufficientemente documentate non saranno prese in considerazione.

Non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti per altri concorsi anche se banditi dal Ministero della pubblica istruzione salvo che si tratti di concorso per il conferimento di posti nei ruoli del personale dell'Amministrazione centrale o dei Provveditorati agli studi.

L'ammissione al concorso potrà essere negata con decreto non motivato e insindacabile del Ministero della pubblica istruzione, ai sensi dell'art. 1, comma ultimo, del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 7.

L'Amministrazione sceglie insindacabilmente tra i concorrenti quelli ritenuti idonei, formando la graduatoria dei vincitori.

Saranno titoli di preferenza, a parità di altre condizioni l'aver prestato servizio in Corpi militari o essere figlio di impiegato statale.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176 e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 dicembre 1946

Il Ministro: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 febbraio 1947
Registro n. 2, foglio n. 359. — MAGNASCO

(1499)

Concorso speciale per titoli a un posto di agente tecnico in prova nel ruolo del personale tecnico subalterno dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione, riservato ai reduci.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395 e le successive norme integrative, esecutive ed interpretative;

Veduto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960 e le successive modificazioni;

Veduto il regolamento per il personale dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei Provveditorati agli studi, approvato con regio decreto 15 dicembre 1932, n. 1821;

Veduto il regio decreto 6 giugno 1940, n. 684;

Veduto il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141;

Veduto il decreto Ministeriale 15 dicembre 1941, con cui fu indetto un concorso speciale a due posti di agente tecnico in prova nell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e furono accantonati altri tre posti a favore dei richiamati alle armi;

Veduta la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 26 settembre 1946, con la quale si autorizza a bandire un concorso speciale riservato ai reduci per il conferimento della metà dei predetti posti accantonati;

Decreta

Art. 1.

E' indetto un concorso speciale, per titoli, ad un posto di agente tecnico in prova nel ruolo del personale tecnico subalterno dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione, riservato:

a) a coloro che, possedendo tutti i requisiti necessari per partecipare al concorso speciale originario a due posti di agente tecnico in prova nell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione bandito col citato decreto Ministeriale 15 dicembre 1941, si trovavano sotto le armi nel periodo compreso tra la pubblicazione del bando di concorso (28 gennaio 1942) e il termine per la presentazione delle domande (28 aprile 1942) oppure dimostrino, mediante documento rilasciato dalle competenti autorità militare o civile, che per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, non poterono presentare domanda di ammissione al suddetto concorso originario;

b) ai combattenti della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione, ai mutilati e invalidi per la lotta di liberazione, ai partigiani combattenti ed ai reduci dalla prigionia o deportazione.

Al presente concorso non sono ammessi i candidati che abbiano partecipato, senza conseguirvi l'idoneità, al concorso originario.

Art. 2.

Al suddetto concorso possono essere ammessi soltanto coloro che alla data del 1° luglio 1940 erano in servizio di ruolo o comunque non di ruolo in qualsiasi Amministrazione dello Stato, nonchè presso istituti, scuole ed enti posti sotto il controllo del Ministero della pubblica istruzione e che abbiano dato prova di particolare attitudine per le mansioni di autista ed inoltre abbiano dimostrato, a giudizio del Consiglio di amministrazione, capacità, diligenza e buona condotta.

I candidati debbono aver superato almeno l'esame di compimento elementare inferiore ed essere provvisti della patente di abilitazione a condurre autoveicoli.

Per l'ammissione al concorso si prescinde dal limite massimo di età.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 12 e corredate di tutti i documenti prescritti, dovranno pervenire al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale degli affari generali e del personale — divisione 1ª) entro il termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le domande dovranno essere sottoscritte dai concorrenti con l'indicazione del cognome, del nome, della paternità, del luogo di nascita e del loro preciso recapito e contenere la elencazione dei singoli documenti allegati.

Nelle domande stesse i documenti dovranno dichiarare se abbiano preso parte ad altri concorsi per posti di agente tecnico nell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione ed eventualmente indicare quali.

I concorrenti che non risiedono in territorio metropolitano ovvero dimostrino di essere in servizio militare avranno la facoltà di presentare, nel termine suddetto, la sola domanda, salvo a produrre i documenti non oltre trenta giorni dopo la scadenza del termine di cui sopra.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 16;

b) diploma originale, o copia notarile autentica, del titolo di studio indicato nel precedente art. 2 e certificato comprovante il possesso della patente automobilistica;

c) certificato, su carta da bollo da L. 8, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano: sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non residenti nello Stato medesimo e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di apposito decreto;

d) certificato, su carta da bollo da L. 8, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

e) certificato medico da rilasciarsi, su carta da bollo da L. 8. da un medico provinciale o militare oppure dall'ufficiale sanitario o da un medico condotto del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di costituzione sana e robusta e comunque immune da difetti, imperfezioni o malattie che possano menomarne l'idoneità al servizio.

I candidati invalidi di guerra o per la lotta di liberazione produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dall'art. 15 del regio decreto medesimo.

L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

f) certificato generale rilasciato, su carta da bollo da L. 24, dal competente ufficio del casellario giudiziale;

g) certificato di regolare condotta morale e civile, da rilasciarsi su carta da bollo da L. 8, del sindaco del Comune ove l'aspirante risiede almeno da un anno e, nel caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco della precedente residenza entro l'anno;

h) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, se il concorrente abbia prestato servizio militare oppure, in caso negativo, certificato dell'esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

I candidati ex combattenti dovranno allegare alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare militare la prescritta dichiarazione integrativa attestante la durata del servizio prestato in reparti operanti e le eventuali benemerenze di guerra.

I candidati invalidi di guerra dovranno provare la loro qualità mediante copia del decreto di concessione della pensione o mediante certificato rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra del Ministero del tesoro (modello 69).

Gli orfani di guerra dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato, su carta da bollo da L. 8, rilasciato dall'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza agli orfani di guerra. Gli altri congiunti di caduti in guerra e i figli degli invalidi di guerra comproveranno la loro qualità mediante certificato su carta da bollo da L. 8, del sindaco del Comune di residenza.

La qualifica di partigiano combattente potrà essere provvisoriamente comprovata da attestazione dell'Associazione nazionale partigiani d'Italia, rilasciata o vidimata dalla sede centrale, salvo regolarizzazione a seguito del riconoscimento di essa da parte delle competenti commissioni, nei modi previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, da farsi prima della nomina.

I cittadini che furono deportati dal nemico dovranno far risultare tale loro qualità mediante attestazione da rilasciarsi, su carta da bollo da L. 8, dal prefetto della provincia in cui il candidato risiede;

i) fotografia recente del concorrente, sulla quale sarà applicata una marca da bollo da L. 8, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio. Detta fotografia non occorre che sia presentata dai candidati che dichiarino nella domanda di essere provvisti di libretto ferroviario personale o di altro documento di identità con fotografia e firma autentica rilasciato da una Amministrazione statale;

l) stato di famiglia, su carta da bollo da L. 8, da presentarsi soltanto dai coniugati, con o senza prole, e dai vedovi con prole;

m) certificato da rilasciarsi, dall'Amministrazione alle cui dipendenze fu prestato il servizio di ruolo o non di ruolo, da cui risultino la qualità e la durata del servizio prestato e le mansioni disimpegnate.

L'Amministrazione si riserva di chiedere un rapporto riservato sulle attitudini dimostrate dal concorrente nel disimpegno del servizio e sulla condotta.

Art. 5.

I documenti che corredano la domanda dovranno essere muniti delle occorrenti vidimazioni e legalizzazioni, con l'osservanza delle norme sul bollo.

La firma dell'ufficiale dello stato civile deve essere autenticata dal presidente del tribunale o dal pretore; quella del sindaco dal prefetto; quella del segretario della procura dal procuratore della Repubblica. La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal prefetto; quella del medico militare dalla superiore autorità militare; quella degli altri sanitari dal sindaco, la cui firma deve essere, a sua volta, autenticata dal prefetto. La firma del notaio deve essere autenticata dal presidente del tribunale.

La legalizzazione delle firme non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dalle autorità residenti in Roma.

Sono esenti dalla tassa di bollo i documenti di cui alle lettere *a*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), *l*), quando riguardino persone povere, purchè in ciascun atto sia fatta menzione del relativo certificato di indigenza rilasciato dall'autorità di pubblica sicurezza.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*), *g*) e *l*), non saranno accettati se risultino rilasciati più di tre mesi prima della data del presente decreto.

Sono dispensati dalla presentazione del documento indicato alla lettera *c*), gli italiani non residenti nello Stato italiano; dalla presentazione dei documenti di

cui alle lettere *a*), *c*), *d*), *e*), *f*) e *g*), coloro che già appartengono ad Amministrazioni statali come dipendenti di ruolo, i quali debbono invece produrre copia dello stato di servizio civile rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, con l'attestazione che sono in attività di servizio; dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *c*), *e*) e *g*), i concorrenti che si trovino sotto le armi, purchè vi suppliscano con una dichiarazione dell'autorità militare da cui dipendono, comprovante la loro buona condotta e l'idoneità fisica al posto cui aspirano; dei documenti di cui alle lettere *c*), *e*), *f*) e *g*), gli impiegati non di ruolo in servizio presso il Ministero della pubblica istruzione.

Art. 6.

Le domande che perverranno dopo il termine fissato nel precedente art. 3 o che risultino insufficientemente documentate non saranno prese in considerazione.

Non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti per altri concorsi anche se banditi dal Ministero della pubblica istruzione, salvo che si tratti di concorso per il conferimento di posti nei ruoli del personale dell'Amministrazione centrale o dei Provveditorati agli studi.

L'ammissione al concorso potrà essere negata con decreto non motivato e insindacabile del Ministro per la pubblica itruzione, ai sensi dell'art. 1, comma ultimo, del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 7.

L'Amministrazione sceglie insindacabilmente tra i concorrenti quelli ritenuti idonei, formando la graduatoria di merito dei vincitori.

Saranno titoli di preferenza, a parità di altre condizioni, l'aver prestato servizio nei Corpi militari o essere figlio di impiegato statale.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176 e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 dicembre 1946

Il Ministro: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 febbraio 1947
Registro n. 2, foglio n. 358. — MAGNASCO

(1500)

Concorso per esami a cinquantaquattro posti di vice segretario in prova nel ruolo del personale di carriera amministrativa (gruppo A) dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395 e le successive norme integrative, esecutive ed interpretative;

Veduto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960 e le successive modificazioni;

Veduto il regolamento per il personale dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei Provveditorati agli studi, approvato con regio decreto 15 dicembre 1932, n. 1821;

Veduto il regio decreto 9 febbraio 1942, n. 29;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141;

Veduta la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 26 settembre 1946, con la quale si autorizza a bandire un concorso per cinquantaquattro posti di vice segretario in prova nell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione:

Decreta

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a cinquantaquattro posti di vice segretario in prova nel ruolo del personale di carriera amministrativa (gruppo *A*) dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione.

Art. 2.

Per prender parte al suddetto concorso gli aspiranti debbono possedere uno dei seguenti titoli di studio, che abbia valore legale:

laurea in giurisprudenza;
laurea in lettere;
laurea in filosofia;
laurea in scienze politiche, sociali e amministrative.

I concorrenti debbono, alla data del presente decreto, aver compiuto l'età di anni 18 e non superato quella di 35 anni.

Il limite massimo di età è elevato: ad anni 40 per gli aspiranti che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 oppure abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato o in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni di guerra nell'ultimo conflitto, nonchè per i partigiani combattenti e i deportati dai nazi-fascisti; ad anni 44 per i mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, per i decorati al valor militare e coloro che abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

I candidati già colpiti dalle leggi razziali godranno, a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, di una proroga sui sopra indicati limiti massimi di età pari al periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, purchè non superino il 45° anno di età.

I suddetti limiti massimi di età sono aumentati

a) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste dalle disposizioni anzidette, purchè complessivamente non superino 45 anni.

Possono partecipare al concorso senza limite di età i dipendenti civili di ruolo delle Amministrazioni statali ed i dipendenti civili non di ruolo, nonchè i salariati di ruolo e non di ruolo che abbiano prestato almeno cinque anni di lodevole servizio presso l'Amministrazione dello Stato.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 12 e corredate di tutti i documenti prescritti, dovranno pervenire direttamente al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale degli affari generali e del personale divisione I) entro il termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le domande dovranno essere sottoscritte dai concorrenti con l'indicazione del cognome, del nome, della paternità, del luogo di nascita e del loro preciso recapito e contenere la elencazione dei singoli documenti allegati.

Nelle domande stesse i concorrenti dovranno dichiarare se abbiano preso parte ad altri concorsi per posti di vice segretario nell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione ed eventualmente indicare a quali.

I concorrenti che non risiedono in territorio metropolitano ovvero dimostrino di essere in servizio militare avranno la facoltà di presentare, nel termine suddetto, la sola domanda, salvo a produrre i documenti almeno dieci giorni prima dell'inizio delle prove di esame.

E' fatta salva la facoltà ai candidati ammessi alla prova orale di produrre, prima di sostenere detta prova, nuovi documenti che attestino nei loro confronti titoli preferenziali agli effetti della nomina.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 16;

b) diploma originale, o copia notarile autentica, di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2;

c) certificato, su carta da bollo da L. 8, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano: sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non residenti nello Stato medesimo e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di apposito decreto;

d) certificato, su carta da bollo da L. 8, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso:

e) certificato medico da rilasciarsi, su carta da bollo da L. 8, da un medico provinciale o militare oppure dall'ufficiale sanitario o da un medico condotto del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di costituzione sana e robusta e comunque immune da difetti, imperfezioni o malattie che possano menomarne l'idoneità al servizio.

I candidati invalidi di guerra o per la lotta di liberazione produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dall'art. 15 del regio decreto medesimo.

L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

f) certificato generale rilasciato, su carta da bollo da L. 24, dal competente ufficio del casellario giudiziale:

g) certificato di regolare condotta morale e civile, da rilasciarsi su carta da bollo da L. 8, del sindaco del Comune ove l'aspirante risiede almeno da un anno e, nel caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco della precedente residenza entro l'anno;

h) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, se il concorrente abbia prestato servizio militare, oppure, in caso negativo, certificato dell'esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

I candidati ex combattenti sono tenuti ad allegare alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare la prescritta dichiarazione integrativa attestante la durata del servizio prestato in reparti operanti e le eventuali benemerenze di guerra.

I candidati che siano invalidi di guerra dovranno provare la loro qualità mediante copia del decreto di concessione della pensione o mediante certificato rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra del Ministero del tesoro (modello 69).

Gli orfani di guerra dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato, su carta da bollo da L. 8, rilasciato dall'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza agli orfani di guerra. Gli altri congiunti di caduti in guerra e i figli degli invalidi di guerra dovranno comprovare la loro qualità mediante certificato, su carta da bollo da L. 8, del sindaco del Comune di residenza.

La qualifica di partigiano combattente potrà essere provvisoriamente comprovata da attestazione dell'Associazione nazionale partigiani d'Italia, rilasciata o vidimata dalla sede centrale, salvo regolarizzazione a seguito del riconoscimento di essa da parte delle commissioni competenti, nei modi previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, da farsi prima della nomina.

I cittadini che furono deportati dal nemico dovranno far risultare tale loro qualità mediante attestazione da rilasciarsi, su carta da bollo da L. 8, dal prefetto della provincia in cui il candidato risiede;

i) fotografia recente del concorrente, sulla quale sarà applicata una marca da bollo da L. 8, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio. Detta fotografia non occorre che sia presentata dai candidati che dichiarino nella domanda di essere provvisti di libretto ferroviario personale o di altro documento di identità con fotografia e firma autentica rilasciato da una Amministrazione statale;

l) stato di famiglia, su carta da bollo da L. 8, da presentarsi soltanto dai coniugati, con o senza prole, e dai vedovi con prole;

m) i concorrenti che siano impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato dovranno produrre copia dello stato di servizio rilasciata dall'Amministrazione dalla quale dipendono, con l'attestazione che siano in attività di servizio.

I concorrenti che siano impiegati non di ruolo o salariati delle Amministrazioni dello Stato dovranno produrre un certificato da rilasciarsi dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultano l'inizio, la durata e la qualità del servizio prestato.

Art. 5.

I documenti che corredano la domanda dovranno essere muniti delle occorrenti vidimazioni e legalizzazioni, con l'osservanza delle norme sul bollo.

La firma dell'ufficiale dello stato civile deve essere autenticata dal presidente del tribunale o dal pretore: quella del sindaco dal prefetto; quella del segretario della procura dal procuratore della Repubblica. La fir-

ma del medico provinciale deve essere autenticata dal prefetto; quella del medico militare dalla superiore autorità militare; quelle degli altri sanitari dal sindaco, la cui firma deve essere, a sua volta, autenticata dal prefetto. La firma del notaio deve essere autenticata dal presidente del tribunale.

La legalizzazione delle firme non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dalle autorità residenti in Roma.

Sono esenti dalla tassa di bollo i documenti di cui alle lettere *a*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), *l*), quando riguardino persone povere, purchè in ciascun atto sia fatta menzione del relativo certificato di indigenza rilasciato dall'autorità di pubblica sicurezza.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*), *g*) e *l*), non saranno accettati se risultino rilasciati più di tre mesi prima della data del presente decreto.

Sono dispensati dalla presentazione del documento di cui alla lettera *c*), gli italiani non residenti nello Stato italiano; dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *a*), *c*), *d*), *e*), *f*) e *g*), coloro che già appartengano ad Amministrazioni statali come impiegati od insegnanti di ruolo; dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *c*), *e*) e *g*), i concorrenti che si trovano sotto le armi, purchè vi suppliscano con una dichiarazione dell'autorità militare da cui dipendono, comprovante la loro buona condotta e l'idoneità fisica all'impiego cui aspirano; dei documenti di cui alle lettere *c*), *e*), *f*) e *g*), gli impiegati non di ruolo in servizio presso il Ministero della pubblica istruzione.

Sono dispensati dal produrre il documento di cui alla lettera *m*), coloro che appartengano a ruoli del personale dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione o dei Provveditorati agli studi i quali sono tenuti a dichiarare tale loro qualità nella domanda di ammissione al concorso.

Art. 6.

Le domande che perverranno dopo il termine fissato nel precedente art. 3 o che risultino insufficientemente documentate non saranno prese in considerazione.

Non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti per altri concorsi, anche se banditi dal Ministero della pubblica istruzione, salvo che si tratti di concorso per il conferimento di posti nei ruoli del personale dell'Amministrazione centrale o dei Provveditorati agli studi.

L'ammissione al concorso potrà essere negata con decreto non motivato e insindacabile del Ministro per la pubblica istruzione, ai sensi dell'art. 1 comma ultimo, del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Non sono ammessi al concorso coloro che per due volte non abbiano conseguito l'idoneità nell'esame di concorso a posti di vice segretario nell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione.

Art. 7.

L'esame di concorso consterà di tre prove scritte e di una orale, le quali avranno luogo in Roma.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni e nei locali che verranno indicati con apposito avviso, il quale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e nel bollettino ufficiale (parte II) del Ministero della pubblica istruzione.

Le tre prove scritte verteranno su

a) un tema di diritto civile;

b) un tema di diritto amministrativo e di diritto costituzionale;

c) un tema di cultura storica e letteraria.

Ai concorrenti saranno assegnate otto ore per ciascuna prova scritta.

La prova orale avrà per oggetto le seguenti materie

a) diritto civile, diritto amministrativo, diritto costituzionale, diritto sindacale e del lavoro;

b) economia politica, scienza delle finanze, e nozioni di statistica;

c) nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

d) nozioni sulla legislazione concernente le varie materie, di competenza dell'Amministrazione della pubblica istruzione; ordinamento dei vari servizi dell'Amministrazione stessa.

La Commissione giudicatrice avrà facoltà di interrogare i concorrenti sugli argomenti da essi trattati nelle prove scritte.

Art. 8.

La graduatoria dei vincitori del concorso da pubblicarsi nel bollettino ufficiale del Ministero, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176 e successive modificazioni.

Per l'assegnazione di posti agli idonei che risultino invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, agli ex combattenti o deportati e agli orfani di caduti in guerra o nella lotta di liberazione si osserveranno le disposizioni contenute, rispettivamente, nell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni, nell'art. 13 del regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, nella legge 26 luglio 1929, n. 1397, nel regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, nel regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, nella legge 25 settembre 1940, n. 1458, nel regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, e nel decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 dicembre 1946

Il Ministro GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 febbraio 1947
Registro n. 2, foglio n. 357. — MAGNASCO

(1501)

Concorso per titoli a quattordici posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo del personale d'ordine (gruppo C) dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395 le successive norme integrative, esecutive ed interpretative;

Veduto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960 le successive modificazioni:

Veduto il regolamento per il personale dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei Provveditorati agli studi, approvato con regio decreto 15 dicembre 1932, n. 1821:

Veduto il regio decreto 9 febbraio 1942, n. 29:

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141;

Veduta la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 26 settembre 1946, con la quale si autorizza a bandire un concorso per quattordici posti di alunno d'ordine in prova nell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a quattordici posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo del personale d'ordine (gruppo *C*) dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione.

Art. 2.

Per prender parte al suddetto concorso gli aspiranti debbono possedere uno dei seguenti titoli di studio, che abbia valore legale:

licenza di scuola media;

licenza di scuola secondaria di avviamento professionale.

Sono altresì validi i seguenti titoli di studio conseguiti ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici, purchè abbiano valore legale:

ammissione al liceo scientifico, ai corsi superiori dell'istituto tecnico o dell'istituto magistrale o alla IV classe ginnasiale;

licenza tecnica o complementare;

licenza di scuola professionale di secondo grado o dell'VIII classe integrativa.

I concorrenti debbono, alla data del presente decreto, aver compiuto l'età di anni 18 e non superato quella di anni 35.

Il limite massimo di età è elevato: ad anni 40 per gli aspiranti che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 oppure abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato o in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni di guerra nell'ultimo conflitto, nonchè per i partigiani combattenti e i deportati dai nazi-fascisti; ad anni 44 per i mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, per i decorati al valor militare e coloro che abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

I candidati già colpiti dalle leggi razziali godranno, a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, di una proroga sui sopra indicati limiti massimi di età pari al periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, purchè non superino il 45° anno di età.

I suddetti limiti massimi di età sono aumentati:

***a*) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;**

***b*) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.**

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste dalle disposizioni anzidette, purchè complessivamente non superino 45 anni.

Possono partecipare al concorso senza limiti di età i dipendenti civili di ruolo delle Amministrazioni statali ed i dipendenti civili non di ruolo nonchè i salariati di ruolo e non di ruolo che abbiano prestato almeno cinque anni di lodevole servizio presso l'Amministrazione dello Stato.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 12 e corredate da tutti i documenti prescritti, dovranno pervenire direttamente al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale degli affari generali e del personale divisione 1ª) entro il termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le domande dovranno essere sottoscritte dai concorrenti con l'indicazione del cognome, del nome, della paternità, del luogo di nascita e del loro preciso recapito e contenere la elencazione dei singoli documenti allegati.

Nelle domande stesse i concorrenti dovranno dichiarare se abbiano preso parte ad altri concorsi per posti di alunno d'ordine nell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione ed eventualmente indicare a quali.

I concorrenti che non risiedono in territorio metropolitano ovvero dimostrino di essere in servizio militare avranno la facoltà di presentare, nel termine suddetto, la sola domanda, salvo a produrre i documenti non oltre trenta giorni dopo la scadenza del termine di cui sopra.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 16;

b) diploma originale, o copia notarile autentica di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2;

c) certificato, su carta da bollo da L. 8, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano; sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non residenti nello Stato medesimo e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di apposito decreto;

d) certificato, su carta da bollo da L. 8, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

e) certificato medico, da rilasciarsi su carta da bollo da L. 8, da un medico provinciale o militare oppure dall'ufficiale sanitario o da un medico condotto del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di costituzione sana e robusta e comunque immune da difetti, imperfezioni o malattie che possano menomarae l'idoneità al servizio.

I candidati invalidi di guerra o per la lotta di liberazione produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dall'art. 15 del regio decreto medesimo.

L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

f) certificato generale rilasciato, su carta da bollo da L. 24, dal competente ufficio del casellario giudiziale;

g) certificato di regolare condotta morale e civile da rilasciarsi, su carta da bollo da L. 8, dal sindaco del

Comune ove l'aspirante risiede almeno da un anno e, nel caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco della precedente residenza entro l'anno;

h) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, se i concorrente abbia prestato servizio militare, oppure, in caso negativo, certificato dell'esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

I candidati ex combattenti sono tenuti ad allegare alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare militare la prescritta dichiarazione integrativa attestante la durata del servizio prestato in reparti operanti e le eventuali benemerenze di guerra.

I candidati che siano invalidi di guerra dovranno provare la loro qualità mediante copia del decreto di concessione della pensione o mediante certificato rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra del Ministero del tesoro (modello 69).

Gli orfani di guerra dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato, su carta da bollo da L. 8, rilasciato dall'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza agli orfani di guerra. Gli altri congiunti di caduti in guerra e i figli degli invalidi di guerra dovranno comprovare la loro qualità mediante certificato, su carta da bollo da L. 8, del sindaco del Comune di residenza.

La qualità di partigiano combattente potrà essere provvisoriamente comprovata da attestazione dell'Associazione nazionale partigiani d'Italia, rilasciata o vidimata dalla sede centrale, salvo regolarizzazione a seguito del riconoscimento di essa da parte delle commissioni competenti, nei modi previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, da farsi prima della nomina.

I cittadini che furono deportati dal nemico dovranno far risultare tale loro qualità mediante attestazione da rilasciarsi, su carta da bollo da L. 8, dal prefetto della provincia in cui il candidato risiede;

i) fotografia recente del concorrente, sulla quale sarà applicata una marca da bollo da L. 8, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio. Detta fotografia non occorre che sia presentata dai candidati che dichiarino nella domanda di essere provvisti di libretto ferroviario personale o di altro documento di identità con fotografia e firma autentica rilasciato da una Amministrazione statale;

l) stato di famiglia, su carta da bollo da L. 8, da presentarsi soltanto dai coniugati, con o senza prole, e dai vedovi con prole;

m) i concorrenti che siano impiegati di ruolo della Amministrazione dello Stato dovranno produrre copia dello stato di servizio rilasciata dall'Amministrazione dalla quale dipendono, con l'attestazione che sono in attività di servizio.

I concorrenti che siano impiegati non di ruolo o salariati delle Amministrazioni dello Stato dovranno produrre un certificato da rilasciarsi dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino l'inizio, la durata e la qualità del servizio prestato.

Art. 5.

I documenti che corredano la domanda dovranno essere muniti delle occorrenti vidimazioni e lagalizzazioni, con l'osservanza delle norme sul bollo.

La firma dell'ufficiale dello stato civile deve essere autenticata dal presidente del tribunale o dal pretore: quella del sindaco dal prefetto; quella del segretario della procura dal procuratore della Repubblica. La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal prefetto: quella del medico militare dalla superiore autorità militare, quelle degli altri sanitari dal sindaco, la cui firma deve essere, a sua volta, autenticata dal prefetto. La firma del notaio deve essere autenticata dal presidente del tribunale.

La legalizzazione delle firme non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dalle autorità residenti in Roma.

Sono esenti dalla tassa di bollo i documenti di cui alle lettere *a*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), *l*), quando riguardino persone povere, purchè in ciascun atto sia fatta menzione del relativo certificato di indigenza rilasciato dall'autorità di pubblica sicurezza.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*), *g*) e *l*), non saranno accettati se risultino rilasciati più di tre mesi prima della data del presente decreto.

Sono dispensati dalla presentazione del documento di cui alla lettera *c*), gli italiani non residenti nello Stato italiano; dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *a*), *c*), *d*), *e*), *f*) e *g*), coloro che già appartengano ad Amministrazioni statali come impiegati od insegnanti di ruolo; dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *c*), *e*) e *g*), i concorrenti che si trovino sotto le armi, purchè vi suppliscano con una dichiarazione dell'autorità militare da cui dipendono, comprovante la loro buona condotta e l'idoneità fisica all'impiego cui aspirano; dei documenti di cui alle lettere *c*), *e*), *f*) e *g*), gli impiegati non di ruolo in servizio presso il Ministero della pubblica istruzione.

Sono dispensati dal produrre il documento di cui alla lettera *m*), i concorrenti che appartengano ai ruoli del personale dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione o dei Provveditorati agli studi, i quali sono tenuti a dichiarare tale loro qualità nella domanda di ammissione al concorso.

Art. 6.

Le domande che perverranno dopo il termine fissato nel precedente art. 3 o che risultino insufficientemente documentate non saranno prese in considerazione.

Non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti per altri concorsi, anche se banditi dal Ministero della pubblica istruzione, salvo che si tratti di concorso per il conferimento di posti nei ruoli del personale dell'Amministrazione centrale o dei Provveditorati agli studi.

L'ammissione al concorso potrà essere negata con decreto non motivato e insindacabile del Ministro per la pubblica istruzione ai sensi dell'art. 1, comma ultimo, del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Non sono ammessi al concorso coloro che per due volte non abbiano conseguito l'idoneità nell'esame di concorso a posti di alunno d'ordine nell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione.

Art. 7

Le nomine ai posti messi a concorso saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria, con l'osservanza delle norme in vigore.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176 e successive modificazioni.

Per l'assegnazione di posti agli idonei che risultino invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, agli ex combattenti o deportati e agli orfani di caduti in guerra o nella lotta di liberazione, si osserveranno le disposizioni contenute, rispettivamente, nell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni, nell'art. 13 del regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, nella legge 26 luglio 1929, n. 1397, nel regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, nel regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, nella legge 25 settembre 1940, n. 1458, nel regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, e nel decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 dicembre 1946

Il Ministro: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *febbraio* 1947
Registro n. 2, *foglio n.* 366 — MAGNASCO

(1502)

Concorso per titoli a quattordici posti di inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e le successive norme integrative, esecutive, interpretative;

Veduto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e le successive modificazioni;

Veduto il regolamento per il personale dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei Provveditorati agli studi, approvato con regio decreto 15 dicembre 1932, n. 1821;

Veduto il regio decreto 9 febbraio 1942, n. 29;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141;

Veduta la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 26 settembre 1946, con la quale si autorizza a bandire un concorso per quattordici posti di inserviente in prova nella Amministrazione centrale della pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, a quattordici posti di inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione.

Art. 2.

Per prender parte al suddetto concorso gli aspiranti debbono aver superato almeno l'esame di compimento elementare inferiore.

I concorrenti debbono, alla data del presente decreto, aver compiuto l'età di anni 18 e non superato quella di anni 35.

Il limite massimo di età è elevato: ad anni 40 per gli aspiranti che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 oppure abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato o in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni di guerra nell'ultimo conflitto, nonchè per i partigiani combattenti e i deportati dai nazi-fascisti; ad anni 44 per i mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, per i decorati al valor militare e coloro che abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

I candidati già colpiti dalle leggi razziali godranno, a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, di una proroga sui sopra indicati limiti massimi di età pari al periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, purchè non superino il 45° anno di età.

I suddetti limiti massimi di età sono aumentati:

a) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste dalle disposizioni anzidette, purchè complessivamente non superino 45 anni.

Possono partecipare al concorso senza limite di età i dipendenti civili di ruolo delle Amministrazioni statali ed i dipendenti civili non di ruolo, nonchè i salariati di ruolo o non di ruolo che abbiano prestato almeno cinque anni di lodevole servizio presso l'Amministrazione dello Stato.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 12 e corredate da tutti i documenti prescritti, dovranno pervenire direttamente al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale degli affari generali e del personale divisione I) entro il termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le domande dovranno essere sottoscritte dai concorrenti con la indicazione del cognome, del nome, della paternità, del luogo di nascita e del loro preciso recapito e contenere la elencazione dei singoli documenti allegati.

Nelle domande stesse i concorrenti dovranno dichiarare se abbiano preso parte ad altri concorsi per posti di inserviente nell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione ed eventualmente indicare a quali.

I concorrenti che non risiedono in territorio metropolitano ovvero dimostrino di essere in servizio militare avranno la facoltà di presentare, nel termine suddetto, la sola domanda, salvo a produrre i documenti non oltre trenta giorni dopo la scadenza del termine di cui sopra.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti

a) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 16;

b) diploma originale, o copia notarile autentica, del titolo di studio indicato nel precedente art. 2;

c) certificato, su carta da bollo da L. 8, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano; sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non residenti nello Stato medesimo e coloro per i quali tale equipa-

razione sia stata riconosciuta in virtù di apposito decreto;

d) certificato, su carta da bollo da L. 8, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

e) certificato medico, da rilasciarsi, su carta da bollo da L. 8, da un medico provinciale o militare oppure dall'ufficiale sanitario o da un medico condotto del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di costituzione sana e robusta e comunque immune da difetti, imperfezioni o malattie che possano menomarne l'idoneità al servizio.

I candidati invalidi di guerra o per la lotta di liberazione produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dall'art. 15 del regio decreto medesimo.

L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

f) certificato generale rilasciato, su carta da bollo da L. 24, dal competente ufficio del casellario giudiziale;

g) certificato di regolare condotta morale e civile da rilasciarsi, su carta da bollo da L. 8, dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede almeno da un anno e, nel caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco della precedente residenza entro l'anno;

h) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, se il concorrente abbia prestato servizio militare, oppure, in caso negativo, certificato dell'esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

I candidati ex combattenti sono tenuti ad allegare alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare militare la prescritta dichiarazione integrativa attestante la durata del servizio prestato in reparti operanti e le eventuali benemerenze di guerra.

I candidati che siano invalidi di guerra dovranno provare la loro qualità mediante copia del decreto di concessione della pensione o mediante certificato rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra del Ministero del tesoro (modello 69).

Gli orfani di guerra dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato, su carta da bollo da L. 8, rilasciato dall'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza agli orfani di guerra. Gli altri congiunti di caduti in guerra e i figli degli invalidi di guerra dovranno comprovare la loro qualità mediante certificato, su carta da bollo da L. 80, del sindaco del Comune di residenza.

La qualifica di partigiano combattente potrà essere provvisoriamente comprovata da attestazione dell'Associazione nazionale partigiani d'Italia, rilasciata o vidimata dalla sede centrale, salvo regolarizzazione a seguito del riconoscimento di essa da parte delle commissioni competenti, nei modi previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, da farsi prima della nomina.

I cittadini che furono deportati dal nemico dovranno far risultare tale loro qualità mediante attestazione da rilasciarsi, su carta da bollo da L. 8, dal prefetto della provincia in cui il candidato risiede;

i) fotografia recente del concorrente, sulla quale sarà applicata una marca da bollo da L. 8, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio. Detta fotografia non occorre che sia presentata dai candidati che dichiarino nella domanda di essere provvisti di libretto ferroviario personale o di altro documento di identità con fotografia e firma autentica rilasciato da una Amministrazione statale;

l) stato di famiglia, su carta da bollo da L. 8, da presentarsi soltanto dai coniugati, con o senza prole, e dai vedovi con prole;

m) i concorrenti che siano impiegati di ruolo della Amministrazione dello Stato dovranno produrre copia dello stato di servizio rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, con l'attestazione che sono in attività di servizio.

I concorrenti che siano impiegati non di ruolo o salariati dell'Amministrazione dello Stato dovranno produrre un certificato da rilasciarsi dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino l'inizio, la durata e la qualità del servizio prestato.

Art. 5.

I documenti che corredano la domanda dovranno essere muniti delle occorrenti vidimazioni o legalizzazioni, con l'osservanza delle norme sul bollo.

La firma dell'ufficiale dello stato civile deve essere autenticata dal presidente del tribunale o dal pretore; quella del sindaco dal prefetto; quella del segretario della procura dal procuratore della Repubblica. La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal prefetto, quella del medico militare dalla superiore autorità militare, quelle degli altri sanitari dal sindaco, la cui firma deve essere, a sua volta, autenticata dal prefetto. La firma del notaio deve essere autenticata dal presidente del tribunale.

La legalizzazione delle firme non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dalle autorità residenti in Roma.

Sono esenti da tassa di bollo i documenti di cui alle lettere *a*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), *l*), quando riguardino persone povere, purchè in ciascun atto sia fatta menzione del relativo certificato di indigenza rilasciato dall'autorità di pubblica sicurezza.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*), *g*) e *l*), non saranno accettati se risultino rilasciati più di tre mesi prima della data del presente decreto.

Sono dispensati dalla presentazione del documento di cui alla lettera *c*), gli italiani non residenti nello Stato italiano; dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *a*), *c*), *d*), *e*), *f*) e *g*), coloro che già appartengano ad Amministrazioni statali come impiegati di ruolo; dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *c*), *e*) e *g*), i concorrenti che si trovino sotto le armi, purchè vi suppliscano con una dichiarazione dell'autorità militare, comprovante la loro buona condotta e l'idoneità fisica al posto cui aspirano; dei documenti di cui alle lettere *c*), *e*), *f*) e *g*), gli impiegati non di ruolo in servizio presso il Ministero della pubblica istruzione.

Sono dispensati dal produrre il documento di cui alla lettera *m*), i concorrenti che appartengano ai ruoli del personale dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione o dei Provveditorati agli studi, i quali sono tenuti a dichiarare tale loro qualità nelle domande di ammissione al concorso.

Art. 6.

Le domande che perverranno dopo il termine fissato nel precedente art. 3 o che risultino insufficientemente documentate non saranno prese in considerazione.

Non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti per altri concorsi, anche se banditi dal Ministero della pubblica istruzione, salvo che si tratti di concorso per il conferimento di posti nei ruoli del personale dell'Amministrazione centrale o di Provveditorati agli studi.

L'ammissione al concorso potrà essere negata con decreto non motivato e insindacabile del Ministro per la pubblica istruzione ai sensi dell'art. 1, comma ultimo, del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 7.

L'Amministrazione sceglie insindacabilmente tra i concorrenti quelli ritenuti idonei, formando la graduatoria dei vincitori.

Saranno titoli di preferenza, a parità di altre condizioni l'aver prestato servizio nei Corpi militari o essere figlio di impiegato statale.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni.

Per l'assegnazione di posti agli idonei che risultino invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, agli ex combattenti o deportati e agli orfani di caduti in guerra o nella lotta di liberazione, si osserveranno le disposizioni contenute, rispettivamente, nell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312 e successive estensioni, nell'art. 13 del regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, nella legge 26 luglio 1929, n. 1397, nel regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, nel regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, nella legge 25 settembre 1940, n. 1458, nel regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, e nel decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 dicembre 1946

Il Ministro: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *febbraio* 1947
Registro n. 2, *foglio n.* 365. — MAGNASCO

(1503)

Concorso per titoli ad un posto di agente tecnico in prova nel ruolo del personale tecnico subalterno dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395 e le successive norme integrative, esecutive ed interpretative;

Veduto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960 e le successive modificazioni;

Veduto il regolamento per il personale dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei Provveditorati agli studi, approvato con regio decreto 15 dicembre 1932, n. 1821;

Veduto il regio decreto 9 febbraio 1942, n. 29;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141;

Veduta la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 26 settembre 1946, con la quale si autorizza a bandire un concorso per un posto di agente tecnico in prova nella Amministrazione centrale della pubblica istruzione;

Decreta

Art. 1

E' indetto un concorso, per titoli, ad un posto di agente tecnico in prova nel ruolo del personale tecnico subalterno dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione.

Art. 2.

Per prendere parte al suddetto concorso gli aspiranti debbono aver superato almeno l'esame di compimento elementare inferiore e essere provvisti della patente di abilitazione a condurre autoveicoli.

I concorrenti debbono, alla data del presente decreto, aver compiuto l'età di anni 18 e non superato quella di anni 35.

Il limite massimo di età e elevato ad anni 40 per gli aspiranti che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 oppure abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato o in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni di guerra nell'ultimo conflitto, nonchè per i partigiani combattenti e i deportati dai nazi-fascisti; ad anni 44 per i mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, per i decorati al valor militare e coloro che abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

I candidati già colpiti dalle leggi razziali, godranno, a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, di una proroga sui sopra indicati limiti massimi di età pari al periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, purchè non superino il 45° anno di età.

I suddetti limiti massimi di età sono aumentati:

a) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste dalle disposizioni anzidette, purchè complessivamente non superino 45 anni.

Possono partecipare senza limiti di età, al concorso, i dipendenti civili di ruolo delle Amministrazioni statali ed i dipendenti civili non di ruolo, nonchè i salariati di ruolo o non di ruolo, che abbiano prestato almeno cinque anni di lodevole servizio presso l'Amministrazione dello Stato.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 12 e corredate da tutti i documenti prescritti, dovranno pervenire direttamente al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale degli affari generali e del personale — divisione 1ª) entro il termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le domande dovranno essere sottoscritte dai concorrenti con l'indicazione del cognome, del nome, della paternità, del luogo di nascita e del loro preciso recapito e contenere la elencazione dei singoli documenti allegati.

Nelle domande stesse i concorrenti dovranno dichiarare se abbiano preso parte ad altri concorsi per posti di agente tecnico nell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione ed eventualmente indicare a quali.

I concorrenti che non risiedano in territorio metropolitano ovvero dimostrino di essere in servizio militare avranno la facoltà di presentare, nel termine suddetto, la sola domanda, salvo a produrre i documenti non oltre trenta giorni dopo la scadenza del termine di cui sopra.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 16;

b) diploma originale, o copia notarile autentica, del titolo di studio indicato nel precedente art. 2 e certificato comprovante il possesso della patente automobilistica;

c) certificato, su carta da bollo da L. 8, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non residenti nello Stato medesimo e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di apposito decreto;

d) certificato, su carta da bollo da L. 8, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

e) certificato medico, da rilasciarsi su carta da bollo da L. 8, da un medico provinciale o militare oppure dall'ufficiale sanitario o da un medico condotto del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di costituzione sana e robusta e comunque immune da difetti, imperfezioni o malattie che possano menomarne l'idoneità al servizio.

I candidati invalidi di guerra o per la lotta di liberazione produrranno il certificato da rilasciarsi dalla autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dall'art 15 del regio decreto medesimo.

L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

f) certificato generale rilasciato, su carta da bollo da L. 24, dal competente ufficio del casellario giudiziale;

g) certificato di regolare condotta morale e civile da rilasciarsi, su carta da bollo da L. 8, dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede almeno da un anno e, nel caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco della precedente residenza entro l'anno;

h) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, se il concorrente abbia prestato servizio militare, oppure, in caso negativo, certificato dell'esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

I candidati ex combattenti sono tenuti ad allegare alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare militare la prescritta dichiarazione integrativa attestante la durata del servizio prestato in reparti operanti e le eventuali benemerenze di guerra.

I candidati che siano invalidi di guerra dovranno provare la loro qualità mediante copia del decreto di concessione della pensione o mediante certificato rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra del Ministero del tesoro (modello 69).

Gli orfani di guerra dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato, su carta da bollo da L. 8, rilasciato dall'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza agli orfani di guerra. Gli altri congiunti di caduti in guerra e i figli degli invalidi di guerra dovranno comprovare la loro qualità mediante certificato, su carta da bollo da L. 8, del sindaco del Comune di residenza.

La qualifica di partigiano combattente potrà essere provvisoriamente comprovata da attestazione dell'Associazione nazionale partigiani d'Italia, rilasciata o vidimata dalla sede centrale, salvo regolarizzazione a seguito del riconoscimento di essa da parte delle commissioni competenti, nei modi previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, da farsi prima della nomina.

I cittadini che furono deportati dal nemico dovranno far risultare tale loro qualità mediante attestazione da rilasciarsi su carta da bollo da L. 8, dal prefetto della provincia in cui il candidato risiede;

i) fotografia recente del concorrente, sulla quale sarà applicata una marca da bollo da L. 8, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio. Detta fotografia non occorre che sia presentata dai candidati che dichiarino nella domanda di essere provvisti di libretto ferroviario personale o di altro documento di identità con fotografia e firma autentica rilasciata da una Amministrazione statale;

l) stato di famiglia, su carta da bollo da L. 8, da presentarsi soltanto dai coniugati, con o senza prole, e dai vedovi con prole;

m) i concorrenti che siano impiegati di ruolo della Amministrazione dello Stato dovranno produrre copia dello stato di servizio rilasciata dall'Amministrazione dalla quale dipendono, con l'attestazione che sono in attività di servizio.

I concorrenti che siano impiegati non di ruolo o salariati dell'Amministrazione dello Stato dovranno produrre un certificato da rilasciarsi dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino l'inizio, la durata e la qualità del servizio prestato.

Art. 5.

I documenti che corredano la domanda dovranno essere muniti delle occorrenti vidimazioni e legalizzazioni, con l'osservanza delle norme sul bollo.

La firma dell'ufficiale dello stato civile deve essere autenticata dal presidente del tribunale o dal pretore; quella del sindaco dal prefetto; quella del segretario della procura dal procuratore della Repubblica. La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal prefetto, quella del medico militare dalla superiore autorità militare, quella degli altri sanitari dal sindaco, la cui firma deve essere, a sua volta, autenticata dal prefetto. La firma del notaio deve essere autenticata dal presidente del tribunale.

La legalizzazione delle firme non occorrono per i certificati rilasciati e vidimati dalle autorità residenti in Roma.

Sono esenti dalla tassa di bollo i documenti di cui alle lettere *a*), *c*), *d*), *e*), *g*), *l*), quando riguardino per-

sone povere, purchè in ciascun atto sia fatta menzione del relativo certificato di indigenza rilasciato dall'autorità di pubblica sicurezza.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*), *g*) e *l*), non saranno accettati se risultino rilasciati più di tre mesi prima della data del presente decreto.

Sono dispensati dalla presentazione del documento di cui alla lettera *c*), gli italiani non residenti nello Stato italiano; dalla presentazione dei documenti di alle lettere *a*), *c*), *d*), *e*), *f*) e *g*), coloro che già appartengano ad Amministrazioni statali come impiegati di ruolo; dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *c*), *e*) e *g*), i concorrenti che si trovino sotto le armi, purchè vi suppliscano con una dichiarazione dell'autorità militare da cui dipendono, comprovante la loro buona condotta e l'idoneità fisica per il posto cui aspirano; dei documenti di cui alle lettere *c*), *e*), *f*) e *g*), gli impiegati non di ruolo in servizio presso il Ministero della pubblica istruzione.

Sono dispensati dal produrre il documento richiesto alla lettera *m*), i concorrenti che appartengano al ruolo del personale dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione o dei Provveditorati agli studi, i quali sono tenuti a dichiarare tale loro qualità nella domanda di ammissione al concorso.

Art. 6.

Le domande che perverranno dopo il termine fissato nel precedente art. 3 o che risultino insufficientemente documentate non saranno prese in considerazione.

Non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti per altri concorsi, anche se banditi dal Ministero della pubblica istruzione, salvo che si tratti di concorso per il conferimento di posti nei ruoli del personale dell'Amministrazione centrale o dei Provveditorati agli studi.

L'ammissione al concorso potrà essere negata con decreto non motivato e insindacabile del Ministro per la pubblica istruzione ai sensi dell'art. 1, comma ultimo, del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 7.

L'Amministrazione sceglie insindacabilmente tra i concorrenti quelli ritenuti idonei, formando la graduatoria dei vincitori.

Saranno titoli di preferenza, a parità di altre condizioni, l'aver prestato servizio nei corsi militari o essere figlio di impiegato statale.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni.

Per l'assegnazione di posti agli idonei che risultino invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, agli ex combattenti o deportati e agli orfani di caduti in guerra o nella lotta di liberazione si osserveranno le disposizioni contenute, rispettivamente, nell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni, nell'art. 13 del regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, nella legge 26 luglio 1929, n. 1397 e nel regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, nel regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, nella legge 25 settembre 1940, n. 1458, nel regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, e nel decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 dicembre 1946

Il Ministro: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 febbraio 1947
Registro n. 2, foglio n. 364 — MAGNASCO

(1504)

Concorso per esami a sei posti di vice segretario in prova nel ruolo del personale di carriera amministrativa (gruppo A) dei Provveditorati agli studi, riservato ai reduci.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395 e le successive norme integrative, esecutive ed interpretative;

Veduto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960 e le successive modificazioni;

Veduto il regolamento per il personale dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei Provveditorati agli studi, approvato con regio decreto 15 dicembre 1932, n. 1821;

Veduta la legge 6 luglio 1940, n. 900;

Veduto il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27;

Veduto il regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141;

Veduto il regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 435;

Veduto il decreto Ministeriale 28 maggio 1941 (*Gazzetta Ufficiale* n. 169 del 19 luglio 1941), con il quale fu indetto un concorso per esami a dodici posti di vice segretario in prova nel ruolo del personale di carriera amministrativa (gruppo *A*) dei Provveditorati agli studi, e furono riservati tredici posti, della stessa qualifica, ruolo e gruppo, a favore dei richiamati alle armi;

Veduta la lettera n. 81183-12106.2.12.8-1.3.1 in data 25 settembre 1946 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con la quale è autorizzato un concorso riservato ai reduci per il conferimento di sei dei posti come sopra accantonati;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a sei posti di vice segretario in prova nel ruolo del personale di carriera amministrativa (gruppo *A*) dei Provveditorati agli studi, riservato:

a) ai combattenti della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione; ai mutilati ed agli invalidi per la lotta di liberazione; ai partigiani combattenti ed ai reduci dalla prigionia o dalla deportazione;

b) a coloro che, per essersi trovati sotto le armi o comunque per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, non abbiano potuto partecipare al concorso originario indetto con il citato decreto Ministeriale 29 maggio 1941 o raggiungere la sede di esami.

Coloro i quali per essere stati alle armi, o per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, non abbiano potuto presentare domanda di ammissione al concorso originario, o raggiungere la sede di esami, per parte-

cipare al presente concorso debbono comprovare di essersi effettivamente trovati nelle suddette condizioni e, inoltre, debbono comprovare che possedevano, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande per partecipare al detto concorso originario (cioè, al 17 ottobre 1941), tutti i requisiti necessari per parteciparvi, requisiti che, all'infuori dell'età, debbono tuttora possedere.

Coloro che, in precedenti concorsi a posti di vice segretario in prova nel ruolo del personale di carriera amministrativa dei Provveditorati agli studi, abbiano ottenuto l'ammissione alla prova orale, e comprovino, mediante dichiarazione della competente autorità militare o civile, di non averla potuta sostenere perchè sotto le armi o perchè non hanno potuto raggiungere la sede di esame per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, potranno chiedere di sostenere la prova orale del presente concorso.

Per i concorrenti di cui alla lettera *a*) del presente articolo 1, il requisito della età — di cui al seguente art. 2 — deve essere posseduto alla data del presente decreto; per i concorrenti di cui alla lettera *b*), invece, tale requisito doveva essere posseduto alla data del 28 maggio 1941.

Parimenti, per quanto riguarda gli aumenti del limite di età in relazione allo stato di coniugato ed al numero dei figli di cui al successivo art. 2 citato, si fa riferimento:

per i candidati di cui alla lettera *a*) del presente art. 1, alla situazione della loro famiglia alla data di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al presente concorso;

per i candidati di cui alla lettera *b*) del presente art. 1, alla situazione della loro famiglia alla data del 17 ottobre 1941 (di cui sopra).

Art. 2.

Al suddetto concorso possono prendere parte coloro che siano muniti di diploma di laurea in giurisprudenza, o in lettere, o in filosofia, o in scienze politiche sociali e amministrative, conseguito in una università dello Stato oppure nell'Istituto superiore di scienze sociali e politiche « Cesare Alfieri » di Firenze.

I concorrenti devono aver compiuto l'età di anni diciotto e non superato quella di anni trentacinque (trenta per i candidati di cui all'art. 1, lettera *b*).

Tale limite è elevato di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nella guerra 1915-1918 od in Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra nell'ultimo conflitto, nonchè per coloro che abbiano fatto parte di bande armate o partecipato ad azioni di guerra contro i nazi-fascisti posteriormente all'8 settembre 1943 e per i cittadini deportati dal nemico.

Il limite massimo di età per la partecipazione al concorso è elevato di nove anni per coloro che rivestano la qualità di mutilati od invalidi di guerra o di mutilati od invalidi per la lotta di liberazione, nonchè per coloro che siano stati decorati al valor militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

I candidati già colpiti dalle leggi razziali godranno, a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, di una proroga sui sopraindicati limiti massimi di età, pari al periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, purchè, giusta quanto stabilisce l'art. 1 del decreto luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, non si superi il 45° anno di età.

I suddetti limiti di età sono aumentati:

c) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati;

d) di un anno per ogni figlio vivente.

L'elevazione di cui alla lettera *c*) si cumula con quella di cui alla lettera *d*), ed entrambe con quelle previste dalle disposizioni anzidette, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Si prescinde dal limite massimo di età in confronto degli aspiranti che alla data del presente bando di concorso già rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo.

Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei confronti del personale civile non di ruolo comunque denominato, e del personale salariato di ruolo e non di ruolo, purchè presti lodevole servizio da almeno cinque anni presso le Amministrazioni dello Stato, anche se con ordinamento autonomo.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 12, e corredate di tutti i documenti prescritti, dovranno pervenire direttamente al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale degli affari generali e del personale divisione II) entro il termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Salvo il disposto dei due ultimi comma del presente articolo, nessun documento dovrà essere trasmesso separatamente dalla domanda di ammissione.

La domanda dovrà essere sottoscritta dal concorrente con la indicazione del cognome, del nome, della paternità, del luogo di nascita e del preciso recapito, e contenere l'elencazione dei singoli documenti allegati, nonchè la dichiarazione che il concorrente stesso è disposto a raggiungere, all'atto della eventuale nomina, qualsiasi residenza.

Nella domanda il concorrente dovrà dichiarare se abbia preso parte a precedenti concorsi per posti di vice segretario nei Provveditorati agli studi ed eventualmente indicare a quali.

E' data facoltà ai candidati ammessi alle prove orali di produrre, prima di sostenere dette prove, i documenti che attestino, nei loro confronti, nuovi titoli preferenziali agli effetti della nomina al posto cui aspirano purchè acquisiti nel termine di cui al comma primo.

I concorrenti attualmente alle armi, oppure che risiedano in territorio non metropolitano, potranno essere ammessi al concorso anche se entro il termine fissato nel comma primo abbiano fatto pervenire la sola domanda a questo Ministero, salvo a corredarla dei relativi documenti almeno dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte.

Art. 4.

A corredo delle domande, devono essere allegati i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 16;

b) diploma originale, o copia notarile autentica su carta da bollo, di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2;

c) certificato, su carta da bollo da L. 8, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano.

Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non residenti nello Stato medesimo e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto;

d) certificato su carta da bollo da L. 8, da rilasciarsi dal competente ufficio comunale, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

e) certificato, su carta da bollo da L. 8, da rilasciarsi da un medico provinciale o militare, od anche dall'ufficiale sanitario o da un medico condotto del Comune di residenza, dal quale risulti che il concorrente è di costituzione sana e robusta e comunque immune da difetti, imperfezioni o malattie che possano menomarne l'idoneità al servizio.

I candidati invalidi di guerra o per la lotta di liberazione produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

f) certificato generale, su carta da bollo da L. 24, da rilasciarsi dal competente ufficio del casellario giudiziale;

g) certificato, su carta bollata da L. 8, di regolare condotta civile e morale, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede da almeno un anno; e, in caso di residenza per un tempo minore, altri certificati dei sindaci dei Comuni dove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

h) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa), con l'annotazione delle eventuali benemerenze di guerra, regolarizzata con marca da bollo da L. 16.

I candidati ex combattenti produrranno, inoltre, la prescritta dichiarazione integrativa comprovante i servizi resi in reparti operanti, nonchè, in originale o in copia autentica notarile, i decreti di concessione di eventuali decorazioni al valore militare o della croce al merito di guerra.

I candidati invalidi di guerra dovranno provare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione, o mediante uno dei certificati mod. 69, rilasciati dalla Direzione generale delle pensioni di guerra; ovvero, in mancanza, mediante attestazione rilasciata dalla rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e sottoposta alla vidimazione della sede centrale dell'Opera stessa, purchè in essa siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani di guerra e i figli di invalidi di guerra dovranno dimostrare la loro qualità; i primi mediante certificato su carta da bollo da L. 8, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto; gli altri con la esibizione della dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra al nome del padre del candidato, oppure con un certificato, in carta da bollo da L. 8, del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile.

Coloro che abbiano fatto parte di bande armate ed abbiano partecipato ad azioni di guerra contro i nazifascisti posteriormente all'8 settembre 1943, per usufruire dei benefici di cui all'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, dovranno esibire apposito documento rilasciato dalla competente autorità. Presenteranno, pertanto, provvisoriamente una attestazione della Associazione nazionale partigiani d'Italia (rilasciata o convalidata dalla sede centrale); salvo a presentare — prima della emanazione del decreto Ministeriale di approvazione delle graduatorie — un ulteriore documento definitivo a seguito del riconoscimento della qualifica di partigiano combattente da parte della commissione competente nei modi previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

I cittadini deportati dal nemico dovranno dimostrare tale qualità mediante certificato su carta bollata da L. 8, da farsi rilasciare dal prefetto della provincia di residenza.

I candidati che non abbiano prestato servizio militare presenteranno, invece, certificato dell'esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

i) fotografia recente del concorrente, apposta su carta da bollo da L. 8, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio, a meno che il concorrente sia provvisto di libretto ferroviario personale o di altro documento di identità con fotografia e firma autentica rilasciato da un'Amministrazione statale (nel qual caso dovrà farsene dichiarazione nella domanda, precisando l'Amministrazione; nonchè il tipo, la data di rilascio, ed il numero del documento);

l) stato di famiglia su carta bollata da L. 8, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove il candidato ha il suo domicilio. Dovrà essere prodotto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

m) copia dello stato di servizio civile, regolarizzata con marca da bollo da L. 16, autenticata dall'Amministrazione centrale competente, con l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio, e con l'attestazione che il candidato è in attività di servizio, rilasciata in data non anteriore a quella del presente decreto. Dovrà essere presentata, obbligatoriamente, da tutti i candidati che siano impiegati od agenti di ruolo alla dipendenza di una Amministrazione dello Stato. Coloro che appartengano ai ruoli del personale dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione o dei Provveditorati agli studi, sono, invece, tenuti soltanto a farne espressa dichiarazione nella istanza di ammissione al concorso;

n) certificato, su carta da bollo da L. 8, rilasciato dalla Amministrazione centrale competente in data non anteriore a quella del presente decreto, da cui risulti l'attestazione che il candidato è in attività di servizio, gli estremi della autorizzazione alla assunzione in servizio, la data di inizio, la durata e la natura del servizio stesso, come pure se questo sia stato tutto, oppure no, prestato in modo lodevole. Dovrà essere presentato, obbligatoriamente, da tutti i candidati che facciano parte del personale civile non di ruolo comunque deno-

minato dipendente dalle Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, o del personale salariato di ruolo o non di ruolo dipendente dalle Amministrazioni stesse. Il personale avventizio dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione o dei Provveditorati agli studi è, invece, tenuto soltanto a farne espressa dichiarazione nella istanza di ammissione al concorso.

Art. 5.

I documenti che corredano la domanda dovranno essere muniti delle occorrenti vidimazioni e legalizzazioni, con l'osservanza delle norme sul bollo.

La firma dell'ufficiale dello stato civile deve essere autenticata dal presidente del tribunale o dal pretore; quella del sindaco dal prefetto; quella del segretario della procura dal procuratore della Repubblica; quella del medico provinciale dal prefetto; quella del medico militare dalla superiore autorità militare; quella degli altri sanitari dal sindaco, la cui firma deve essere, a sua volta, autenticata dal prefetto; quella del notaio dal presidente del tribunale o dal pretore.

La legalizzazione delle firme da parte del presidente del tribunale o del prefetto non occorre per i documenti rilasciati o vidimati dalle autorità residenti in Roma.

Tutti i concorrenti, a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra, ecc.), hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta bollata.

Solo quelli dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera l'estratto dell'atto di nascita, ed i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, generale del casellario giudiziale, di buona condotta, e medico, nonchè eventualmente lo stato di famiglia, nel contesto di ciascuno dei quali sia fatta risultare la povertà del concorrente mediante citazione del relativo attestato della autorità di pubblica sicurezza.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*), *g*) ed *h*) non saranno accettati se risultino rilasciati più di tre mesi prima della data del presente decreto.

Lo stato di famiglia non sarà accettato se risulti rilasciato in data anteriore: a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, per i candidati di cui alla lettera *a*) del precedente art. 1; a quella del 17 ottobre 1941, per i candidati di cui alla lettera *b*) dell'articolo stesso.

Sono dispensati dalla presentazione dei documenti indicati alle lettere *a*), *c*), *d*), *e*), *f*) e *g*), i candidati di cui alla lettera *m*) del precedente art. 4.

Sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *c*), *e*), *f*) e *g*), gli impiegati non di ruolo in servizio presso il Ministero della pubblica istruzione.

Sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *c*), *e*), e *g*), i candidati che, oltre al documento di cui alla lettera *h*), presentino un certificato, esteso su carta da bollo da L. 8, rilasciato, in data non anteriore a quella del presente decreto, dal comando del Corpo al quale appartengano, da cui risulti la posizione di attività di servizio militare nelle Forze armate dello Stato, la buona condotta, e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 6.

Le domande che perverranno dopo il termine fissato nel precedente art. 3 o che risultino insufficientemente documentate non saranno prese in considerazione.

Non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti per altri concorsi, anche se banditi dal Ministero della pubblica istruzione, salvo che si tratti di concorsi per il conferimento di posti nei ruoli del personale dell'Amministrazione centrale o dei Provveditorati agli studi.

L'ammissione al concorso potrà essere negata con decreto Ministeriale, non motivato e insindacabile, ai sensi dell'art. 1, comma ultimo, del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Non sono ammessi al concorso coloro che per due volte non abbiano conseguito l'idoneità nell'esame di concorso a posti di vice segretario nei Provveditorati agli studi. Sono parimenti esclusi dal presente concorso coloro che abbiano partecipato al concorso originario indetto con il citato decreto Ministeriale 28 maggio 1941 senza conseguirvi l'idoneità.

Art. 7.

L'esame di concorso consterà di tre prove scritte e di una prova orale, le quali avranno luogo in Roma.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni e nei locali che verranno indicati con apposito avviso, il quale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel bollettino ufficiale (parte II) del Ministero della pubblica istruzione e nell'albo del Ministero stesso.

Le tre prove scritte verteranno:

a) su un tema di diritto civile;

b) su un tema di diritto amministrativo e di diritto costituzionale;

c) su un tema di cultura storica e letteraria.

Ai concorrenti saranno assegnate otto ore per ciascuna prova scritta.

La prova orale avrà per oggetto le seguenti materie:

a) diritto civile, diritto amministrativo, diritto costituzionale e nozioni di diritto sindacale e del lavoro;

b) economia politica, scienza delle finanze e nozioni di statistica;

c) nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

d) nozioni sulla legislazione concernente le varie materie di competenza dell'Amministrazione della pubblica istruzione, nonchè l'ordinamento dei vari servizi dell'Amministrazione stessa.

La Commissione giudicatrice avrà facoltà di interrogare i concorrenti sugli argomenti da essi trattati nelle prove scritte.

Art. 8.

La graduatoria dei vincitori del concorso, da pubblicarsi nel bollettino ufficiale del Ministero, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176 e successive integrazioni.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 gennaio 1947

Il Ministro: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 marzo 1947
Registro n. 4, foglio n. 135

(1505)

Concorso per esami a nove posti di vice ragioniere in prova nel ruolo dei personale di carriera di ragioneria (gruppo B) dei Provveditorati agli studi, riservato ai reduci.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395 e le successive norme integrative, esecutive ed interpretative;

Veduto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960 e le successive modificazioni;

Veduto il regolamento per il personale dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei Provveditorati agli studi, approvato con regio decreto 15 dicembre 1932, n. 1821;

Veduta la legge 6 luglio 1940, n. 900;

Veduto il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27;

Veduto il regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141;

Veduto il regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 435;

Veduto il decreto Ministeriale 28 maggio 1941 (*Gazzetta Ufficiale* n. 169 del 19 luglio 1941), con il quale fu indetto un concorso per esami a diciotto posti di vice ragioniere in prova nel ruolo del personale di carriera di ragioneria (gruppo *B*) dei Provveditorati agli studi, e furono riservati diciotto posti, della stessa qualifica, ruolo e gruppo, a favore dei richiamati alle armi;

Veduta la lettera n. 81183-12106.2.12.8-1.3.1 in data 25 settembre 1946 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con la quale è autorizzato un concorso riservato ai reduci per il conferimento di nove dei posti come sopra accantonati;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a nove posti di vice ragioniere in prova nel ruolo del personale di carriera di ragioneria (gruppo *B*) dei Provveditorati agli studi, riservato:

a) ai combattenti della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione; ai mutilati ed agli invalidi per la lotta di liberazione; ai partigiani combattenti ed ai reduci dalla prigionia o dalla deportazione;

b) a coloro che, per essersi trovati sotto le armi o comunque per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, non abbiano potuto partecipare al concorso originario indetto con il citato decreto Ministeriale 28 maggio 1941 o raggiungere la sede di esami.

Coloro i quali, per essere stati alle armi, o per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, non abbiano potuto presentare domanda di ammissione al concorso originario o raggiungere la sede di esami, per partecipare al presente concorso debbono comprovare di essersi effettivamente trovati nelle suddette condizioni e, inoltre, debbono comprovare che possedevano, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande per partecipare al detto concorso originario (cioè, al 17 ottobre 1941), tutti i requisiti necessari per parteciparvi, requisiti che, all'infuori dell'età, debbono tuttora possedere.

Coloro che, in precedenti concorsi a posti di vice ragioniere in prova nel ruolo del personale di carriera di ragioneria dei Provveditorati agli studi, abbiano ottenuto l'ammissione alla prova orale, e comprovino, mediante dichiarazione della competente autorità militare o civile, di non averla potuto sostenere perchè sotto le armi o perchè non hanno potuto raggiungere la sede di esami per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, potranno chiedere di sostenere la prova orale del presente concorso.

Per i concorrenti di cui alla lettera *a*) del presente art. 1, il requisito della età — di cui al seguente articolo 2 — deve essere posseduto alla data del presente decreto; per i concorrenti di cui alla lettera *b*), invece, tale requisito doveva essere posseduto alla data del 23 maggio 1941.

Parimenti, per quanto riguarda gli aumenti del limite di età in relazione allo stato di coniugato ed al numero dei figli di cui al successivo art. 2 citato, si fa riferimento:

per i candidati di cui alla lettera *a*) del presente art. 1, alla situazione della loro famiglia alla data di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al presente concorso;

per i candidati di cui alla lettera *b*) del presente art. 1, alla situazione della loro famiglia alla data del 17 ottobre 1941 (di cui sopra).

Art. 2.

Al suddetto concorso possono prendere parte coloro che siano muniti del diploma di ragioniere e perito commerciale oppure di titolo di studio corrispondente ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici, conseguito in un istituto governativo o pareggiato.

I concorrenti devono aver compiuto l'età di anni diciotto e non superato quella di anni trentacinque (trenta per i candidati di cui all'art. 1, lettera *b*).

Tale limite è elevato di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nella guerra 1915-18 od in Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra nell'ultimo conflitto, nonchè per coloro che abbiano fatto parte di bande armate o partecipato ad azioni di guerra contro i nazi-fascisti posteriormente all'8 settembre 1943 e per i cittadini deportati dal nemico.

Il limite massimo di età per la partecipazione al concorso è elevato di nove anni per coloro che rivestano la qualità di mutilati od invalidi di guerra o di mutilati od invalidi per la lotta di liberazione, nonchè per coloro che siano stati decorati al valor militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

I candidati già colpiti dalle leggi razziali godranno, a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, di una proroga sui sopraindicati limiti massimi di età, pari al periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, purchè, giusta quanto stabilisce l'art. 1 del decreto luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, non si superi il 45° anno di età.

I suddetti limiti di età sono aumentati:

c) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati;

d) di un anno per ogni figlio vivente.

L'elevazione di cui alla lettera *c*) si cumula con quella di cui alla lettera *d*), ed entrambe con quelle previste dalle disposizioni anzidette, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Si prescinde dal limite massimo di età in confronto degli aspiranti che alla data del presente bando di concorso già rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo.

Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei confronti del personale civile non di ruolo comunque denominato, e del personale salariato di ruolo e non di ruolo, purchè presti lodevole servizio da almeno cinque anni presso le Amministrazioni dello Stato, anche se con ordinamento autonomo.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 12, e corredate di tutti i documenti prescritti, dovranno pervenire direttamente al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione II) entro il termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Salvo il disposto dei due ultimi comma del presente articolo, nessun documento dovrà essere trasmesso separatamente dalla domanda di ammissione.

La domanda dovrà essere sottoscritta dal concorrente con la indicazione del cognome, del nome, della paternità, del luogo di nascita e del preciso recapito, e contenere l'elencazione dei singoli documenti allegati, nonchè la dichiarazione che il concorrente stesso è disposto a raggiungere, all'atto della eventuale nomina, qualsiasi residenza.

Nella domanda il concorrente dovrà dichiarare se abbia preso parte a precedenti concorsi per posti di vice ragioniere nei Provveditorati agli studi ed eventualmente indicare a quali.

E' data facoltà ai candidati ammessi alle prove orali di produrre, prima di sostenere dette prove, i documenti che attestino, nei loro confronti, nuovi titoli preferenziali agli effetti della nomina al posto cui aspirano purchè acquisiti nel termine di cui al comma primo.

I concorrenti attualmente alle armi, oppure che risiedano in territorio non metropolitano, potranno essere ammessi al concorso anche se entro il termine fissato nel comma primo abbiano fatto pervenire la sola domanda a questo Ministero, salvo a corredarla dei relativi documenti almeno dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte.

Art. 4.

A corredo delle domande, devono essere allegati i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 16;

b) diploma originale, o copia notarile autentica su carta da bollo, del titolo di studio indicato nel precedente art. 2;

c) certificato, su carta da bollo da L. 8, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano.

Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non residenti nello Stato medesimo e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto;

d) certificato su carta da bollo da L. 8, da rilasciarsi dal competente ufficio comunale, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

e) certificato, su carta da bollo da L. 8, da rilasciarsi da un medico provinciale o militare, od anche dall'ufficiale sanitario o da un medico condotto del Comune di residenza, dal quale risulti che il concorrente è di costituzione sana e robusta e comunque immune da difetti, imperfezioni o malattie che possano menomarne l'idoneità al servizio.

I candidati invalidi di guerra o per la lotta di liberazione produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

f) certificato generale, su carta da bollo da L. 24, da rilasciarsi dal competente ufficio del casellario giudiziale;

g) certificato, su carta bollata da L. 8, di regolare condotta civile e morale, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede da almeno un anno; e, in caso di residenza per un tempo minore, altri certificati dei sindaci dei Comuni dove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

h) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), con l'annotazione delle eventuali benemerenze di guerra, regolarizzata con marca da bollo da L. 16.

I candidati ex combattenti produrranno, inoltre, la prescritta dichiarazione integrativa comprovante i servizi resi in reparti operanti, nonchè, in originale o in copia autentica notarile, i decreti di concessione di eventuali decorazioni al valore militare o della croce al merito di guerra.

I candidati invalidi di guerra dovranno provare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione; o mediante uno dei certificati modello 69, rilasciati dalla Direzione generale delle pensioni di guerra; ovvero, in mancanza, mediante attestazione rilasciata dalla rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e sottoposta alla vidimazione della sede centrale dell'Opera stessa, purchè in essa siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani di guerra e i figli di invalidi di guerra dovranno dimostrare la loro qualità: i primi mediante certificato su carta da bollo da L. 8, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto; gli altri con la esibizione della dichiarazione modello 69 rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra al nome del padre del candidato, oppure con un certificato, in carta da bollo da L. 8, del sindaco del Comune di residenza sulla con-

forme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile.

Coloro che abbiano fatto parte di bande armate ed abbiano partecipato ad azioni di guerra contro i nazifascisti posteriormente all'8 settembre 1943, per usufruire dei benefici di cui all'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, dovranno esibire apposito documento rilasciato dalla competente autorità. Presenteranno, pertanto, provvisoriamente una attestazione dell'Associazione nazionale partigiani d'Italia (rilasciata o convalidata dalla sede centrale), salvo a presentare — prima della emanazione del decreto Ministeriale di approvazione delle graduatorie — un ulteriore documento definitivo a seguito del riconoscimento della qualifica di partigiano combattente da parte della commissione competente nei modi previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

I cittadini deportati dal nemico dovranno dimostrare tale qualità mediante certificato su carta bollata da L. 8, da farsi rilasciare dal prefetto della provincia di residenza.

I candidati che non abbiano prestato servizio militare presenteranno, invece, certificato dell'esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

i) fotografia recente del concorrente, apposta su carta da bollo da L. 8, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio, a meno che il concorrente sia provvisto di libretto ferroviario personale o di altro documento di identità con fotografia e firma autentica rilasciato da un'Amministrazione statale (nel qual caso dovrà farsene dichiarazione nella domanda, precisando l'Amministrazione, nonchè il tipo, la data di rilascio, ed il numero del documento);

l) stato di famiglia, su carta bollata da L. 8, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove il candidato ha il suo domicilio. Dovrà essere prodotto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

m) copia dello stato di servizio civile, regolarizzata con marca da bollo da L. 16, autenticata dall'Amministrazione centrale competente, con l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio, e con l'attestazione che il candidato è in attività di servizio, rilasciata in data anteriore a quella del presente decreto. Dovrà essere presentata, obbligatoriamente, da tutti i candidati che siano impiegati od agenti di ruolo alla dipendenza di una Amministrazione dello Stato. Coloro che appartengano ai ruoli del personale dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione o dei Provveditorati agli studi, sono, invece, tenuti soltanto a farne espressa dichiarazione nella istanza di ammissione al concorso;

n) certificato, su carta da bollo da L. 8, rilasciato dall'Amministrazione centrale competente in data non anteriore a quella del presente decreto, da cui risulti l'attestazione che il candidato è in attività di servizio, gli estremi della autorizzazione alla assunzione in servizio, la data di inizio, la durata e la natura del servizio stesso, come pure se questo sia stato tutto, oppur no, prestato in modo lodevole. Dovrà essere presentato, obbligatoriamente, da tutti i candidati che facciano parte del personale civile non di ruolo comunque denominato dipendente dalle Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, o del personale salariato di ruolo o non di ruolo dipendente dalle Amministrazioni stesse. Il personale avventizio dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione o dei Provveditorati agli studi è, invece, tenuto soltanto a farne espressa dichiarazione nella istanza di ammissione al concorso.

Art. 5.

I documenti che corredano la domanda dovranno essere muniti delle occorrenti vidimazioni e legalizzazioni, con l'osservanza delle norme sul bollo.

La firma dell'ufficiale dello stato civile deve essere autenticata dal presidente del tribunale o dal pretore; quella del sindaco dal prefetto; quella del segretario della procura dal procuratore della Repubblica; quella del medico provinciale dal prefetto; quella del medico militare dalla superiore autorità militare; quella degli altri sanitari dal sindaco, la cui firma deve essere, a sua volta, autenticata dal prefetto; quella del notaio dal presidente del tribunale o dal pretore.

La legalizzazione delle firme da parte del presidente del tribunale o del prefetto non occorre per i documenti rilasciati o vidimati dalle autorità residenti in Roma.

Tutti i concorrenti, a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra, ecc.), hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta bollata.

Solo quelli dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera l'estratto dell'atto di nascita, ed i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, generale del casellario giudiziale, di buona condotta, e medico, nonchè eventualmente lo stato di famiglia, nel contesto di ciascuno dei quali sia fatta risultare la povertà del concorrente mediante citazione del relativo attestato dalla autorità di pubblica sicurezza.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*), *g*) ed *h*), non saranno accettati se risultino rilasciati più di tre mesi prima della data del presente decreto.

Lo stato di famiglia non sarà accettato se risulti rilasciato in data anteriore a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, per i candidati di cui alla lettera *a*) del precedente art. 1; a quella del 17 ottobre 1941, per i candidati di cui alla lettera *b*) dell'articolo stesso.

Sono dispensati dalla presentazione dei documenti indicati alle lettere *a*), *c*), *d*), *e*), *f*) e *g*), i candidati di cui alla lettera *m*) del precedente art. 4.

Sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *c*), *e*), *f*) e *g*), gli impiegati non di ruolo in servizio presso il Ministero della pubblica istruzione.

Sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *c*), *e*) e *g*), i candidati che, oltre al documento di cui alla lettera *h*), presentino un certificato, steso su carta da bollo da L. 8, rilasciato, in data non anteriore a quella del presente decreto, dal comando del Corpo al quale appartengano, da cui risulti la posizione di attività di servizio militare nelle Forze armate dello Stato, la buona condotta, e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 6.

Le domande che perverranno dopo il termine fissato nel precedente art. 3 o che risultino insufficientemente documentate non saranno prese in considerazione.

Non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti per altri concorsi, anche se banditi dal Ministero della pubblica istruzione, salvo che si tratti di concorsi per

il conferimento di posti nei ruoli del personale dell'Amministrazione centrale o dei Provveditorati agli studi.

L'ammissione al concorso potrà essere negata con decreto Ministeriale, non motivato e insindacabile, ai sensi dell'art. 1, comma ultimo, del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Non sono ammessi al concorso coloro che per due volte non abbiano conseguito l'idoneità nell'esame di concorso a posti di vice ragioniere nei Provveditorati agli studi. Sono parimenti esclusi dal presente concorso coloro che abbiano partecipato al concorso originario indetto con il citato decreto Ministeriale 28 maggio 1941, senza conseguirvi l'idoneità.

Art. 7.

L'esame di concorso consterà di tre prove scritte e di una prova orale, le quali avranno luogo in Roma.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni e nei locali che verranno indicati con apposito avviso, il quale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel bollettino ufficiale (parte II) del Ministero della pubblica istruzione e nell'albo del Ministero stesso.

Saranno materie delle tre prove scritte:

a) elementi di diritto civile, amministrativo, costituzionale e commerciale;

b) elementi di scienza delle finanze e di economia politica;

c) ragioneria e contabilità di Stato.

Ai concorrenti saranno assegnate otto ore per ciascuna prova scritta.

La prova orale avrà per oggetto:

a) materie delle prove scritte;

b) diritto sindacale e del lavoro;

c) nozioni di statistica;

d) nozioni sui vari servizi di competenza dell'Amministrazione della pubblica istruzione, con particolare riguardo a quelli dei Provveditorati agli studi.

La Commissione giudicatrice avrà facoltà di interrogare i concorrenti sugli argomenti da essi trattati nelle prove scritte.

Art. 8.

La graduatoria dei vincitori del concorso, da pubblicarsi nel bollettino ufficiale del Ministero, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive integrazioni.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 gennaio 1947

Il Ministro: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 marzo 1947
Registro n. 4, foglio n. 139

(1506)

Concorso speciale per titoli a nove posti di vice ragioniere (gruppo B - grado 11°) nel ruolo del personale di carriera di ragioneria dei Provveditorati agli studi, riservato ai reduci.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395 e le successive norme integrative, esecutive ed interpretative;

Veduto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960 e le successive modificazioni;

Veduto il regolamento per il personale dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei Provveditorati agli studi, approvato con regio decreto 15 dicembre 1932, n. 1821;

Veduta la legge 6 luglio 1940, n. 900;

Veduto il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27;

Veduto il regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141;

Veduto il regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 435;

Veduto il decreto Ministeriale 25 maggio 1941, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 168 del 18 luglio 1941, con il quale fu indetto un concorso speciale per titoli a 17 posti di vice ragioniere (gruppo *B*, grado 11°) nel ruolo del personale della carriera di ragioneria dei Provveditorati agli studi, e furono accantonati, nello stesso ruolo, gruppo e grado, diciotto posti a favore dei richiamati alle armi;

Veduta la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 81183-12106.2.12.8-1.3.1., in data 25 settembre 1946, con la quale è autorizzato un concorso riservato ai reduci per il conferimento di nove dei posti come sopra accantonati;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso speciale per titoli a nove posti di vice ragioniere (gruppo *B*, grado 11°) nel ruolo del personale della carriera di ragioneria dei Provveditorati agli studi, riservato:

a) ai combattenti della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, ai mutilati ed agli invalidi per la lotta di liberazione, ai partigiani combattenti ed ai reduci dalla prigionia o dalla deportazione, i quali appartengano, quali impiegati di grado 11°, ai ruoli di gruppo *B* dell'ordinamento gerarchico del personale civile dello Stato, alla scadenza del termine di cui al comma 1° del successivo art. 3; ed, alla scadenza del termine stesso, siano muniti del diploma di ragioniere e perito commerciale, oppure di titolo di studio corrispondente ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici, conseguito in un Istituto governativo o pareggiato;

b) a coloro che, per essersi trovati sotto le armi o comunque per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, non abbiano potuto partecipare al concorso speciale originario indetto con il citato decreto Ministeriale 25 maggio 1941, a condizione, però, che appartenessero, quali impiegati di grado 11°, ai ruoli di gruppo *B* dell'ordinamento gerarchico del personale civile dello Sta-

to, alla data del 16 ottobre 1941 (cioè alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande per partecipare al concorso speciale originario, bandito con il citato decreto Ministeriale 25 maggio 1941), e che, alla data stessa del 16 ottobre 1941, fossero muniti del diploma di ragioniere e perito commerciale, oppure di titolo di studio corrispondente ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici, conseguito in un Istituto governativo o pareggiato; ed a condizione che comprovino di non aver potuto presentare la relativa domanda, o anche soltanto i documenti, per essere stati alle armi o per ragioni dipendenti dallo stato di guerra.

Sono esclusi dal presente concorso coloro che abbiano partecipato al sopracitato concorso originario senza conseguirvi l'idoneità.

Art. 2.

Per la partecipazione al presente concorso non è posto alcun limite di età.

Per ottenere la nomina, i vincitori del presente concorso dovranno ancora appartenere, al giorno dal quale la nomina stessa avrà decorrenza, ad uno dei ruoli di gruppo *B* dell'ordinamento gerarchico del personale civile dello Stato.

Art. 3.

Le istanze di ammissione al concorso, redatte su carta legale da L. 12 e corredate di tutti i documenti di cui al successivo art. 4, dovranno pervenire al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale degli affari generali e del personale divisione II) entro il termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, per il tramite delle Amministrazioni centrali dalle quali i concorrenti dipendono.

Nel trasmettere le istanze, le Amministrazioni centrali uniranno un dettagliato rapporto dal quale risultino le mansioni espletate e gli eventuali fatti di particolare importanza inerenti alla carriera dei candidati.

L'istanza di ammissione al concorso dovrà contenere l'indicazione del nome, del cognome, della paternità, del luogo e della data di nascita, del preciso recapito, della qualifica e dell'ufficio di appartenenza del concorrente, nonchè l'elencazione dei singoli documenti allegati e dovrà essere sottoscritta dal concorrente stesso.

Il concorrente dovrà, inoltre, dichiarare di essere disposto ad accettare, nella eventualità della nomina, qualsiasi destinazione, ed elencare, altresì, in ordine di preferenza, per le discrezionali determinazioni dell'Amministrazione, cinque sedi di Provveditorato agli studi.

I concorrenti attualmente alle armi oppure che risiedano in territorio non metropolitano avranno facoltà di presentare nel termine suddetto la sola domanda, salvo a produrre i documenti relativi entro i trenta giorni successivi.

Art. 4.

A corredo delle istanze dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) diploma originale, o copia notarile autentica, del titolo di studio stabilito dal precedente art. 1;

b) copia dello stato di servizio civile, rilasciata, in data non anteriore a quella del presente decreto, dall'Amministrazione dalla quale il candidato dipende, con l'indicazione delle note di qualifica attribuite dall'anno di assunzione, e con l'attestazione che il candidato è in attività di servizio;

c) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, se il concorrente abbia prestato servizio militare, oppure, in caso negativo, certificato dell'esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Art. 5.

Nel loro interesse, i candidati presenteranno, inoltre, tutti i documenti che attribuiscano in loro favore titoli di preferenza agli effetti della nomina previsti dalle vigenti disposizioni di legge, come pure titoli da valutare discrezionalmente ai fini della formazione della graduatoria di merito dei vincitori del concorso.

Art. 6.

Per la documentazione dei titoli di cui appresso dovranno essere osservate le modalità rispettivamente indicate.

I candidati ex combattenti dovranno esibire la prescritta dichiarazione integrativa comprovante i servizi resi in reparti operanti, nonchè, in originale, o in copia autentica notarile, i decreti di concessione di eventuali decorazioni al valore militare o della croce al merito di guerra.

I candidati invalidi di guerra dovranno provare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69, rilasciati dalla Direzione generale delle pensioni di guerra del Ministero del tesoro, ovvero, in mancanza, mediante attestazione rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e sottoposta alla vidimazione della sede centrale dell'Opera stessa, purchè in essa siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido, ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani di guerra ed i figli di invalidi di guerra dovranno dimostrare la loro qualità: i primi, mediante certificato, su carta da bollo da L. 8, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto; gli altri, con la esibizione della dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra al nome del padre del candidato, oppure con un certificato, in carta da bollo da L. 8, del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile.

Coloro che abbiano fatto parte di bande armate ed abbiano partecipato ad azioni di guerra contro i nazifascisti posteriormente all'8 settembre 1943, per usufruire dei benefici di cui all'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, potranno esibire, provvisoriamente, una attestazione dell'Associazione nazionale partigiani d'Italia (rilasciata o convalidata dalla sede centrale), salvo a presentare — prima della emanazione del decreto Ministeriale di approvazione delle graduatorie — un ulteriore documento definitivo a seguito del riconoscimento della qualifica di partigiano combattente da parte della commissione competente nei modi previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

I cittadini deportati dal nemico dovranno dimostrare tale qualità mediante certificato, su carta bollata da L. 8, da farsi rilasciare dal prefetto della provincia di residenza.

Art. 7.

La facoltà di cui all'ultimo comma del precedente art. 3 non concerne se non i documenti che comprovino requisiti o titoli posseduti prima della scadenza del termine di cui al comma primo dell'articolo stesso.

Non sarà preso in considerazione alcun documento che eventualmente pervenisse oltre i termini rispettivamente stabiliti nel primo e nell'ultimo comma del precedente art. 3, ancorchè relativo a requisiti od a titoli posseduti prima della scadenza del termine di giorni sessanta, di cui al comma primo suddetto.

Art. 8.

I documenti presentati a corredo dell'istanza dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo ed essere muniti delle occorrenti vidimazioni e legalizzazioni.

La legalizzazione delle firme da parte del presidente del tribunale o del prefetto non occorre per i documenti rilasciati o vidimati dalle autorità residenti in Roma.

Art. 9.

Le domande che perverranno dopo il termine di cui al comma primo del precedente art. 3 o che risultino insufficientemente documentate non saranno prese in considerazione.

Non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti per altri concorsi, anche se banditi dal Ministero della pubblica istruzione, salvo che si tratti di concorso per il conferimento di posti nei ruoli del personale dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione o dei Provveditorati agli studi.

L'ammissione al concorso potrà essere negata con decreto, non motivato ed insindacabile, del Ministro per la pubblica istruzione, ai sensi dell'art. 1, comma ultimo, del regio decreto 30 dicembre 1923 n. 2960.

L'Amministrazione può eventualmente sottoporre i candidati a visita medica, che, per i mutilati ed invalidi di guerra o della lotta di liberazione, sarà disposta con l'osservanza delle norme contenute nella legge 21 agosto 1921, n. 1312, e nel relativo regolamento approvato con regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92.

Art. 10.

Il Ministero della pubblica istruzione si riserva la facoltà di richiedere, in visione, alle Amministrazioni dalle quali i concorrenti dipendono, gli atti matricolari ed il fascicolo personale dei concorrenti medesimi.

Art. 11.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà composta del direttore generale degli Affari generali e del personale oppure di un ispettore generale del ruolo del personale di carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione, in qualità di presidente, e di due funzionari dello stesso ruolo di grado non inferiore al sesto Un funzionario dello stesso ruolo di grado non inferiore al nono eserciterà le funzioni di segretario.

Art. 12.

La Commissione giudicatrice attribuirà ai candidati, in base ai criteri di valutazione da essa stabiliti ed in relazione ai titoli presentati, una votazione espressa in centesimi.

L'idoneità sarà riconosciuta a quei candidati che riporteranno una votazione non inferiore ai sessanta centesimi.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine della votazione riportata dai candidati.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176 e successive modificazioni.

Quando la precedenza non possa essere stabilita in base alle norme suindicate, per parità di requisiti, essa sarà determinata dalla maggiore età.

I servizi prestati in dipendenza della guerra di Spagna non dànno titolo alle preferenze di cui al quarto comma del presente articolo.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 gennaio 1947

Il Ministro: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 marzo 1947
Registro n. 4, foglio n. 138

(1507)

Concorso per esami a ventidue posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo del personale d'ordine (gruppo C) dei Provveditorati agli studi, riservato ai reduci.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395 e le successive norme integrative, esecutive ed interpretative;

Veduto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e le successive modificazioni;

Veduto il regolamento per il personale dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei Provveditorati agli studi, approvato con regio decreto 15 dicembre 1932, n. 1821;

Veduta la legge 6 luglio 1940, n. 900;

Veduto il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27;

Veduto il regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141;

Veduto il regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 435;

Veduto il decreto Ministeriale 28 maggio 1941, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 170 del 21 luglio 1941, con il quale fu indetto un concorso per esami a quarantaquattro posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo del personale d'ordine (gruppo C) dei Provveditorati agli studi e furono accantonati, nello stesso ruolo, altrettanti posti a favore dei richiamati alle armi, per i concorsi da indire dopo il loro congedamento;

Veduta la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 81183-12106-2.12.18-1.3.1., in data 25 set-

tembre 1946, con la quale si autorizza a bandire un concorso riservato ai reduci per il conferimento della metà dei posti come sopra accantonati;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami, a ventidue posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo del personale d'ordine (gruppo *C*) dei Provveditorati agli studi, riservato:

a) ai combattenti della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, ai mutilati ed agli invalidi per la lotta di liberazione, ai partigiani combattenti ed ai reduci dalla prigionia o dalla deportazione;

b) a coloro che, per essersi trovati sotto le armi o comunque per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, non abbiano potuto partecipare al concorso originario indetto con il citato decreto Ministeriale 28 maggio 1941 o raggiungere la sede di esami.

Coloro i quali, per essere stati alle armi o per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, non abbiano potuto presentare domanda di ammissione al concorso originario o raggiungere la sede di esami, per partecipare al presente concorso, debbono comprovare di essersi effettivamente trovati nelle suddette condizioni inoltre, debbono comprovare che possedevano, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande per partecipare al citato concorso originario (cioè al 19 ottobre 1941), tutti i requisiti necessari per parteciparvi, requisiti che, all'infuori dell'età, debbono tuttora possedere.

Coloro che nel concorso originario a quarantaquattro posti di alunni d'ordine in prova nel ruolo del personale d'ordine dei Provveditorati agli studi abbiano ottenuto l'ammissione alla prova orale e comprovino, mediante dichiarazione della competente autorità militare o civile, di non averla potuto sostenere perchè sotto le armi o perchè non hanno potuto raggiungere la sede di esame, per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, potranno chiedere di sostenere la prova orale del presente concorso.

Non possono partecipare al presente concorso coloro i quali abbiano già preso parte a due precedenti concorsi per la nomina ad alunno d'ordine in prova nel ruolo del personale d'ordine (gruppo *C*) dei Provveditorati agli studi senza conseguirvi l'idoneità.

Sono parimenti esclusi dal presente concorso coloro che abbiano partecipato al concorso originario sopra specificato senza conseguirvi l'idoneià.

Art 2.

Per prendere parte al presente concorso gli aspiranti debbono possedere uno dei seguenti titoli di studio, che abbia valore legale:

licenza di scuola media;

licenza di scuola secondaria di avviamento professionale.

Sono altresì validi i seguenti titoli di studio conseguiti a termini dei precedenti ordinamenti scolastici, purchè abbiano valore legale:

ammissione al liceo scientifico, ai corsi superiori dell'istituto tecnico o dell'istituto magistrale o alla quarta classe ginnasiale;

licenza tecnica o complementare;

licenza di scuola professionale di secondo grado o dell'ottava classe integrativa.

I concorrenti di cui alla lettera *a*) del precedente art. 1 devono avere compiuto l'età di anni diciotto e non superata quella di anni trentacinque.

I concorrenti di cui alla lettera *b*) del precedente art. 1, invece, devono aver compiuto l'età di anni diciotto e non superata quella di anni trenta.

Tale limite massimo di età è elevato:

di anni cinque per gli aspiranti che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nella guerra 1915-18 o in Agrica Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 oppure che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati od assimilati alle operazioni di guerra nell'ultimo conflitto, nonchè per i partigiani combattenti e i deportati dai nazifascisti;

di nove anni per i mutilati e gli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, per i decorati al valor militare o per coloro che abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

I candidati già colpiti dalle leggi razziali godranno, a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, di una proroga sui sopraindicati limiti massimi di età, pari al periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, purchè, giusta quanto stabilisce l'art. 1 del decreto luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, non superino il 45° anno di età.

I suddetti limiti di età sono aumentati:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati;

b) di un anno per ogni figlio vivente.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*), ed entrambe con quelle previste dalle disposizioni anzidette, purchè, complessivamente, non si superino i 45 anni.

Per i concorrenti di cui alla lettera *a*) del precedente art. 1, il requisito dell'età deve essere posseduto alla data del presente decreto; per i concorrenti di cui alla lettera *b*) del citato art. 1, invece, tale requisito doveva essere posseduto alla data del 28 maggio 1941.

Parimenti, per quanto riguarda gli aumenti del limite di età in relazione allo stato di coniugato e al numero dei figli, si fa riferimento:

per i candidati di cui alla lettera *a*) del precedente art. 1 alla situazione della loro famiglia alla data di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al presente concorso;

per i candidati di cui alla lettera *b*) del citato art. 1 alla situazione della loro famiglia al 19 ottobre 1941, alla data, cioè, in cui scadeva il termine per la presentazione dei documenti per la partecipazione al concorso bandito con il citato decreto Ministeriale 28 maggio 1941.

Si prescinde dal limite massimo di età in confronto degli aspiranti che alla data del presente bando di concorso già rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo.

Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei confronti del personale civile non di ruolo, comunque denominato, e del personale salariato di ruolo e non di ruolo, purchè presti lodevole servizio da almeno cinque anni presso le Amministrazioni dello Stato, anche se con ordinamento autonomo.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 12 e corredate da tutti i documenti prescritti, dovranno pervenire direttamente al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale degli affari generali e del personale - divisione II) entro il termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Salvo il disposto dei due ultimi comma del presente articolo nessun documento dovrà essere trasmesso separatamente dalla domanda di ammissione.

La domanda dovrà essere sottoscritta dal concorrente con la indicazione del cognome, del nome, della paternità, del luogo di nascita e del preciso recapito, e contenere l'elencazione dei singoli documenti allegati, nonchè la dichiarazione che il concorrente stesso è disposto a raggiungere, all'atto della eventuale nomina, qualsiasi residenza.

Nella domanda il concorrente dovrà, inoltre, dichiarare se abbia preso parte a precedenti concorsi per posti di alunno d'ordine nei Provveditorati agli studi ed eventualmente indicare a quali.

E' data facoltà ai candidati ammessi alle prove orali di produrre, prima di sostenere dette prove, i documenti che attestino, nei loro confronti, nuovi titoli preferenziali agli effetti della nomina al posto cui aspirano purchè acquisiti nel termine di cui al comma primo.

I concorrenti attualmente alle armi, oppure che risiedano in territorio non metropolitano, potranno essere ammessi al concorso anche se entro il termine fissato nel comma primo abbiano fatto pervenire la sola domanda a questo Ministero, salvo a corredarla dei relativi documenti almeno dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte.

Art. 4.

A corredo delle domande, devono essere allegati i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 16;

b) diploma originale, o copia notarile autentica, su carta da bollo, di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2;

c) certificato, su carta da bollo da L. 8, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano.

Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non residenti nello Stato medesimo e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto;

d) certificato su carta da bollo da L. 8, da rilasciarsi dal competente ufficio comunale, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

e) certificato, su carta da bollo da L. 8, da rilasciarsi da un medico provinciale o militare, od anche dall'ufficiale sanitario o da un medico condotto del Comune di residenza, dal quale risulti che il concorrente è di costituzione sana e robusta e comunque immune da difetti, imperfezioni o malattie che possano menomarne l'idoneità al servizio.

I candidati invalidi di guerra o per la lotta di liberazione produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione potrà sottoporre, eventualmente, i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

f) certificato generale, su carta da bollo da L. 24, da rilasciarsi dal competente ufficio del casellario giudiziale;

g) certificato, su carta da bollo da L. 8, di regolare condotta civile e morale, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede da almeno un anno, e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco della precedente residenza entro l'anno;

h) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa), con l'annotazione delle eventuali benemerenze di guerra, regolarizzata con marca da bollo da L. 16.

I candidati ex combattenti produrranno, inoltre, la prescritta dichiarazione integrativa comprovante i servizi resi in reparti operanti, nonchè, in originale o in copia autentica notarile, i decreti di concessione di eventuali decorazioni al valore militare o della croce al merito di guerra.

I candidati invalidi di guerra dovranno provare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69, rilasciati dalla Direzione generale delle pensioni di guerra del Ministero del tesoro; ovvero, in mancanza, mediante attestazione rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e sottoposta alla vidimazione della sede centrale dell'Opera stessa, purchè in essa siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido, ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani di guerra ed i figli di invalidi di guerra dovranno dimostrare la loro qualità: i primi, mediante certificato, su carta da bollo da L. 8, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto gli altri, con la esibizione della dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra al nome del padre del candidato, oppure con un certificato, in carta da bollo da L. 8, del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile.

Coloro che abbiano fatto parte di bande armate od abbiano partecipato ad azioni di guerra contro i nazifascisti posteriormente all'8 settembre 1943, per usufruire dei benefici di cui all'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, potranno esibire, provvisoriamente, una attestazione della Associazione nazionale partigiani d'Italia (rilasciata o convalidata dalla sede centrale), salvo a presentare, prima della emanazione del decreto Ministeriale di approvazione delle graduatorie del concorso, un ulteriore documento definitivo a seguito del riconoscimento della qualifica di partigiano combattente da parte della Commissione competente nei modi previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

I cittadini deportati dal nemico dovranno dimostrare tale qualità mediante certificato su carta bollata da L. 8, da farsi rilasciare dal prefetto della provincia di residenza.

I candidati che non abbiano prestato servizio militare presenteranno, invece, certificato dell'esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

i) fotografia recente del concorrente, apposta su carta da bollo da L. 8, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio, a meno che il concorrente sia provvisto di libretto ferroviario personale o di altro documento di identità con fotografia e firma autentica rilasciato da un'Amministrazione statale. In tal caso l'aspirante dovrà farne dichiarazione nella domanda, precisando l'Amministrazione, nonchè il tipo, la data di rilascio, ed il numero del documento;

l) stato di famiglia, su carta bollata da L. 8, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove il candidato ha il suo domicilio. Tale documento dovrà essere prodotto soltanto dai coniugati con o senza prole o dai vedovi con prole.

I concorrenti che siano impiegati di ruolo della Amministrazione dello Stato dovranno produrre copia dello stato di servizio, rilasciata dall'Amministrazione dalla quale dipendono, con l'attestazione che sono in attività di servizio e l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio. I concorrenti che siano impiegati non di ruolo o salariati delle Amministrazioni dello Stato dovranno produrre un certificato, da rilasciarsi dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino l'inizio, la durata e la qualità del servizio prestato.

Art. 5.

I documenti che corredano la domanda dovranno essere muniti delle occorrenti vidimazioni e legalizzazioni, con l'osservanza delle norme sul bollo.

La firma dell'ufficiale dello stato civile deve essere autenticata dal presidente del tribunale o dal pretore; quella del sindaco dal prefetto; quella del segretario della procura dal procuratore della Repubblica; quella del medico provinciale dal prefetto; quella del medico militare dalla superiore autorità militare; quella degli altri sanitari dal sindaco, la cui firma deve essere, a sua volta, autenticata dal prefetto; quella del notaio dal presidente del tribunale o dal pretore.

La legalizzazione delle firme da parte del presidente del tribunale o del prefetto non occorre per i documenti rilasciati o vidimati dalle autorità residenti in Roma.

Tutti i concorrenti, a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra, ecc.) hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta bollata.

Solo quelli dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera l'estratto dell'atto di nascita, ed i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, generale del casellario giudiziale, di buona condotta e medico, nonchè eventualmente lo stato di famiglia, purchè nel contesto di ciascuno di tali documenti sia fatta menzione del relativo certificato di indigenza rilasciato dalla autorità di pubblica sicurezza.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), *h*) ed *l*), non saranno accettati se risultino rilasciati più di tre mesi prima della data del presente decreto.

Sono dispensati dalla presentazione del documento di cui alla lettera *c*) gli italiani non residenti nello Stato italiano; dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *a*), *c*), *d*), *e*), *f*) e *g*), coloro che già appartengano all'Amministrazione statale come impiegati od insegnanti di ruolo; dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *c*), *e*), *f*) e *g*), gli impiegati non di ruolo in servizio presso il Ministero della pubblica istruzione; dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *c*), *e*) e *g*), i concorrenti che si trovino sotto le armi purchè esibiscano una dichiarazione dell'autorità militare da cui dipendono, comprovante la loro buona condotta e l'idoneità fisica all'impiego a cui aspirano.

Sono dipensati dal produrre il documento di cui all'ultimo comma dell'art. 4 (copia dello stato di servizio o certificato di servizio) i concorrenti che appartengano al personale dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione o dei Provveditorati agli studi, i quali, però, debbono dichiarare tale loro qualità nella domanda di ammissione al concorso.

Art. 6.

Le domande che perverranno dopo il termine fissato nel precedente art. 3 o che risultino insufficientemente documentate non saranno prese in considerazione.

Non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti per altri concorsi, anche se banditi dal Ministero della pubblica istruzione, salvo che si tratti di concorsi per il conferimento di posti nei ruoli del personale della Amministrazione centrale o dei Provveditorati agli studi.

L'ammissione al concorso potrà essere negata con decreto Ministeriale, non motivato e insindacabile, ai sensi dell'art. 1, comma ultimo, del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 7.

L'esame di concorso consisterà in tre prove scritte e in una orale, le quali avranno luogo in Roma.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni e nei locali che verranno indicati con apposito avviso, il quale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel bollettino ufficiale (parte II) del Ministero della pubblica istruzione.

Le tre prove scritte saranno le seguenti:

a) componimento in lingua italiana (da servire anche come prova calligrafica);

b) saggio di aritmetica elementare;

c) saggio di dattilografia.

Ai concorrenti saranno assegnate cinque ore per ciascuna delle due prime prove scritte.

La prova orale avrà per oggetto le seguenti materie:

a) nozioni della storia d'Italia dal 1748 ad oggi;

b) elementi di geografia dell'Europa generale e dell'Italia in particolare;

c) nozioni sull'ordinamento amministrativo dello Stato e nozioni elementari di statistica.

La Commissione giudicatrice avrà facoltà di interrogare i concorrenti sugli argomenti da essi trattati nelle prove scritte.

Art. 8.

La graduatoria dei vincitori del concorso, da pubblicarsi nel bollettino ufficiale del Ministero, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

In caso di parità di merito, saranno osservate le disposizioni dell'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176 e successive modificazioni.

Quando la precedenza non possa essere stabilita in base alle norme suindicate per parità di requisiti, essa sarà determinata dalla maggiore età.

I servizi prestati in dipendenza della guerra di Spagna non dànno titolo alle preferenze di cui al secondo comma del presente articolo.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 gennaio 1947

Il Ministro: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 marzo 1947
Registro n. 4, foglio n. 134.

(1508)

Concorso speciale per titoli a dodici posti di applicato (gruppo C, grado 12°) nel ruolo del personale d'ordine dei Provveditorati agli studi, riservato ai reduci.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e le successive norme integrative, esecutive ed interpretative;

Veduto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960 e le successive modificazioni;

Veduto il regolamento per il personale dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei Provveditorati agli studi, approvato con regio decreto 15 dicembre 1932, n. 1821;

Veduta la legge 6 luglio 1940, n. 900;

Veduto il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27;

Veduto il regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141;

Veduto il regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 435;

Veduto il decreto Ministeriale 25 maggio 1941, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 168 del 18 luglio 1941, con il quale fu indetto un concorso speciale per titoli a venticinque posti di applicato (gruppo *C*, grado 12°) nel ruolo del personale d'ordine dei Provveditorati agli studi e furono accantonati, nello stesso ruolo, altrettanti posti a favore dei richiamati alle armi, per i concorsi da indire dopo il loro congedamento;

Veduta la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 81183-12106.2.12.18-1.3.1, in data 25 settembre 1946, con la quale si autorizza a bandire un concorso riservato ai reduci per il conferimento di dodici dei posti come sopra accantonati;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso speciale per titoli a dodici posti di applicato (gruppo *C*, grado 12°) nel ruolo del personale d'ordine dei Provveditorati agli studi, riservato:

a) ai combattenti della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, ai mutilati ed agli invalidi per la lotta di liberazione, ai partigiani combattenti ed ai reduci dalla prigionia o dalla deportazione, i quali appartengano, quali impiegati di grado 12°, ai ruoli di gruppo *C* dell'ordinamento gerarchico del personale civile dello Stato, alla scadenza del termine di cui al comma 1° del successivo art. 3;

b) a coloro che, per essersi trovati sotto le armi o comunque per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, non abbiano potuto partecipare al concorso speciale originario indetto con il citato decreto Ministeriale 25 maggio 1941, a condizione, però, che appartenessero, quali impiegati di grado 12°, ai ruoli di gruppo *C* dell'ordinamento gerarchico del personale civile dello Stato alla data del 16 ottobre 1941 (cioè alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande per partecipare al concorso speciale originario, bandito con il citato decreto Ministeriale 25 maggio 1941), ed a condizione che comprovino di non aver potuto presentare la relativa domanda, o anche soltanto i documenti, per essere stati alle armi o per ragioni dipendenti dallo stato di guerra.

Sono esclusi dal presente concorso coloro che abbiano partecipato al sopracitato concorso originario senza conseguirvi l'idoneità.

Art. 2.

Per la partecipazione al presente concorso non è posto alcun limite di età.

Per ottenere la nomina, i vincitori del presente concorso dovranno ancora appartenere, al giorno dal quale la nomina stessa avrà decorrenza, ad uno dei ruoli di gruppo *C* dell'ordinamento gerarchico del personale civile dello Stato.

Art. 3.

Le istanze di ammissione al concorso, redatte su carta legale da lire 12 e corredate di tutti i documenti di cui al successivo art. 4, dovranno pervenire al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale degli affari generali e del personale divisione II) entro il termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana per il tramite delle Amministrazioni centrali dalle quali i concorrenti dipendono.

Nel trasmettere le istanze, le Amministrazioni centrali uniranno un dettagliato rapporto dal quale risultino le mansioni espletate e gli eventuali fatti di particolare importanza inerenti alla carriera dei candidati.

L'istanza di ammissione al concorso dovrà contenere la indicazione del nome, del cognome, della paternità, del luogo e della data di nascita, del preciso recapito, della qualifica e dell'ufficio di appartenenza del concorrente, nonchè l'elencazione dei singoli documenti allegati e dovrà essere sottoscritta dal concorrente stesso.

Il concorrente dovrà, inoltre, dichiarare di essere disposto ad accettare, nella eventualità della nomina, qualsiasi destinazione ed elencare, altresì, in ordine di preferenza, per le discrezionali determinazioni dell'Amministrazione, cinque sedi di Provveditorato agli studi.

I concorrenti attualmente alle armi oppure che risiedano in territorio non metropolitano avranno facoltà di presentare nel termine suddetto la sola domanda, salvo a produrre i documenti relativi entro i trenta giorni successivi.

Art. 4.

A corredo delle istanze dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) copia dello stato di servizio civile rilasciata, in data non anteriore a quella del presente decreto, dall'Amministrazione dalla quale il candidato dipende, con l'indicazione delle note di qualifica attribuite dall'anno di assunzione e con l'attestazione che il candidato è in attività di servizio;

b) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, se il concorrente abbia prestato servizio militare, oppure, in caso negativo, certificato dell'esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Art. 5.

Nel loro interesse, i candidati presenteranno, inoltre, tutti i documenti che attribuiscano in loro favore titoli di preferenza agli effetti della nomina previsti dalle vigenti disposizioni di legge, come pure titoli da valutare discrezionalmente ai fini della formazione della graduatoria di merito dei vincitori del concorso.

Art. 6.

Per la documentazione dei titoli di cui appresso dovranno essere osservate le modalità rispettivamente indicate:

I candidati ex combattenti dovranno esibire la prescritta dichiarazione integrativa comprovante i servizi resi in reparti operanti, nonchè, in originale, o in copia autentica notarile, i decreti di concessione di eventuali decorazioni al valore militare o della croce al merito di guerra.

I candidati invalidi di guerra dovranno provare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69, rilasciati dalla Direzione generale delle pensioni di guerra del Ministero del tesoro, ovvero, in mancanza, mediante attestazione rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e sottoposta alla vidimazione della sede centrale dell'Opera stessa, purchè in essa siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido, ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani di guerra ed i figli di invalidi di guerra dovranno dimostrare la loro qualità: i primi, mediante certificato, su carta da bollo da L. 8, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto; gli altri, con la esibizione della dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra al nome del padre del candidato, oppure con un certificato, in carta da bollo da L. 8, del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile.

Coloro che abbiano fatto parte di bande armate ed abbiano partecipato ad azioni di guerra contro i nazifascisti posteriormente all'8 settembre 1943, per usufruire dei benefici di cui all'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1946, n. 467, potranno esibire, provvisoriamente, una attestazione dell'Associazione nazionale partigiani d'Italia (rilasciata o convalidata dalla sede centrale), salvo a presentare, prima della emanazione del decreto Ministeriale di approvazione delle graduatorie del concorso, un ulteriore documento definitivo a seguito del riconoscimento della qualifica di partigiano combattente da parte della commissione competente nei modi previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

I cittadini deportati dal nemico dovranno dimostrare tale qualità mediante certificato, su carta bollata da L. 8, da farsi rilasciare dal prefetto della provincia di residenza.

Art. 7.

La facoltà di cui all'ultimo comma del precedente art. 3 non concerne se non i documenti che comprovino requisiti o titoli posseduti prima della scadenza del termine di cui al comma primo dell'articolo stesso.

Non sarà preso in considerazione alcun documento che eventualmente pervenisse oltre i termini rispettivamente stabiliti nel primo e nell'ultimo comma del precedente art. 3, ancorchè relativo a requisiti od a titoli posseduti prima della scadenza del termine di giorni novanta, di cui al comma primo suddetto.

Art. 8.

I documenti presentati a corredo dell'istanza dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo ed essere muniti delle occorrenti vidimazioni e legalizzazioni. La legalizzazione delle firme da parte del presidente del tribunale o dal prefetto non occorre per i documenti rilasciati o vidimati dalle autorità residenti in Roma.

Art. 9.

Le domande, che perverranno dopo il termine di cui al comma primo del precedente art. 3 o che risultino insufficientemente documentate, non saranno prese in considerazione.

Non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti per altri concorsi, anche se banditi dal Ministero della pubblica istruzione, salvo che si tratti di concorso per il conferimento di posti nei ruoli del personale dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione o dei Provveditorati agli studi.

L'ammissione al concorso potrà essere negata con decreto, non motivato ed insindacabile, del Ministro per la pubblica istruzione, ai sensi dell'art. 1, comma ultimo, del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

L'Amministrazione può eventualmente sottoporre i candidati a visita medica, che, per i mutilati ed invalidi di guerra o della lotta di liberazione, sarà disposta con l'osservanza delle norme contenute nella legge 21 agosto 1921, n. 1312 e nel relativo regolamento approvato con regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92.

Art. 10.

Il Ministero della pubblica istruzione si riserva la facoltà di richiedere, in visione, alle Amministrazioni delle quali i concorrenti dipendono gli atti matricolari ed il fascicolo personale dei concorrenti medesimi.

Art. 11.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà composta del direttore generale degli Affari generali e del personale oppure di un ispettore generale del ruolo del

personale di carriera amministrativa dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione, in qualità di presidente, e di due funzionari dello stesso ruolo di grado non inferiore al sesto. Un funzionario dello stesso ruolo di grado non inferiore al nono eserciterà le funzioni di segretario.

Art. 12.

La Commissione giudicatrice attribuirà ai candidati, in base ai criteri di valutazione da essa stabiliti ed in relazione ai titoli presentati, una votazione espressa in centesimi.

L'idoneità sarà riconosciuta a quei candidati che riporteranno una votazione non inferiore ai sessanta centesimi.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine della votazione riportata dai candidati.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176 e successive modificazioni.

Quando la precedenza non possa essere stabilita in base alle norme suindicate per parità di requisiti, essa sarà determinata dalla maggiore età.

I servizi prestati in dipendenza della guerra di Spagna non dànno titolo alle preferenze di cui al quarto comma del presente articolo.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 gennaio 1947

Il Ministro: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *marzo* 1947
Registro n. 4, *foglio n.* 131

(1509)

Concorso per titoli a dieci posti di inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno dei Provveditorati agli studi, riservato ai reduci.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395 e le successive norme integrative, esecutive ed interpretative;

Veduto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960 e le successive modificazioni;

Veduto il regolamento per il personale dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei Provveditorati agli studi, approvato con regio decreto 15 dicembre 1932, n. 1821;

Veduta la legge 6 luglio 1940, n. 900;

Veduto il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27;

Veduto il regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141;

Veduto il regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 435;

Veduto il decreto Ministeriale 28 maggio 1941, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 171 del 22 luglio 1941, con il quale fu indetto un concorso per titoli a diciannove posti di inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno dei Provveditorati agli studi e furono accantonati, nello stesso ruolo, venti posti a favore dei richiamati alle armi, per i concorsi da indire dopo il loro congedamento;

Veduta la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 81183-12106-2.12.18-1.3.1., in data 25 settembre 1946, con la quale si autorizza a bandire un concorso riservato ai reduci per il conferimento della metà dei posti come sopra accantonati;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, a dieci posti di inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno dei Provveditorati agli studi, riservato:

a) ai combattenti della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, ai mutilati ed agli invalidi per la lotta di liberazione, ai partigiani combattenti ed ai reduci dalla prigionia o dalla deportazione;

b) a coloro che, per essersi trovati sotto le armi o comunque per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, non abbiano potuto partecipare al concorso originario indetto con il citato decreto Ministeriale 28 maggio 1941.

Coloro i quali, per essere stati alle armi o per ragioni dipendenti dallo stato di guerra, non abbiano potuto presentare domanda di ammissione al concorso originario, per partecipare al presente concorso, debbono comprovare di essersi effettivamente trovati nelle suddette condizioni e, inoltre, debbono comprovare che possedevano, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande per partecipare al citato concorso originario (cioè al 20 ottobre 1941), tutti i requisiti necessari per parteciparvi, requisiti che all'infuori dell'età, debbono tuttora possedere.

Sono esclusi dal presente concorso coloro che abbiano partecipato al concorso originario sopra specificato senza conseguirvi l'idoneità.

Art. 2.

Per prendere parte al presente concorso gli aspiranti debbono aver superato, almeno, l'esame di compimento elementare inferiore.

I concorrenti di cui alla lettera *a*) del precedente art. 1 devono aver compiuto l'età di anni diciotto e non superato quella di anni trentacinque.

I concorrenti di cui alla lettera *b*) del precedente art. 1, invece, devono aver compiuto l'età di anni diciotto e non superato quella di anni trenta.

Tali limiti massimi di età sono elevati:

di anni cinque per gli aspiranti che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nella guerra 1915-18 o in Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 oppure che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni di guerra nell'ultimo conflitto, nonchè per i partigiani combattenti e i deportati dai nazifascisti;

di nove anni per i mutilati e gli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, per i decorati al valor militare o per coloro che abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

I candidati già colpiti dalle leggi razziali godranno, a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, di una proroga sui sopraindicati limiti massimi di età, pari al periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, purchè, giusta quanto stabilisce l'art. 1 del decreto luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, non superino il 45° anno di età.

I suddetti limiti di età sono aumentati:

1) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati;

2) di un anno per ogni figlio vivente.

L'elevazione di cui al n. 1) si cumula con quella di cui al n. 2), ed entrambe con quelle previste dalle disposizioni anzidette, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Per i concorrenti di cui alla lettera *a*) del precedente art. 1 il requisito dell'età deve essere posseduto alla data del presente decreto; per i concorrenti di cui alla lettera *b*) del citato art. 1, invece, tale requisito doveva essere posseduto alla data del 28 maggio 1941.

Parimenti, per quanto riguarda gli aumenti del limite di età in relazione allo stato di coniugato e al numero dei figli, si fa riferimento:

per i candidati di cui alla lettera *a*) del precedente art. 1 alla situazione della loro famiglia alla data di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al presente concorso;

per i candidati di cui alla lettera *b*) del citato art. 1 alla situazione della loro famiglia al 20 ottobre 1941, alla data, cioè, in cui scadeva il termine per la presentazione dei documenti per la partecipazione al concorso bandito con il citato decreto Ministeriale 28 maggio 1941.

Si prescinde dal limite massimo di età in confronto degli aspiranti che alla data del presente bando di concorso già rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo.

Si prescinde, altresì, dal limite massimo di età nei confronti del personale civile non di ruolo comunque denominato, e del personale salariato di ruolo e non di ruolo, purchè presti lodevole servizio da almeno cinque anni presso le Amministrazioni dello Stato, anche se con ordinamento autonomo.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 12 e corredate da tutti i documenti prescritti, dovranno pervenire direttamente al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale degli affari generali e del personale divisione II) entro il termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Salvo il disposto dell'ultimo comma del presente articolo nessun documento dovrà essere trasmesso separatamente dalla domanda di ammissione.

La domanda dovrà essere sottoscritta dal concorrente con la indicazione del cognome, del nome, della paternità, del luogo di nascita e del preciso recapito, e contenere l'elencazione dei singoli documenti allegati, nonchè la dichiarazione che il concorrente stesso è disposto a raggiungere, all'atto della eventuale nomina, qualsiasi residenza.

I concorrenti attualmente alle armi oppure che risiedano in territorio non metropolitano avranno facoltà di presentare, nel termine suddetto, la sola domanda, salvo a corredarla dei relativi documenti non oltre trenta giorni dopo la scadenza del termine fissato al primo comma. Tale facoltà è concessa, però, esclusivamente, per la presentazione dei documenti che comprovino requisiti o titoli posseduti prima della scadenza del termine di giorni novanta.

Art. 4.

A corredo delle domande, devono essere allegati i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 16;

b) diploma originale, o copia notarile autentica su carta da bollo, del titolo di studio indicato nel precedente art. 2;

c) certificato, su carta da bollo da L. 8, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano.

Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non residenti nello Stato medesimo e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di apposito decreto;

d) certificato, su carta da bollo da L. 8, da rilasciarsi dal competente ufficio comunale, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

e) certificato, su carta da bollo da L. 8, da rilasciarsi da un medico provinciale o militare, od anche dall'ufficiale sanitario o da un medico condotto del Comune di residenza, dal quale risulti che il concorrente è di costituzione sana e robusta e comunque immune da difetti, imperfezioni o malattie che possano menomarne l'idoneità al servizio.

I candidati invalidi di guerra o per la lotta di liberazione produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione potrà sottoporre, eventualmente, i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

f) certificato generale, su carta da bollo da L. 24, da rilasciarsi dal competente ufficio del casellario giudiziale;

g) certificato, su carta bollata da L. 8, di regolare condotta civile e morale, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede da almeno un anno; e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco della precedente residenza entro l'anno;

h) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare con l'annotazione delle eventuali benemerenze di guerra, regolarizzata con marca da bollo da L. 16.

I candidati ex combattenti produrranno, inoltre, la prescritta dichiarazione integrativa comprovante i servizi resi in reparti operanti, nonchè, in originale o in copia autentica notarile, i decreti di concessione di eventuali decorazioni al valore militare o della croce al merito di guerra.

I candidati invalidi di guerra dovranno provare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69, rilasciati dalla Direzione generale delle pensioni di guerra del Ministero del tesoro, ovvero, in mancanza, mediante attestazione rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, e sottoposta alla vidimazione della sede centrale dell'Opera stessa, purchè in essa siano

indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido, ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani di guerra ed i figli di invalidi di guerra dovranno dimostrare la loro qualità: i primi, mediante certificato, su carta da bollo da L. 8, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto, gli altri, con la esibizione della dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra al nome del padre del candidato, oppure con un certificato, in carta da bollo da L. 8, del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile.

Coloro che abbiano fatto parte di bande armate ed abbiano partecipato ad azioni di guerra contro i nazifascisti posteriormente all'8 settembre 1943, per usufruire dei benefici di cui all'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, potranno esibire, provvisoriamente, una attestazione della Associazione nazionale partigiani d'Italia (rilasciata o convalidata dalla sede centrale) salvo a presentare, prima della emanazione del decreto Ministeriale di approvazione delle graduatorie del concorso, un ulteriore documento definitivo, a seguito del riconoscimento della qualifica di partigiano combattente da parte della commissione competente nei modi previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

I cittadini deportati dal nemico dovranno dimostrare tale qualità mediante, certificato su carta bollata da L. 8, da farsi rilasciare dal prefetto della provincia di residenza.

I candidati che non abbiano prestato servizio militare presenteranno, invece, il certificato dell'esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

i) fotografia recente del concorrente, apposta su carta da bollo da L. 8, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio, a meno che il concorrente sia provvisto di libretto ferroviario personale o di altro documento di identità con fotografia e firma autentica rilasciato da un'Amministrazione statale. In tal caso l'aspirante dovrà farne dichiarazione nella domanda, precisando l'Amministrazione, nonchè il tipo, la data di rilascio ed il numero del documento;

l) stato di famiglia, su carta bollata da L. 8, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove il candidato ha il suo domicilio. Tale documento dovrà essere prodotto soltanto dai coniugati con o senza prole o dai vedovi con prole.

I concorrenti che siano impiegati di ruolo della Amministrazione dello Stato dovranno produrre copia dello stato di servizio, rilasciata dall'Amministrazione dalla quale dipendono, con l'attestazione che sono in attività di servizio e l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio. I concorrenti che siano impiegati non di ruolo o salariati delle Amministrazioni dello Stato dovranno produrre un certificato, da rilasciarsi dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino l'inizio, la durata e la qualità del servizio prestato.

Art. 5.

Nel loro interesse, i concorrenti presenteranno, inoltre, tutti i documenti che attribuiscano in loro favore titoli di preferenza agli effetti della nomina previsti dalle vigenti disposizioni di legge, come pure titoli da valutare discrezionalmente ai fini della formazione della graduatoria di merito dei vincitori del concorso.

Art. 6.

I documenti che corredano la domanda dovranno essere muniti delle occorrenti vidimazioni e legalizzazioni, con l'osservanza delle norme sul bollo.

La firma dell'ufficiale dello stato civile deve essere autenticata dal presidente del tribunale o dal pretore; quella del sindaco dal prefetto; quella del segretario della procura dal procuratore della Repubblica; quella del medico provinciale dal prefetto; quella del medico militare dalla superiore autorità militare; quella degli altri sanitari dal sindaco, la cui firma deve essere, a sua volta, autenticata dal prefetto; quella del notaio dal presidente del tribunale o dal pretore.

La legalizzazione delle firme da parte del presidente del tribunale o del prefetto non occorre per i documenti rilasciati o vidimati dalle autorità residenti in Roma.

Tutti i concorrenti, a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra, ecc.), hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta bollata.

Solo quelli dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera l'estratto dell'atto di nascita ed i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, generale del casellario giudiziale, di buona condotta e medico, nonchè, eventualmente, lo stato di famiglia purchè nel contesto di ciascuno di tali documenti sia fatta menzione del relativo certificato di indigenza rilasciato dalla autorità di pubblica sicurezza.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), *h*) ed *l*), non saranno accettati se risultino rilasciati più di tre mesi prima della data del presente decreto.

Sono dispensati dalla presentazione del documento di cui alla lettera *c*), gli italiani non residenti nello Stato italiano; dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *a*), *c*), *d*), *e*), *f*) e *g*), coloro che già appartengano all'Amministrazione statale come impiegati di ruolo; dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *c*), *e*), *f*) e *g*), gli impiegati non di ruolo in servizio presso il Ministero della pubblica istruzione; dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *c*), *e*) e *g*), i concorrenti che si trovino sotto le armi purchè esibiscano una dichiarazione dell'autorità militare da cui dipendono, comprovante la loro buona condotta e l'idoneità fisica all'impiego a cui aspirano.

Sono dispensati dal produrre il documento di cui all'ultimo comma dell'art. 4 (copia dello stato di servizio o certificato di servizio) i concorrenti che appartengano al personale dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione o dei Provveditorati agli studi, i quali, però, debbono dichiarare tale loro qualità nella domanda di ammissione al concorso.

Art. 7.

Le domande che perverranno dopo il termine fissato nel precedente art. 3 o che risultino insufficientemente documentate non saranno prese in considerazione.

Non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti per altri concorsi, anche se banditi dal Ministero della pubblica istruzione, salvo che si tratti di concorsi per

il conferimento di posti nei ruoli del personale dell'Amministrazione centrale o dei Provveditorati agli studi.

L'ammissione al concorso potrà essere negata con decreto Ministeriale, non motivato e insindacabile, ai sensi dell'art. 1, comma ultimo, del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 8.

L'Amministrazione sceglie insindacabilmente tra i concorrenti quelli ritenuti idonei, formando la graduatoria di merito dei vincitori.

Saranno titolo di preferenza, a parità di altre condizioni, l'avere prestato servizio nei Corpi militari o essere figlio di impiegato statale.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni.

Quando la precedenza non possa essere stabilita in base alle norme suindicate, per parità di requisiti, essa sarà determinata dalla maggiore età.

I servizi prestati in dipendenza della guerra di Spagna non danno titolo alle preferenze di cui al terzo comma del presente articolo.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 gennaio 1947

Il Ministro: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *marzo* 1947
Registro n. 4, *foglio n.* 130

(1510)

Concorso per esami a trentotto posti di vice segretario in prova nel ruolo del personale di carriera amministrativa (gruppo A) dei Provveditorati agli studi.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e le successive norme integrative, esecutive ed interpretative;

Veduto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e le successive modificazioni;

Veduto il regolamento per il personale dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei Provveditorati agli studi, approvato con regio decreto 15 dicembre 1932, n. 1821;

Veduta la legge 6 luglio 1940, n. 900;

Veduto il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27;

Veduto il regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25:

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141;

Veduto il regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 435;

Veduta la lettera n. 81183-12106.2.12.8-1.3.1 in data 25 settembre 1946 della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a trentotto posti di vice segretario in prova nel ruolo del personale di carriera amministrativa (gruppo A) dei Provveditorati agli studi.

Art. 2.

Al suddetto concorso possono prendere parte coloro che siano muniti di diploma di laurea in giurisprudenza, o in lettere, o in filosofia, o in scienze politiche, sociali e amministrative, conseguito in una università dello Stato oppure nell'Istituto superiore di scienze sociali e politiche « Cesare Alfieri » di Firenze.

I concorrenti devono, alla data del presente decreto, aver compiuto l'età di anni diciotto e non superato quella di anni trentacinque.

Tale limite è elevato di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi in Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra nell'ultimo conflitto, nonchè per coloro che abbiano fatto parte di bande armate e partecipato ad azioni di guerra contro i nazi-fascisti posteriormente all'8 settembre 1943 e per i cittadini deportati dal nemico.

Il limite massimo di età per la partecipazione al concorso è elevato a 44 anni per coloro che rivestano la qualità di mutilati od invalidi di guerra o di mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, nonchè per coloro che siano stati decorati al valor militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

I candidati già colpiti dalle leggi razziali godranno, a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, di una proroga sui sopraindicati limiti massimi di età, pari al periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, purchè, giusta quanto stabilisce l'art. 1 del decreto luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, non si superi il 45° anno di età.

I suddetti limiti di età sono aumentati:

c) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

d) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *c*) si cumula con quella di cui alla lettera *d*), ed entrambe con quelle previste dalle disposizioni anzidette, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Si prescinde dal limite massimo di età in confronto degli aspiranti che alla data del presente bando di concorso già rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo.

Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei confronti del personale civile non di ruolo comunque denominato, e del personale salariato di ruolo e non di ruolo, purchè presti lodevole servizio da almeno cinque anni presso le Amministrazioni dello Stato, anche se con ordinamento autonomo.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 12, e corredate di tutti i documenti prescritti, dovranno pervenire direttamente al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale degli affari generali e del personale divisione II) entro il termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Salvo il disposto dei due ultimi comma del presente articolo, nessun documento dovrà essere trasmesso separatamente dalla domanda di ammissione.

La domanda dovrà essere sottoscritta dal concorrente con la indicazione del cognome, del nome, della paternità, del luogo di nascita e del preciso recapito, e contenere l'elencazione dei singoli documenti allegati, nonchè la dichiarazione che il concorrente stesso è disposto a raggiungere, all'atto della eventuale nomina, qualsiasi residenza.

Nella domanda il concorrente dovrà dichiarare se abbia preso parte a precedenti concorsi per posti di vice segretario nei Provveditorati agli studi ed eventualmente indicare a quali.

E' data facoltà ai candidati ammessi alle prove orali di produrre, prima di sostenere dette prove, i documenti che attestino, nei loro confronti, nuovi titoli preferenziali agli effetti della nomina al posto cui aspirano purchè acquisiti nel termine di cui al comma primo.

I concorrenti attualmente alle armi, oppure che risiedano in territorio non metropolitano, potranno essere ammessi al concorso anche se entro il termine fissato nel comma primo abbiano fatto pervenire la sola domanda a questo Ministero, salvo a corredarla dei relativi documenti almeno dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte.

Art. 4.

A corredo delle domande, devono essere allegati i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 16;

b) diploma originale, o copia notarile autentica su carta da bollo, di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2;

c) certificato, su carta da bollo da L. 8, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano.

Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non residenti nello Stato medesimo e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto;

d) certificato su carta da bollo da L. 8, da rilasciarsi dal competente ufficio comunale, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

e) certificato, su carta da bollo da L. 8, da rilasciarsi da un medico provinciale o militare, od anche dall'ufficiale sanitario o da un medico condotto del Comune di residenza, dal quale risulti che il concorrente è di costituzione sana e robusta e comunque immune da difetti, imperfezioni e malattie che possano menomarne l'idoneità al servizio.

I candidati invalidi di guerra produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

f) certificato generale, su carta da bollo da L. 24, da rilasciarsi dal competente ufficio del casellario giudiziale;

g) certificato, su carta bollata da L. 8, di regolare condotta civile e morale, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede da almeno un anno; e, in caso di residenza per un tempo minore, altri certificati dei sindaci dei Comuni dove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

h) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa), con l'annotazione delle eventuali benemerenze di guerra, regolarizzata con marca da bollo da L. 16.

I candidati ex combattenti produrranno, inoltre, la prescritta dichiarazione integrativa comprovante i servizi resi in reparti operanti, nonchè, in originale o in copia autentica notarile, i decreti di concessione di eventuali decorazioni al valore militare o della croce al merito di guerra.

I candidati invalidi di guerra dovranno provare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione; o mediante uno dei certificati mod. 69, rilasciati dalla Direzione generale delle pensioni di guerra; ovvero, in mancanza, mediante attestazione rilasciata dalla rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e sottoposta alla vidimazione della sede centrale dell'Opera stessa, purchè in essa siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani di guerra e i figli di invalidi di guerra dovranno dimostrare la loro qualità; i primi mediante certificato su carta da bollo da L. 8, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto; gli altri con la esibizione della dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra al nome del padre del candidato, oppure con un certificato, in carta da bollo da L. 8, del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile.

Coloro che abbiano fatto parte di bande armate ed abbiano partecipato ad azioni di guerra contro i nazifascisti posteriormente all'8 settembre 1943, per usufruire dei benefici di cui all'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, dovranno esibire apposito documento rilasciato dalla competente autorità. Presenteranno, pertanto, provvisoriamente una attestazione della Associazione nazionale partigiani d'Italia (rilasciata o convalidata dalla sede centrale); salvo a presentare — prima della emanazione del decreto Ministeriale di approvazione delle graduatorie — un ulteriore documento definitivo a seguito del riconoscimento della qualifica di partigiano combattente da parte della commissione competente nei modi previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

I cittadini deportati dal nemico dovranno dimostrare tale qualità mediante certificato su carta da bollo da L. 8, da farsi rilasciare dal prefetto della provincia di residenza.

I candidati che non abbiano prestato servizio militare presenteranno, invece, certificato dell'esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

i) fotografia recente del concorrente, apposta su carta da bollo da L. 8, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio, a meno che il concorrente sia provvisto di libretto ferroviario personale o di altro documento di identità con fotografia e firma autentica

rilasciato da un'Amministrazione statale (nel qual caso dovrà farsene dichiarazione nella domanda, precisando l'Amministrazione; nonchè il tipo, la data di rilascio ed il numero del documento);

l) stato di famiglia; su carta bollata da L. 8, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove il candidato ha il suo domicilio. Dovrà essere prodotto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

m) copia dello stato di servizio civile, regolarizzata con marca da bollo da L. 16, autenticata dall'Amministrazione centrale competente, con l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio, e con l'attestazione che il candidato è in attività di servizio rilasciata in data non anteriore a quella del presente decreto. Dovrà essere presentata, obbligatoriamente da tutti i candidati che siano impiegati od agenti di ruolo alla dipendenza di una Amministrazione dello Stato. Coloro che appartengano ai ruoli del personale dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione o dei Provveditorati agli studi, sono, invece, tenuti soltanto a farne espressa dichiarazione nella istanza di ammissione al concorso;

n) certificato, su carta da bollo da L. 8, rilasciato dalla Amministrazione centrale competente in data non anteriore a quella del presente decreto, da cui risulti l'attestazione che il candidato è in attività di servizio, gli estremi della autorizzazione alla assunzione in servizio, la data di inizio, la durata e la natura del servizio stesso, come pure se questo sia stato tutto, oppur no, prestato in modo lodevole. Dovrà essere presentato, obbligatoriamente, da tutti i candidati che facciano parte del personale civile non di ruolo comunque denominato dipendente dalle Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, o del personale salariato di ruolo o non di ruolo dipendente dalle Amministrazioni stesse. Il personale avventizio dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione o dei Provveditorati agli studi è, invece, tenuto soltanto a farne espressa dichiarazione nella istanza di ammissione al concorso.

Art. 5.

I documenti che corredano la domanda dovranno essere muniti delle occorrenti vidimazioni e legalizzazioni, con l'osservanza delle norme sul bollo.

La firma dell'ufficiale dello stato civile deve essere autenticata dal presidente del tribunale o dal pretore quella del sindaco dal prefetto; quella del segretario della procura dal procuratore della Repubblica; quella del medico provinciale dal prefetto; quella del medico militare dalla superiore autorità militare; quella degli altri sanitari dal sindaco, la cui firma deve essere a sua volta, autenticata dal prefetto; quella del notaio dal presidente del tribunale o dal pretore.

La legalizzazione delle firme da parte del presidente del tribunale o del prefetto non occorre per i documenti rilasciati o vidimati dalle autorità residenti in Roma.

Tutti i concorrenti, a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra, ecc.), hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta bollata.

Solo quelli dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera l'estratto dell'atto di nascita, ed i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, generale del casellario giudiziale, di buona condotta, e medico, nonchè eventualmente lo stato di famiglia, nel contesto di ciascuno dei quali sia fatta risultare la povertà del concorrente mediante citazione del relativo attestato della autorità di pubblica sicurezza.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*), *g*) ed *h*), non saranno accettati se risultino rilasciati più di tre mesi prima della data del presente decreto.

Lo stato di famiglia non sarà accettato se risulti rilasciato in data anteriore a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sono dispensati dalla presentazione dei documenti indicati alle lettere *a*), *c*), *d*), *e*), *f*) e *g*), i candidati di cui alla lettera *m*) del precedente art. 4.

Sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *c*), *e*), *f*) e *g*), gli impiegati non di ruolo in servizio presso il Ministero della pubblica istruzione.

Sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *c*), *e*) e *g*), i candidati che, oltre al documento di cui alla lettera *h*), presentino un certificato, steso su carta da bollo da L. 8 rilasciato, in data non anteriore a quella del presente decreto, dal comando del Corpo al quale appartengano, da cui risulti la posizione di attività di servizio militare nelle Forze armate dello Stato, la buona condotta, e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 6.

Le domande che perverranno dopo il termine fissato nel precedente art. 3 o che risultino insufficientemente documentate non saranno prese in considerazione.

Non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti per altri concorsi, anche se banditi dal Ministero della pubblica istruzione, salvo che si tratti di concorsi per il conferimento di posti nei ruoli del personale dell'Amministrazione centrale o dei Provveditorati agli studi.

L'ammissione al concorso potrà essere negata con decreto Ministeriale, non motivato e insindacabile, ai sensi dell'art. 1, comma ultimo, del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Non sono ammessi al concorso coloro che per due volte non abbiano conseguito l'idoneità nell'esame di concorso a posti di vice segretario nei Provveditorati agli studi.

Art. 7.

L'esame di concorso consterà di tre prove scritte e di una prova orale, le quali avranno luogo in Roma.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni e nei locali che verranno indicati con apposito avviso, il quale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel bollettino ufficiale (parte II) del Ministero della pubblica istruzione e nell'albo del Ministero stesso.

Le tre prove scritte verteranno;

a) su un tema di diritto civile;

b) su un tema di diritto amministrativo e di diritto costituzionale;

c) su un tema di cultura storica e letteraria.

Ai concorrenti saranno assegnate otto ore per ciascuna prova scritta.

La prova orale avrà per oggetto le seguenti materie

a) diritto civile, diritto amministrativo, diritto costituzionale e nozioni di diritto sindacale e del lavoro;

b) economia politica, scienza delle finanze e nozioni di statistica;

c) nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

d) nozioni sulla legislazione concernente le varie materie di competenza della Amministrazione della pubblica istruzione, nonchè l'ordinamento dei vari servizi della Amministrazione stessa.

La Commissione giudicatrice avrà facoltà di interrogare i concorrenti sugli argomenti da essi trattati nelle prove scritte.

Art. 8.

La graduatoria dei vincitori del concorso, da pubblicarsi nel bollettino ufficiale del Ministero, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive integrazioni.

Per l'assegnazione di posti agli idonei che risultino invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, agli ex combattenti o deportati e agli orfani di caduti in guerra o nella lotta di liberazione, si osservano le disposizioni contenute, rispettivamente, nell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, esuccessive estensioni, nell'art. 13 del regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, nella legge 26 luglio 1929, n. 1397, nel regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, nel regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, nella legge 25 settembre 1940, n. 1458, nel regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, e nel decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 gennaio 1947

Il Ministro: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 marzo 1947
Registro n. 4, foglio n. 136.

(1511)

Concorso per esami a ventuno posti di vice ragioniere in prova nel ruolo del personale di carriera di ragioneria (gruppo B) dei Provveditorati agli studi.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395 e le successive norme integrative, esecutive ed interpretative;

Veduto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960 e le successive modificazioni;

Veduto il regolamento per il personale dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei Provveditorati agli studi, approvato con regio decreto 15 dicembre 1932, n. 1621;

Veduta la legge 6 luglio 1940, n. 900;

Veduto il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27;

Veduto il regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141;

Veduto il regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 435;

Veduta la lettera n. 81183-12106.2.12.8-1.3.1 in data 25 settembre 1946 della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a ventuno posti di vice ragioniere in prova nel ruolo del personale di carriera di ragioneria (gruppo *B*) dei Provveditorati agli studi.

Art. 2.

Al suddetto concorso possono prendere parte coloro che siano muniti del diploma di ragioniere e perito commerciale oppure di titolo di studio corrispondente ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici, conseguito in un istituto governativo o pareggiato.

I concorrenti devono, alla data del presente decreto, aver compiuto l'età di anni diciotto e non superato quella di anni trentacinque.

Tale limite è elevato di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi in Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati e assimilati, alle operazioni di guerra nell'ultimo conflitto, nonchè per coloro che abbiano fatto parte di bande armate e partecipato ad azioni di guerra contro i nazi-fascisti posteriormente all'8 settembre 1943 e per i cittadini deportati dal nemico.

Il limite massimo di età per la partecipazione al concorso è elevato a 44 anni per coloro che rivestano la qualità di mutilati od invalidi di guerra o di mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, nonchè per coloro che siano stati decorati al valor militare o abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

I candidati già colpiti dalle leggi razziali godranno, a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, di una proroga sui sopraindicati limiti massimi di età, pari al periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, purchè, giusta quanto stabilisce l'art. 1 del decreto luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, non si superi il 45° anno di età.

I suddetti limiti di età sono aumentati:

c) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

d) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *c*) si cumula con quella di cui alla lettera *d*), ed entrambe con quelle previste dalle disposizioni anzidette, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Si prescinde dal limite massimo di età in confronto degli aspiranti che alla data del presente bando di concorso già rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo.

Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei confronti del personale civile non di ruolo comunque denominato, e del personale salariato di ruolo e non di ruolo, purchè presti lodevole servizio da almeno cinque anni presso le Amministrazioni dello Stato, anche se con ordinamento autonomo.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 12, e corredate di tutti i documenti prescritti, dovranno pervenire direttamente al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale degli affari generali e del personale divisione II) entro il termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Salvo il disposto dei due ultimi comma del presente articolo, nessun documento dovrà essere trasmesso separatamente dalla domanda di ammissione.

La domanda dovrà essere sottoscritta dal concorrente con la indicazione del cognome, del nome, della paternità, del luogo di nascita e del preciso recapito, e contenere l'elencazione dei singoli documenti allegati, nonchè la dichiarazione che il concorrente stesso è disposto a raggiungere, all'atto della eventuale nomina, qualsiasi residenza.

Nella domanda il concorrente dovrà dichiarare se abbia preso parte a precedenti concorsi per posti di vice ragioniere nei Provveditorati agli studi ed eventualmente indicare a quali.

E' data facoltà ai candidati ammessi alle prove orali di produrre, prima di sostenere dette prove, i documenti che attestino, nei loro confronti, nuovi titoli preferenziali agli effetti della nomina al posto cui aspirano purchè acquisiti nel termine di cui al comma primo.

I concorrenti attualmente alle armi, oppure che risiedano in territorio non metropolitano, potranno essere ammessi al concorso anche se entro il termine fissato nel comma primo abbiano fatto pervenire la sola domanda a questo Ministero, salvo a corredarla dei relativi documenti almeno dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte.

Art. 4.

A corredo delle domande, debbono essere allegati i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 16;

b) diploma originale, o copia notarile autentica su carta da bollo, del titolo di studio indicato nel precedente articolo 2;

c) certificato, su carta da bollo da L. 8, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano.

Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non residenti nello Stato medesimo e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto,

d) certificato su carta da bollo da L. 8, da rilasciarsi dal competente ufficio comunale, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

e) certificato, su carta da bollo da L. 8, da rilasciarsi da un medico provinciale o militare, od anche dall'ufficiale sanitario o da un medico condotto del Comune di residenza, dal quale risulti che il concorrente è di costituzione sana e robusta e comunque immune da difetti, imperfezioni o malattie che possano menomarne l'idoneità al servizio.

I candidati invalidi di guerra produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, numero 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

f) certificato generale, su carta da bollo da L. 24, da rilasciarsi dal competente ufficio del casellario giudiziale;

g) certificato, su carta bollata da L. 8, di regolare condotta civile e morale, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede da almeno un anno; e, in caso di residenza per un tempo minore, altri certificati dei sindaci dei Comuni dove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

h) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa), con l'annotazione delle eventuali benemerenze di guerra, regolarizzata con marca da bollo da L. 16.

I candidati ex combattenti produrranno, inoltre, la prescritta dichiarazione integrativa comprovante i servizi resi in reparti operanti, nonchè in originale o in copia autentica notarile, i decreti di concessione di eventuali decorazioni al valore militare o della croce al merito di guerra.

I candidati invalidi di guerra dovranno provare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione; o mediante uno dei certificati mod. 69, rilasciati dalla Direzione generale delle pensioni di guerra; ovvero, in mancanza, mediante attestazione rilasciata dalla rappresentanza provinciale della Opera nazionale invalidi di guerra e sottoposta alla vidimazione della sede centrale dell'Opera stessa, purchè in essa siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani di guerra e i figli di invalidi di guerra dovranno dimostrare la loro qualità; i primi mediante certificato su carta da bollo da L. 8, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto; gli altri con la esibizione della dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra al nome del padre del candidato, oppure con un certificato, in carta da bollo da L. 8, del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile.

Coloro che abbiano fatto parte di bande armate ed abbiano partecipato ad azioni di guerra contro i nazi-fascisti posteriormente all'8 settembre 1943, per usufruire dei benefici di cui all'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, dovranno esibire apposito documento rilasciato dalla competente autorità. Presenteranno, pertanto, provvisoriamente una attestazione della Associazione nazionale partigiani d'Italia (rilasciata o convalidata dalla sede centrale); salvo a presentare — prima della emanazione del decreto Ministeriale di approvazione delle graduatorie — un ulteriore documento definitivo a seguito del riconoscimento della qualifica di partigiano combattente da parte della commissione competente nei modi previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

I cittadini deportati dal nemico dovranno dimostrare tale qualità mediante certificato su carta bollata da L. 8, da farsi rilasciare dal prefetto della provincia di residenza.

I candidati che non abbiano prestato servizio militare presenteranno, invece, certificato dell'esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

i) fotografia recente del concorrente, apposta su carta da bollo da L. 8, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio, a meno che il concorrente sia provvisto di libretto ferroviario personale o di altro documento di identità con fotografia e firma autentica rilasciato da un'Amministrazione statale (nel qual caso dovrà farsene dichiarazione nella domanda, precisando l'Amministrazione; nonchè il tipo, la data di rilascio, ed il numero del documento);

l) stato di famiglia, su carta bollata da L. 8, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove il candidato ha il suo domicilio. Dovrà essere prodotto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

m) copia dello stato di servizio civile, regolarizzata con marca da bollo da L. 16, autenticata dall'Amministrazione centrale competente, con l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio, e con l'attestazione che il candidato è in attività di servizio, rilasciata in data non anteriore a quella del presente decreto. Dovrà essere presentata, obbligatoriamente, da tutti i candidati che siano impiegati od agenti di ruolo alla dipendenza di una Amministrazione dello Stato. Coloro che appartengano ai ruoli del personale dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione o dei Provveditorati agli studi, sono, invece, tenuti soltanto a farne espressa dichiarazione nella istanza di ammissione al concorso;

n) certificato, su carta da bollo da L. 8, rilasciato dalla Amministrazione centrale competente in data non anteriore a quella del presente decreto, da cui risulti l'attestazione che il candidato è in attività di servizio, gli estremi della autorizzazione alla assunzione in servizio, la data di inizio, la durata e la natura del servizio stesso, come pure se questo sia stato tutto, oppur no, prestato in modo lodevole. Dovrà essere presentato, obbligatoriamente, da tutti i candidati che facciano parte del personale civile non di ruolo comunque denominato dipendente dalle Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, o del personale salariato di ruolo o non di ruolo dipendente dalle Amministrazioni stesse. Il personale avventizio dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione o dei Provveditorati agli studi è, invece, tenuto soltanto a farne espressa dichiarazione nella istanza di ammissione al concorso.

Art. 5.

I documenti che corredano la domanda dovranno essere muniti delle occorrenti vidimazioni e legalizzazioni, con l'osservanza delle norme sul bollo.

La firma dell'ufficiale dello stato civile deve essere autenticata dal presidente del tribunale o dal pretore; quella del sindaco dal prefetto; quella del segretario della procura dal procuratore della Repubblica; quella del medico provinciale dal prefetto; quella del medico militare dalla superiore autorità militare; quella degli altri sanitari dal sindaco, la cui firma deve essere, a sua volta, autenticata dal prefetto; quella del notaio dal presidente del tribunale o dal pretore.

La legalizzazione delle firme da parte del presidente del tribunale o del prefetto non occorre per i documenti rilasciati o vidimati dalle autorità residenti in Roma.

Tutti i concorrenti, a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra, ecc.), hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta bollata.

Solo quelli dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera l'estratto dell'atto di nascita, ed i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, generale del casellario giudiziale, di buona condotta, e medico, nonchè eventualmente lo stato di famiglia, nel contesto di ciascuno dei quali sia fatta risultare la povertà del concorrente mediante citazione del relativo attestato della autorità di pubblica sicurezza.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*), *g*) ed *h*), non saranno accettati se risultino rilasciati più di tre mesi prima della data del presente decreto.

Lo stato di famiglia non sarà accettato se risulti rilasciato in data anteriore a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sono dispensati dalla presentazione dei documenti indicati alle lettere *a*), *c*), *d*), *e*), *f*) e *g*), i candidati di cui alla lettera *m*) del precedente art. 4.

Sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *c*), *e*), *f*) e *g*), gli impiegati non di ruolo in servizio presso il Ministero della pubblica istruzione.

Sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *c*), *e*) e *g*) i candidati che, oltre al documento di cui alla lettera *h*), presentino un certificato, steso su carta da bollo da L. 8, rilasciato, in data non anteriore a quella del presente decreto, dal comando del Corpo al quale appartengano, da cui risulti la posizione di attività di servizio militare nelle Forze armate dello Stato, la buona condotta, e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Art. 6.

Le domande che perverranno dopo il termine fissato nel precedente art. 3 o che risultino insufficientemente documentate non saranno prese in considerazione.

Non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti per altri concorsi, anche se banditi dal Ministero della pubblica istruzione, salvo che si tratti di concorsi per il conferimento di posti nei ruoli del personale dell'Amministrazione centrale o dei provveditorati agli studi.

L'ammissione al concorso potrà essere negata con decreto Ministeriale, non motivato e insindacabile, ai sensi dell'art. 1, comma ultimo, del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Non sono ammessi al concorso coloro che per due volte non abbiano conseguito l'idoneità nell'esame di concorso a posti di vice ragioniere nei Provveditorati agli studi.

Art. 7.

L'esame di concorso consterà di tre prove scritte e di una prova orale, le quali avranno luogo in Roma.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni e nei locali che verranno indicati con apposito avviso, il quale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel bollettino ufficiale (parte II) del Ministero della pubblica istruzione e nell'albo del Ministero stesso.

Saranno materie delle tre prove scritte:

a) elementi di diritto civile, amministrativo, costituzionale e commerciale;

b) elementi di scienza delle finanze e di economia politica;

c) ragioneria e contabilità di Stato.

Ai concorrenti saranno assegnate otto ore per ciascuna prova scritta.

La prova orale avrà per oggetto:

a) materie delle prove scritte;

b) diritto sindacale e del lavoro;

c) nozioni di statistica;

d) nozioni sui vari servizi di competenza dell'Amministrazione della pubblica istruzione, con particolare riguardo a quelli dei Provveditorati agli studi.

La Commissione giudicatrice avrà facoltà di interrogare i concorrenti sugli argomenti da essi trattati nelle prove scritte.

Art. 8.

La graduatoria dei vincitori del concorso, da pubblicarsi nel bollettino ufficiale del Ministero, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive integrazioni.

Per l'assegnazione di posti agli idonei che risultino invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, agli ex combattenti o deportati e agli orfani di caduti in guerra o nella lotta di liberazione, si osserveranno le disposizioni contenute, rispettivamente, nell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni, nell'art. 13 del regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, nella legge 26 luglio 1929, n. 1397, nel regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, nel regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, nella legge 25 settembre 1940, n. 1458, nel regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, e nel decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 gennaio 1947

Il Ministro: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 marzo 1947
Registro n. 4, foglio n. 137.

(1512)

Concorso per esami a novantuno posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo del personale d'ordine (gruppo C) dei Provveditorati agli studi.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395 e le successive norme integrative, esecutive ed interpretative;

Veduto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960 e le successive modificazioni;

Veduto il regolamento per il personale dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei Provveditorati agli studi, approvato con regio decreto 15 dicembre 1932, n. 1821;

Veduta la legge 6 luglio 1940, n. 900;

Veduto il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27;

Veduto il regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141;

Veduto il regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 435;

Veduta la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 81183-12106.2.12.8-1-3.1 in data 25 settembre 1946, con la quale si autorizza a bandire un concorso per novantuno posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo del personale d'ordine dei Provveditorati agli studi;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a novantuno posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo del personale d'ordine (gruppo C) dei Provveditorati agli studi.

Art. 2.

Per prendere parte al suddetto concorso gli aspiranti debbono possedere uno dei seguenti titoli di studio, che abbia valore legale:

licenza di scuola media;

licenza di scuola secondaria di avviamento professionale.

Sono altresì validi i seguenti titoli di studio conseguiti ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici, purchè abbiano valore legale:

ammissione al liceo scientifico, ai corsi superiori dell'istituto tecnico o dell'istituto magistrale o alla IV classe ginnasiale;

licenza tecnica o complementare;

licenza di scuola professionale di secondo grado o dell'VIII classe integrativa.

I concorrenti devono, alla data del presente decreto, aver compiuto l'età di anni diciotto e non superato quella di anni trentacinque.

Tale limite massimo di età è elevato:

ad anni 40 per gli aspiranti che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi in Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 oppure che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni di guerra nell'ultimo conflitto, nonchè per i partigiani combattenti e i deportati dai nazi-fascisti;

ad anni 44 per i mutilati e gli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, per i decorati al valor militare o per coloro che abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

I candidati già colpiti dalle leggi razziali godranno, a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, di una proroga, sui sopraindicati limiti massimi di età, pari al periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, purchè, giusta quanto stabilisce l'art. 1 del decreto luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, non superino il 45° anno di età.

I suddetti limiti di età sono aumentati:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*), ed entrambe con quelle previste dalle disposizioni anzidette, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Si prescinde dal limite massimo di età in confronto degli aspiranti che alla data del presente bando di concorso già rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo.

Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei confronti del personale civile non di ruolo comunque denominato e del personale salariato di ruolo e non di ruolo, purchè presti lodevole servizio da almeno cinque anni presso le Amministrazioni dello Stato, anche se con ordinamento autonomo.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 12, e corredate da tutti i documenti prescritti dovranno pervenire direttamente al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale degli affari generali e del personale divisione II) entro il termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Salvo il disposto dei due ultimi comma del presente articolo, nessun documento dovrà essere trasmesso separatamente dalla domanda di ammissione.

La domanda dovrà essere sottoscritta dal concorrente con la indicazione del cognome, del nome, della paternità, del luogo di nascita e del preciso recapito, e contenere l'elencazione dei singoli documenti allegati, nonchè la dichiarazione che il concorrente stesso è disposto a raggiungere, all'atto della eventuale nomina, qualsiasi residenza.

Nella domanda il concorrente dovrà, inoltre, dichiarare se abbia preso parte a precedenti concorsi per posti di alunno d'ordine nei Provveditorati agli studi ed eventualmente indicare a quali.

E' data facoltà ai candidati ammessi alle prove orali di produrre, prima di sostenere dette prove, i documenti che attestino, nei loro confronti, nuovi titoli preferenziali agli effetti della nomina al posto cui aspirano purchè acquisiti nel termine di cui al comma primo.

I concorrenti attualmente alle armi, oppure che risiedano in territorio non metropolitano, potranno essere ammessi al concorso anche se entro il termine fissato nel comma primo abbiano fatto pervenire la sola domanda a questo Ministero, salvo a corredarla dei relativi documenti almeno dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte.

Art. 4.

A corredo delle domande, devono essere allegati i seguenti documenti

a) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 16;

b) diploma originale, o copia notarile autentica su carta da bollo, di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2;

c) certificato, su carta da bollo da L. 8, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano.

Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non residenti nello Stato medesimo e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto;

d) certificato su carta da bollo da L. 8, da rilasciarsi dal competente ufficio comunale, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause, che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

e) certificato, su carta da bollo da L. 8, da rilasciarsi da un medico provinciale o militare, od anche dall'ufficiale sanitario o da un medico condotto del Comune di residenza, dal quale risulti che il concorrente è di costituzione sana e robusta e comunque immune da difetti, imperfezioni o malattie che possano menomarne l'idoneità al servizio.

I candidati invalidi di guerra o per la lotta di liberazione produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

f) certificato generale, su carta da bollo da L. 24, da rilasciarsi dal competente ufficio del casellario giudiziale;

g) certificato, su carta bollata da L. 8, di regolare condotta civile e morale, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede da almeno un anno; e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco della precedente residenza entro l'anno;

h) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), con l'annotazione delle eventuali benemerenze di guerra, regolarizzata con marca da bollo da L. 16.

I candidati ex combattenti produrranno, inoltre, la prescritta dichiarazione integrativa comprovante i servizi resi in reparti operanti, nonchè, in originale o in copia autentica notarile, i decreti di concessione di eventuali decorazioni al valore militare o della croce al merito di guerra.

I candidati invalidi di guerra dovranno provare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69, rilasciati dalla Direzione generale delle pensioni di guerra del Ministero del tesoro, ovvero, in mancanza, mediante attestazione rilasciata dalla rappresentanza provinciale della Opera nazionale invalidi di guerra e sottoposta alla vidimazione della sede centrale dell'Opera stessa, purchè in essa siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani di guerra ed i figli di invalidi di guerra dovranno dimostrare la loro qualità; i primi, mediante certificato su carta da bollo da L. 8, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto; gli altri, con la esibizione della dichiarazione, mod. 69, rilasciata della Direzione generale delle pensioni di guerra al nome del padre del candidato, oppure con un certificato, in carta da bollo da L. 8, del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile.

Coloro che abbiano fatto parte di bande armate ed abbiano partecipato ad azioni di guerra contro i nazi-

fascisti posteriormente all'8 settembre 1943, per usufruire dei benefici di cui all'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, potranno esibire, provvisoriamente, una attestazione della Associazione nazionale partigiani d'Italia (rilasciata o convalidata dalla sede centrale), salvo a presentare, prima della emanazione del decreto Ministeriale di approvazione delle graduatorie, un ulteriore documento definitivo, a seguito del riconoscimento della qualifica di partigiano combattente da parte della commissione competente nei modi previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

I cittadini deportati dal nemico dovranno dimostrare tale qualità mediante certificato su carta bollata da L. 8, da farsi rilasciare dal prefetto della provincia di residenza.

I candidati che non abbiano prestato servizio militare presenteranno, invece, certificato dell'esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

i) fotografia recente del concorrente, apposta su carta da bollo da L. 8, con firma autenticata dal sindaco o da un notaio, a meno che il concorrente sia provvisto di libretto ferroviario personale o di altro documento di identità con fotografia e firma autentica, rilasciato da un'Amministrazione statale. In tal caso l'aspirante dovrà farne dichiarazione nella domanda, precisando l'Amministrazione nonchè il tipo, la data di rilascio, ed il numero del documento;

l) stato di famiglia, su carta bollata da L. 8, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove il candidato ha il suo domicilio. Tale documento dovrà essere prodotto soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole.

I concorrenti che siano impiegati di ruolo della Amministrazione dello Stato dovranno produrre copia dello stato di servizio, rilasciata dall'Amministrazione dalla quale dipendono, con l'attestazione che sono in attività di servizio e l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio. I concorrenti che siano impiegati non di ruolo o salariati delle Amministrazioni dello Stato dovranno produrre un certificato, da rilasciarsi dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino l'inizio, la durata e la qualità del servizio prestato.

Art. 5.

I documenti che corredano la domanda dovranno essere muniti delle occorrenti vidimazioni e legalizzazioni, con l'osservanza delle norme sul bollo.

La firma dell'ufficiale dello stato civile deve essere autenticata dal presidente del tribunale o dal pretore; quella del sindaco dal prefetto; quella del segretario della procura dal procuratore della Repubblica; quella del medico provinciale dal prefetto; quella del medico militare dalla superiore autorità militare; quella degli altri sanitari dal sindaco la cui firma deve essere, a sua volta, autenticata dal prefetto; quella del notaio dal presidente del tribunale o dal pretore.

La legalizzazione delle firme da parte del presidente del tribunale o del prefetto non occorre per i documenti rilasciati o vidimati dalle autorità residenti in Roma.

Tutti i concorrenti, a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra, ecc.), hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta bollata.

Solo quelli dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera l'estratto dell'atto di nascita, ed i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, generale del casellario giudiziale, di buona condotta, e medico, nonchè eventualmente lo stato di famiglia, purchè nel contesto di ciascuno di tali documenti sia fatta menzione del relativo certificato di indigenza rilasciato dalla autorità di pubblica sicurezza.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), *h*) ed *l*), non saranno accettati se risultino rilasciati più di tre mesi prima della data del presente decreto.

Sono dispensati dalla presentazione del documento di cui alla lettera *c*), gli italiani non residenti nello Stato italiano; dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *a*), *c*), *d*), *e*), *f*) e *g*), coloro che già appartengano all'Amministrazione statale come impiegati od insegnanti di ruolo; dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *c*), *e*), *f*) e *g*), gli impiegati non di ruolo in servizio presso il Ministero della pubblica istruzione; dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *c*), *e*) e *g*), i concorrenti che si trovino sotto le armi purchè esibiscano una dichiarazione dell'autorità militare da cui dipendono, comprovante la loro buona condotta e l'idoneità fisica all'impiego a cui aspirano.

Sono dispensati dal produrre il documento di cui all'ultimo comma dell'art. 4 (copia dello stato di servizio o certificato di servizio) i concorrenti che appartengano al personale dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione o dei Provveditorati agli studi, i quali, però, debbono dichiarare tale loro qualità nella domanda di ammissione al concorso.

Art. 6.

Le domande che perverranno dopo il termine fissato nel precedente art. 3 o che risultino insufficientemente documentate non saranno prese in considerazione.

Non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti per altri concorsi, anche se banditi dal Ministero della pubblica istruzione, salvo che si tratti di concorsi per il conferimento di posti nei ruoli del personale dell'Amministrazione centrale o dei Provveditorati agli studi.

L'ammissione al concorso potrà essere negata con decreto Ministeriale, non motivato e insindacabile, ai sensi dell'art. 1, comma ultimo, del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Non sono ammessi al concorso coloro che per due volte non abbiano conseguito l'idoneità nell'esame di concorso a posti di alunno d'ordine nel personale dei Provveditorati agli studi.

Art. 7.

L'esame di concorso consisterà in tre prove scritte e in una orale, le quali avranno luogo in Roma.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni e nei locali che verranno indicati con apposito avviso, il quale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel bollettino ufficiale (parte II) del Ministero della pubblica istruzione.

Le tre prove scritte saranno le seguenti:

a) componimento in lingua italiana (da servire anche come prova calligrafica);

b) saggio di aritmetica elementare;

c) saggio di dattilografia.

Ai concorrenti saranno assegnate cinque ore per ciascuna delle due prime prove scritte.

La prova orale avrà per oggetto le seguenti materie:

a) nozioni della storia d'Italia dal 1748 ad oggi;

b) elementi di geografia dell'Europa in generale e dell'Italia in particolare;

c) nozioni sull'ordinamento amministrativo dello Stato e nozioni elementari di statistica.

La Commissione giudicatrice avrà facoltà di interrogare i concorrenti sugli argomenti da essi trattati nelle prove scritte.

Art. 8.

La graduatoria dei vincitori del concorso, da pubblicarsi nel bollettino ufficiale del Ministero, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

In caso di parità di merito, saranno osservate le disposizioni dell'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176 e successive integrazioni.

Per l'assegnazione di posti agli idonei che risultino invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, agli ex combattenti o deportati e agli orfani di caduti in guerra o nella lotta di liberazione si osserveranno le disposizioni contenute nell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312 e successive estensioni, nell'art. 13 del regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, nella legge 26 luglio 1929, n. 1397, nel regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, nel regio decreto-legge 2 giugno 1936, numero 1172, nella legge 25 settembre 1940, n. 1458, nel regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868 e nel decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 gennaio 1947

Il Ministro: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 marzo 1947
Registro n. 4, foglio n. 132

(1513)

Concorso per titoli a tredici posti di inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno dei Provveditorati agli studi.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395 e le successive norme integrative esecutive ed interpretative;

Veduto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960 e le successive modificazioni;

Veduto il regolamento per il personale dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei Provveditorati agli studi, approvato con regio decreto 15 dicembre 1932, n. 1821;

Veduta la legge 6 luglio 1940, n. 900;

Veduto il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27;

Veduto il regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10;

Veduto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141;

Veduto il regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 435;

Veduta la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 81183-12106.2.12.8-1-3.1., in data 25 settembre 1946, con la quale si autorizza a bandire un concorso per tredici posti di inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno dei Provveditorati agli studi;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, a tredici posti di inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno dei Provveditorati agli studi.

Art. 2.

Per prendere parte al suddetto concorso gli aspiranti debbono aver superato, almeno, l'esame di compimento elementare inferiore.

I concorrenti devono, alla data del presente decreto, aver compiuto l'età di anni diciotto e non superato quella di anni trentacinque.

Tale limite massimo di età è elevato:

ad anni 40 per gli aspiranti che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi in Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 oppure che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni di guerra nell'ultimo conflitto, nonchè per i partigiani combattenti e i deportati dai nazi-fascisti;

ad anni 44 per i mutilati e gli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, per i decorati al valor militare o per coloro che abbiano conseguito promozioni per merito di guerra.

I candidati già colpiti dalle leggi razziali godranno, a norma dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, di una proroga, sui sopraindicati limiti massimi di età, pari al periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, purchè, giusta quanto stabilisce l'art. 1 del decreto luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, non superino il 45° anno di età.

I suddetti limiti di età sono aumentati:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*), ed entrambe con quelle previste dalle disposizioni anzidette, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Possono partecipare al concorso, senza limite di età, i dipendenti civili di ruolo delle Amministrazioni statali ed i dipendenti civili non di ruolo, nonchè i salariati di ruolo e non di ruolo, purchè abbiano prestato almeno cinque anni di lodevole servizio presso l'Amministrazione dello Stato.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 12 e corredate da tutti i documenti prescritti, dovranno pervenire direttamente al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale de-

gli affari generali e del personale, divisione II) entro il termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Salvo il disposto dell'ultimo comma del presente articolo, nessun documento dovrà essere trasmesso separatamente dalla domanda di ammissione.

La domanda dovrà essere sottoscritta dal concorrente con la indicazione del cognome, del nome, della paternità, del luogo di nascita e del preciso recapito, e contenere l'elencazione dei singoli documenti allegati, nonchè la dichiarazione che il concorrente stesso è disposto a raggiungere, all'atto della eventuale nomina, qualsiasi residenza.

I concorrenti attualmente alle armi oppure che risiedano in territorio non metropolitano avranno facoltà di presentare, nel termine suddetto, la sola domanda, salvo a corredarla dei relativi documenti non oltre trenta giorni dopo la scadenza del termine fissato al 1° comma. Tale facoltà è concessa, però, esclusivamente, per la presentazione dei documenti che comprovino requisiti o titoli posseduti prima della scadenza del termine di giorni novanta.

Art. 4.

A corredo delle domande, devono essere allegati i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 16;

b) diploma originale, o copia notarile autentica su carta da bollo, del titolo di studio indicato nel precedente art. 2;

c) certificato, su carta da bollo da L. 8, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano.

Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non residenti nello Stato medesimo e coloro per i quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di apposito decreto;

d) certificato su carta da bollo da L. 8, da rilasciarsi dal competente ufficio comunale, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause, che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso

e) certificato, su carta da bollo da L. 8, da rilasciarsi da un medico provinciale o militare, od anche dall'ufficiale sanitario o da un medico condotto del Comune di residenza, dal quale risulti che il concorrente è di costituzione sana e robusta e comunque immune da difetti, imperfezioni o malattie che possano menomarne l'idoneità al servizio.

I candidati invalidi di guerra o per la lotta di liberazione produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione potrà sottoporre, eventualmente, i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

f) certificato generale, su carta da bollo da L. 24, da rilasciarsi dal competente ufficio del casellario giudiziale;

g) certificato, su carta bollata da L. 8, di regolare condotta civile e morale, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede da almeno un anno; e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco della precedente residenza entro l'anno;

h) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, con l'annotazione delle eventuali benemerenze di guerra, regolarizzata con marca da bollo da L. 16.

I candidati ex combattenti produrranno, inoltre, la prescritta dichiarazione integrativa comprovante i servizi resi in reparti operanti, nonchè, in originale o in copia autentica notarile, i decreti di concessione di eventuali decorazioni al valore militare o della croce al merito di guerra.

I candidati invalidi di guerra dovranno provare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69, rilasciati dalla Direzione generale delle pensioni di guerra del Ministero del tesoro, ovvero, in mancanza, mediante attestazione rilasciata dalla rappresentanza provinciale della Opera nazionale invalidi di guerra e sottoposta alla vidimazione della sede centrale dell'Opera stessa, purchè in essa siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani di guerra ed i figli di invalidi di guerra dovranno dimostrare la loro qualità: i primi, mediante certificato, su carta da bollo da L. 8, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto; gli altri, con la esibizione della dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra al nome del padre del candidato, oppure con un certificato, in carta da bollo da L. 8, del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile.

Coloro che abbiano fatto parte di bande armate ed abbiano partecipato ad azioni di guerra contro i nazifascisti posteriormente all'8 settembre 1943, per usufruire dei benefici di cui all'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, potranno esibire, provvisoriamente, una attestazione dell'Associazione nazionale partigiani d'Italia (rilasciata o convalidata dalla sede centrale), salvo a presentare, prima della emanazione del decreto Ministeriale di approvazione delle graduatorie del concorso, un ulteriore documento definitivo a seguito del riconoscimento della qualifica di partigiano combattente da parte della Commissione competente, nei modi previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

I cittadini deportati dal nemico dovranno dimostrare tale qualità mediante certificato su carta bollata da L. 8, da farsi rilasciare dal prefetto della provincia di residenza.

I candidati che non abbiano prestato servizio militare presenteranno, invece, certificato dell'esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

i) fotografia recente del concorrente, apposta su carta da bollo da L. 8, con firma autenticata dal sindaco o da un notaio, a meno che il concorrente sia provvisto di libretto ferroviario personale o di altro documento di identità con fotografia e firma autentica, rilasciato da un'Amministrazione statale. In tal caso l'aspirante dovrà farne dichiarazione nella domanda, precisando l'Amministrazione nonchè il tipo, la data di rilascio ed il numero del documento;

l) stato di famiglia, su carta bollata da L. 8, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove il candidato ha il suo domicilio. Tale documento dovrà essere prodotto soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole.

I concorrenti che siano impiegati di ruolo dell'Amministrazione dello Stato dovranno produrre copia dello stato di servizio, rilasciata dall'Amministrazione dalla quale dipendono, con l'attestazione che sono in attività di servizio e l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio. I concorrenti che siano impiegati non di ruolo o salariati delle Amministrazioni dello Stato dovranno produrre un certificato, da rilasciarsi dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino l'inizio, la durata e la qualità del servizio prestato.

Art. 5.

Nel loro interesse, i concorrenti presenteranno, inoltre, tutti i documenti che attribuiscano in loro favore titoli di preferenza agli effetti della nomina, previsti dalle vigenti disposizioni di legge, come pure titoli da valutare discrezionalmente ai fini della formazione della graduatoria di merito dei vincitori del concorso.

Art. 6.

I documenti che corredano la domanda dovranno essere muniti delle occorrenti vidimazioni e legalizzazioni, con l'osservanza delle norme sul bollo.

La firma dell'ufficiale dello stato civile deve essere autenticata dal presidente del tribunale o dal pretore; quella del sindaco dal prefetto; quella del segretario della procura dal procuratore della Repubblica; quella del medico provinciale dal prefetto; quella del medico militare dalla superiore autorità militare; quella degli altri sanitari dal sindaco, la cui firma deve essere, a sua volta, autenticata dal prefetto; quella del notaio dal presidente del tribunale o dal pretore.

La legalizzazione delle firme da parte del presidente del tribunale o del prefetto non occorre per i documenti rilasciati o vidimati dalle autorità residenti in Roma.

Tutti i concorrenti, a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra, ecc.), hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta bollata.

Solo quelli dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera l'estratto dell'atto di nascita ed i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, generale del casellario giudiziale, di buona condotta, e medico, nonchè eventualmente lo stato di famiglia, purchè nel contesto di ciascuno di tali documenti sia fatta menzione del relativo certificato di indigenza rilasciato dalle autorità di pubblica sicurezza.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), *h*) ed *l*), non saranno accettati se risultino rilasciati più di tre mesi prima della data del presente decreto.

Sono dispensati dalla presentazione del documento di cui alla lettera *c*), gli italiani non residenti nello Stato italiano; dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *a*), *c*), *d*), *e*), *f*) e *g*), coloro che già appartengano all'Amministrazione statale come dipendenti di ruolo; dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *c*), *e*), *f*) e *g*), gli impiegati non di ruolo in servizio presso il Ministero della pubblica istruzione; dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *c*), *e*) e *g*), i concorrenti che si trovino sotto le armi purchè esibiscano una dichiarazione dell'autorità militare da cui dipendono, comprovante la loro buona condotta e l'idoneità fisica all'impiego a cui aspirano.

Sono dispensati dal produrre il documento di cui all'ultimo comma dell'art. 4 (copia dello stato di servizio o certificato di servizio) i concorrenti che appartengano al personale dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione o dei Provveditorati agli studi, i quali, però, debbono dichiarare tale loro qualità nella domanda di ammissione al concorso.

Art. 7.

Le domande che perverranno dopo il termine fissato nel precedente art. 3 o che risultino insufficientemente documentate non saranno prese in considerazione.

Non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti per altri concorsi anche se banditi dal Ministero della pubblica istruzione, salvo che si tratti di concorsi per il conferimento di posti nei ruoli del personale dell'Amministrazione centrale o dei provveditorati agli studi.

L'ammissione al concorso potrà essere negata con decreto Ministeriale, non motivato, e insindacabile, ai sensi dell'art. 1, comma ultimo, del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 8.

L'Amministrazione sceglie insindacabilmente tra i concorrenti quelli ritenuti idonei, formando la graduatoria di merito dei vincitori.

Saranno titolo di preferenza, a parità di altre condizioni, l'avere prestato servizio nei Corpi militari o essere figlio di impiegato statale.

In caso di parità di merito, saranno osservate le disposizioni dell'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176 e successive integrazioni.

Per l'assegnazione di posti agli idonei che risultino invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, agli ex combattenti o deportati e agli orfani di caduti in guerra o nella lotta di liberazione si osserveranno le disposizioni contenute nell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312 e successive estensioni, nell'art. 13 del regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, nella legge 26 luglio 1929, n. 1397 nel regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, nel regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, nella legge 25 settembre 1940, numero 1458, nel regio decreto-legge 8 luglio 1941, numero 868, e nel decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 gennaio 1947

Il Ministro: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 marzo 1947
Registro n. 4, foglio n. 133.

(1514)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

(3106167) Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.